

Provincia di Rieti

PIANO TERRITORIALE PROVINCIALE GENERALE DI RIETI

Norme di attuazione

Elenco beni puntuali

Allegati:

- **Disposizioni Programmatiche**
- **Progetti di Territorio**

2009-03-18



Amministrazione Provinciale di Rieti

Presidente: dott. Fabio Melilli

ASSESSORATO ASSETTO DEL TERRITORIO

Assessore: arch. Roberto Giocondi

Settore III - Assetto del Territorio

Ufficio di Piano

Dirigente - dott. Anna Maria Catino

Responsabile Ufficio - arch. Tonino Cicconetti

Consulenze specialistiche - arch. Gianni Celestini, geom. Alberto Capasso

INTEGRAZIONI AL PIANO TERRITORIALE PROVINCIALE GENERALE DELLA PROVINCIA DI RIETI

già redatto dalla

Università degli Studi di Roma "La Sapienza"

Dipartimento di Architettura e Urbanistica per l'Ingegneria

Comitato Scientifico: prof. Sergio Caldaretti, prof. Carlo Cellamare
(coordinamento scientifico ed operativo), prof. Enzo Scandurra (responsabile
scientifico)

Gruppo di lavoro: ing. Giovanni Attili, prof. Sergio Caldaretti, arch. Giordana
Castelli, prof. Carlo Cellamare, ing. Alessia Ferretti, prof. Enzo Scandurra

Elaborazione - luglio 2008

INDICE

CONTENUTI CARATTERI ED ARTICOLAZIONI DEL P.T.P.G.

- Articolo 1 Generalità
- La Pianificazione Provinciale
 - Criteri Normativi del P.T.P.G.
 - Le norme di indirizzo
 - Articolazione dell'apparato normativo del Piano Territoriale Provinciale Generale
 - La pianificazione (Analisi, Finalità, Obiettivi)
- Analisi
- Territorio
 - Identità territoriale
 - Caratteri distintivi dell'identità territoriale reatina: un contesto rurale, l'ambiente
- Finalità
- Obiettivi
- Sviluppo locale e autodeterminazione
 - Coevoluzione e pianificazione
 - Conservazione e innovazione
 - Sistemi territoriali
 - Relazionalità dello spazio geografico
 - Reti sociali
 - Relazioni territoriali e mobilità
 - Comunicazione relazionale

TITOLO I STRUTTURA E ASSUNTI

- Articolo 2 Contenuti tematici e propositivi
- Articolo 3 Principio di sussidiarietà
- Articolo 4 Ruolo programmatico della provincia. Efficacia e procedimenti
- Articolo 5 Strumenti di specificazione e attuazione concertata del Piano e i "programmi complessi"
- Articolo 6 Misure di salvaguardia
- Articolo 7 L'Ufficio di piano
- Articolo 8 Coordinamento tra pianificazione provinciale e pianificazione locale

TITOLO II QUADRI DI RIFERIMENTO GENERALE, SISTEMI TERRITORIALI SERVIZI E POLITICHE

Contenuti tematici (art. 2)

Quadro di Riferimento Ambientale

- Articolo 9 Politiche per la produzione ambientale
- Articolo 10 Strategie per l'ambiente. I "Quadri di riferimento generale"
- Quadro di riferimento per la montagna reatina
 - Quadro di riferimento per il sistema delle acque
 - Quadro di riferimento per i paesaggi agrari

Difesa e sicurezza del territorio e delle acque

- Articolo 11 Obiettivi e direttive generali
- Articolo 12 Direttive per le aree con propensione al dissesto e per la gestione delle risorse agroforestali
- Articolo 13 Direttive e prescrizioni per le aree soggette a rischio sismico
- Articolo 14 Direttive e prescrizioni per le aree soggette a rischio idraulico e a rischio frana
- Articolo 15 Direttive per la tutela della risorsa idrica e delle acque minerali e termali
- Articolo 16 Protezione del reticolo idrografico delle acque sottoposte a tutela paesaggistica ai sensi dell'art. 142 del D. Lgs. del 22.01.2004 n. 42

- Articolo 17 Protezione del reticolo idrografico minore
- Articolo 18 Acque minerali e sorgenti idrotermali
- Articolo 19 Direttive e prescrizioni per le cave e per le attività estrattive
- Articolo 20 Disposizioni in materia di stabilimenti a rischio di incidente rilevante
- Articolo 21 Direttive per i Piani della Protezione Civile
- Articolo 22 Direttive per lo smaltimento dei rifiuti solidi
- Articolo 23 Direttive per la difesa dall'inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico e per il risparmio energetico
- Articolo 24 Categorie, modalità di tutela e d'intervento, usi preferenziali, progetti attuativi, valutazione ambientale preventiva e valutazioni di incidenza
- Articolo 25 Direttive per specifiche realtà Territoriali Ambientali
- Articolo 26 Habitat Prioritari di interesse comunitario presenti nei SIC.

Tutela paesistica

- Articolo 27 Tutela paesistica, beni vincolati ai sensi D.Lgs. 42/2004 (ex L.1497/39 e L.431/85)

Sistema ambientale: la costruzione storica del territorio, sistemi lineari di valorizzazione dei beni e percorsi storici extraurbani

- Articolo 28 Obiettivi e percorsi di piano
- Articolo 29 Progetti di valorizzazione di itinerari storici e dei beni connessi
- Articolo 30 Regimi di tutela e modalità d'intervento

Tutela e valorizzazione dei paesaggi rurali

- Articolo 31 Tutela e valorizzazione
- Articolo 32 Regimi normativi dei paesaggi rurali (vedi norme zona agricola)
- Articolo 33 Soggetti dell'azione normativa e d'intervento
- Articolo 34 Parchi Agricoli
- Articolo 35 Distretti rurali

Sistema insediativo morfologico

- Articolo 36 Obiettivo, strategie e direttive generali
- Articolo 37 Politiche relative ai caratteri dell'insediamento
- Articolo 38 Politiche per lo sviluppo produttivo. I Sistemi produttivi locali
- Articolo 39 Sistemi produttivi locali per la valorizzazione delle risorse agricole e zootecniche
- Articolo 40 Sistemi produttivi locali per la valorizzazione economica del patrimonio ambientale a fini fruitivi e turistici
- Articolo 41 Sistemi produttivi locali per la valorizzazione delle capacità manifatturiere
- Articolo 42 Politiche per la mobilità
- Articolo 43 Politiche di comunicazione
- Articolo 44 Progetto di comunicazione

TITOLO III

ORGANIZZAZIONE DEL PROCESSO

- Articolo 45 Caratteri del processo di pianificazione
- Articolo 46 I Progetti di territorio (disposizioni strutturali)
- Articolo 47 Edificazione in zona agricola.
- Articolo 48 Gli strumenti di programmazione provinciale e sub provinciale
- Articolo 49 Contenuti e procedure per la formazione dei PUCG
- Articolo 50 Direttive ai Comuni per la formazione del Documento Preliminare d'indirizzo del PUCG
- Articolo 51 Direttive per il dimensionamento dei PUCG
- Articolo 52 Accesso ai finanziamenti. Costituzione del "Centro di coordinamento per le politiche di sostegno"
- Articolo 53 Direttive e Prescrizioni

ELENCO BENI PUNTUALI

Allegati alle Norme:

DISPOSIZIONI PROGRAMMATICHE

- a. Interventi prioritari
- b. Progetti prioritari di iniziativa provinciale

I PROGETTI DI TERRITORIO

Progetto Sabina. “Una nuova prospettiva per l’olio della Sabina”

Progetto Velino. “Per la costruzione di una rete ecologica provinciale”

Progetto Piana Reatina e Valle Santa. “Per una qualità dell’abitare”

Progetto Terminillo e Monti Reatini. “Per una nuova cultura della montagna”

Progetto Turano. “Per un diverso sviluppo delle valli interne”

Progetto Salto-Cicolano. “Un patrimonio ambientale, produttivo e culturale da valorizzare”

Progetto Amatriciano. “Una prospettiva di integrazione del patrimonio ambientale, produttivo e culturale da sviluppare”

CONTENUTI CARATTERI ED ARTICOLAZIONI DEL P.T.P.G.

Articolo 1 Generalità

La Pianificazione Provinciale

Il PTPG assume funzioni di Piano Territoriale di Coordinamento ai sensi dell'art. 15 della legge 142/90 con carattere di tutela e promozione delle realtà e valori del territorio indirizzando i processi di sviluppo, le trasformazioni e la tutela nell'ambito delle competenze stabilite dalle legge 142/90, 112/98, Dlgs 267/2000 e legge Regionale 14/99 con i contenuti ed efficacia individuati nella legge Regionale 38/99.

I contenuti espressi nella relazione e grafici del PTPG costituiscono le disposizioni strutturali unitamente alle presenti norme ed hanno efficacia di prescrizioni, di direttive ed indirizzi.

Nei limiti di interesse provinciale ha valenza paesistico – ambientale, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 42/2004 (ex leggi 1497/39 , 431/85) e convenzione europea del paesaggio n. 14 del 09.01.2006, entrata in vigore in Italia il 01.09.2006.

La pianificazione e gli strumenti della pianificazione territoriale ai sensi degli artt. 18 e19 della L.R. 38/99, sono esplicitati nei criteri normativi.

Criteri Normativi del P.T.P.G.

La scelta dei criteri normativi si colloca nella dinamica concreta a cui è soggetta la trasformazione del territorio e la diversa normativa agisce in modo specifico nei confronti dei soggetti a cui è indirizzata.

Le norme hanno carattere prescrittivo (prescrittivo vincolante) e di indirizzo (direttive) quando le indicazioni consentono approfondimenti, soluzioni alternative o integrative per il raggiungimento degli obiettivi collegati alle disposizioni strategiche del PTPG a cui sono riconducibili tutti i processi di programmazione.

Esse si rivolgono a soggetti pubblici e privati, con carattere prescrittivo; i soggetti pubblici competenti in materia, hanno la possibilità di proporre variazioni e modifiche da attivare con le procedure stabilite dall'art. 33, comma 7 della legge regionale n. 38/99, ovvero per i privati, in corso di predisposizione di programmi complessi e nei casi stabiliti vincolanti.

Gli indirizzi, pur non obbligando, costituiscono linee guida e presupposti per delineare la verifica di coerenza e congruenza con il PTPG, sia in relazione ai caratteri strutturali, sia a quelli programmatici.

Le norme prescrittive regolano gli indirizzi e l'attuazione dei quadri di riferimento e sistemi delle disposizioni strategiche e stabiliscono i comportamenti delle politiche territoriali di cui al Titolo II con i criteri di Organizzazione dettata dal Titolo III.

Non è possibile proporre varianti alle specifiche disposizioni strutturali, quando le stesse sono ricomprese nelle disposizioni programmatiche.

Le norme di indirizzo, che non obbligano nessun soggetto pubblico o privato, non esercitano alcuna "cogenza" rispetto al loro comportamento, ma si riferiscono piuttosto ad una sfera dialettica ed etica: presumono cioè la coerenza e congruenza ad esse nell'elaborazione da parte dei soggetti delle loro strategie e delle loro azioni. La fisionomia normativa del PTPG dipende, in concreto, da due specifiche condizioni. La prima è legata alla legislazione urbanistica regionale; nel nostro caso, ci si deve riferire alla L.R. 38/99. La seconda condizione è legata alle applicazioni possibili dei diversi dispositivi statali e regionali concernenti sia il decentramento amministrativo che la programmazione settoriale (per il Lazio si deve fare riferimento, ad esempio, alla 14/99). Di interesse, in particolare, è il ruolo che il PTPG provinciale può assumere nei settori della protezione della natura, della tutela e valorizzazione ambientale, della difesa del suolo, della salvaguardia e dell'utilizzo ottimale delle acque, della tutela e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici (a questo proposito, si deve far riferimento anche al recente D. Leg.vo di attuazione della L. 137/2002 recante il "Codice dei beni culturali e del paesaggio"); ciò in riferimento anche agli indirizzi ed agli strumenti operativi definiti a livello sovranazionale. La "cogenza normativa" dovrà costituire un chiaro riferimento alle questioni della tutela ambientale, sebbene il carattere processuale che si è riconosciuto alla produzione normativa mantiene aperta la possibilità di scelta circa le ulteriori norme da produrre.

Il principio di sussidiarietà impone che l'ingerenza "coercitiva" della Provincia rispetto ai Comuni si limiti ai casi in cui vengono coinvolti "interessi superiori a livello provinciale", come ad esempio per la questione della tutela ambientale. Per decidere su una restrizione ad un comportamento è necessaria la più ampia capacità e possibilità

di intervento nella decisione da parte di chi potrebbe esserne soggetto; la più ampia capacità e possibilità di svolgere una dialettica anche conflittuale; la più ampia capacità e possibilità di assumere e far circolare informazione. Tutto l'impianto normativo del PTPG è volto proprio a favorire la più ampia capacità e possibilità di intervento nella decisione da parte di chi potrebbe essere soggetto, la più ampia capacità e possibilità di assumere e far circolare informazione. D'altronde, un "interesse superiore" particolarmente pregnante come quello ambientale ha dato luogo ad una proliferazione di apparati normativi coercitivi a livello sia centrale che regionale, che appare incongruo voler ulteriormente ampliare senza prima aver svolto una diffusa opera di riflessione e revisione critica di quest'esperienza, che si è calata sul territorio provinciale senza, appunto, essere supportata da una adeguata dialettica decisionale.

I PdT (Progetti di Territorio) allegati costituiscono disposizioni strategiche e di indirizzo ed orientamento per tutte le attività di pianificazione del territorio sia che prevedano la trasformazione sia per lo sviluppo e sostegno dei vari sistemi per raggiungere specifici obiettivi e concorrono a completare il quadro delle azioni strategiche unitamente alle previsioni generali. In essi sono contenute norme prescrittive così come devono intendersi prescrittivi i contenuti degli articoli di cui al Titolo III delle presenti norme e delle disposizioni legislative richiamate.

Articolazione dell'apparato normativo del Piano Territoriale Provinciale Generale

L'articolazione dell'apparato normativo è direttamente conseguente agli indirizzi assunti dalla Provincia sui criteri normativi del piano.

L'apparato normativo è ispirato sostanzialmente da: *Struttura e Assunti, Quadri di riferimento generale, sistemi territoriali, Servizi e politiche, Organizzazione del processo, Progetti di territorio*. La prima sezione, Titolo 1: *Struttura e Assunti*, definisce gli orientamenti di base, i principi e la struttura che la Provincia assume come propri. Per essi la Provincia, rispondendo ai suoi doveri istituzionali, chiede adesione, rispetto, volontà e capacità di iniziativa per una loro sempre più chiara formulazione. Un secondo ambito normativo è costituito dai *Quadri di riferimento generale, sistemi territoriali, Servizi e politiche*. Questa sezione trova sostanza dalle diverse linee d'azione che sono finora maturate attraverso il dibattito e l'esperienza operativa della Provincia nei diversi campi in cui si è impegnata. Queste linee richiedono scelte politiche e strategiche di lungo respiro, rivolte cioè ad un orizzonte temporale aperto: qui la Provincia definisce i suoi temi centrali, i suoi riferimenti sociali e territoriali prioritari (aspetti politici); pone la sua visione di percorso, la sua pesatura delle risorse cui far riferimento (aspetti strategici). Stabilisce quindi le modalità del rapporto dinamico tra pianificazione del territorio e realtà sociale, economica, culturale. La terza sezione è relativa all'*Organizzazione del processo*, che tende a definire attraverso quali *modalità operative* si attua il processo di pianificazione. L'ultima sezione, in forma di Allegato, presenta le strategie e le linee guida dei *Progetti di territorio*. Ogni progetto è relativo ad uno specifico ambito territoriale. I Progetti di territorio rappresentano una delle modalità fondamentali con cui si esplica il processo di pianificazione; dunque essi costituiscono, al contempo, una sezione dell'apparato normativo del Piano provinciale ed una indicazione operativa su uno specifico ambito. I sette ambiti definiti, che interessano l'intero territorio provinciale, sono:

- Amatriciano Velino Terminillo e Monti Reatini Piana Reatina e Valle Santa Salto-Cicolano Turano Sabina (articolata in tre sub-ambiti: Passo Corese e valle del Tevere, Valle del Farfa, Poggio Mirteto e Bassa Sabina).

Ogni Progetto di territorio si articola secondo le seguenti voci: Interpretazioni dei mutamenti territoriali, Caratterizzazioni ambientali, Criticità ambientali ed indicazioni di altri strumenti, Obiettivi e criteri progettuali, Organizzazione del processo progettuale, Approfondimenti a sostegno del progetto, Indicazione e criteri progettuali per la pianificazione locale e Linee di azione progettuale.

La pianificazione (Analisi, Finalità, Obiettivi)

Analisi

Territorio

Il concetto di territorio può essere espresso attraverso tre punti di vista complementari. Un primo approccio considera il territorio come l'esito di lunga durata di processi sociali, culturali, economici e tecnologici, di conflitti e di cambiamenti. Il territorio riflette la storia degli individui liberi e delle loro comunità, è dunque:

- l'espressione dell'appropriazione culturale di una società insediata, anche non organizzata comunitariamente;
- è patrimonio di risorse in grado di sostenere la società locale;

- è produzione dell'azione collettiva organizzata;
- è stratificazione di significati sociali immaginari.

A questo primo senso, che nasce dalle relazioni che aggregati sociali consolidano con specifici luoghi, se ne affianca un secondo, relativo ai principi organizzativi che l'aggregato sociale definisce per sé e dunque per il suo spazio fisico, in termini di istituzioni, regole e norme. Nell'era moderna, il concetto di territorio viene associato a quello di Stato, del quale definisce l'ambito di giurisdizione. Per estensione, territorio è inteso comunemente ogni ambito di competenza normativa di un Ente territoriale. Dall'associazione di questi due processi storici, dalle modalità cioè con cui una società tende a definire regole organizzative e gestionali per il proprio spazio identitario e di relazione, emerge un terzo significato attribuibile al termine. Esso è relativo alle disponibilità ed alle modalità di utilizzazione e distribuzione delle sue risorse, in relazione alle domande ed alle necessità che emergono dalla comunità locale per garantire il proprio sviluppo, per rinsaldare la propria coesione, per rafforzare le relazioni con l'esterno.

Identità territoriale

L'identità di un territorio (che si può definire *Territorialità*), è il modo in cui le comunità insediate si autorappresentano attraverso le regole di convivenza, i modi d'uso del territorio, il paesaggio che lo definisce, ecc. Essa è dunque essenzialmente un fatto sociale, poiché riguarda le peculiarità del rapporto tra i singoli individui, in quanto componenti di una comunità, ed il territorio considerato nelle potenzialità delle sue risorse, per come si sono consolidate nel tempo (*milieu*). I caratteri costitutivi dell'identità territoriale si rileggono anche attraverso le peculiari modalità di rapporto tra forme insediative e risorse locali. Pur se i caratteri di identità si modificano, obiettivo costitutivo per la Provincia è favorire la permanenza della loro riconoscibilità e l'adesione critica da parte della società insediata.

Caratteri distintivi dell'identità territoriale reatina: un contesto rurale, l'ambiente

Il *carattere rurale* del insediamento reatino costituisce un elemento caratteristico della sua identità territoriale. Il territorio rurale reatino costituisce l'esito di una dinamica culturale, sociale, economica che ha determinato e determina tuttora modalità insediative diversificate, solo parzialmente legate ai processi di uso e trasformazione delle risorse della terra. L'ambiente rurale è in continua modificazione, anche in relazione all'avvento di nuovi modelli sociali, e non ha più lo stesso senso che aveva in un passato neanche troppo lontano; ma le modalità di organizzazione dei rapporti sociali si basano ancora in modo prevalente su un modello rurale. Tale carattere rimane un tratto costitutivo della cultura locale, anche se si presenta in forme diverse: la struttura sociale ed economica del mondo agricolo, pur culturalmente diffusa, è fortemente differenziata nei diversi luoghi dell'arcipelago reatino; in molti di questi l'attività agricola ha un ruolo di mera sussistenza, in altri l'insediamento rurale esogeno tende a modificare in profondità il senso dei luoghi e i caratteri della società insediata, creando a volte tensioni profonde. Obiettivo primario è favorire, in questa dinamica, la conservazione di questo peculiare carattere di appartenenza. Ciò comporta mettere in atto processi di interazione sociale che consentano una continua verifica dei modelli culturali emergenti e la proposizione di strategie ed azioni specifiche.

Ulteriore carattere costitutivo dell'identità territoriale reatina sta nella specificità del *rapporto tra società e risorse ambientali*. L'identità ambientale della provincia reatina, lungi da essere l'espressione di una presunta naturalità, costituisce l'esito concreto e tangibile di un processo evolutivo dinamico di interazione tra uomo e ambiente. L'unicità di questo contesto ha preso forma in un processo di continua reinterpretazione e mutamento che ha avuto luogo nel tempo e che ha visto impegnate, in un continuo lavoro di appropriazione e di interpretazione delle condizioni naturali dei siti, le diverse società che si sono succedute in questo territorio. In questo processo interattivo l'ambiente non è mai stato inteso come una variabile indipendente, scissa dalle componenti economiche, sociali e culturali, ma si è sempre configurato come il risultato di un processo sinergico di produzione che diversi fattori hanno contribuito a determinare. Questo processo di produzione ha messo in gioco il coinvolgimento di diversi soggetti sociali. Poiché l'identità ambientale è il prodotto di una storia di relazioni coevolutive tra l'uomo e l'ambiente il carattere specifico del territorio reatino non può essere semplicemente conservato, non è cristallizzabile in una definizione sempre valida ma deve essere il frutto di una ridefinizione continua. La conservazione, seppur è importante perché garantisce il mantenimento della complessità assunta nel tempo dal sistema ambientale e quindi offre i presupposti per una nuova rigenerazione, da sola non è sufficiente a produrre identità se non è legata ad un tessuto di relazioni economico, culturali, sociali, capaci di produrre nuova territorialità.

Finalità

Con riferimento ai principi che ne danno il senso e ne chiariscono i concetti, il PTPG della Provincia di Rieti individua alcuni obiettivi generali, definiti sulla base dell'ampia discussione ed interazione sviluppate nel processo di pianificazione.

Tali obiettivi generali, più ampiamente illustrati in Relazione, sono qui riassunti.

- *“Costruire” un’identità provinciale*, non basata esclusivamente sull'appartenenza territoriale, e pertanto parziale, ma da intendere soprattutto come un progetto e non una proprietà acquisita una volta per sempre. L'identità provinciale non può essere ricercata nella omologazione delle differenze che esistono tra le diverse aree, ma semmai nella loro esaltazione in un modello federativo, che trova compiutezza in un sistema di relazioni interne ed esterne. L'identità provinciale si basa sulla rielaborazione di un diverso modo di vedere e pensare il territorio, su una sua riappropriazione culturale.

- *Fare sviluppo e società locale*, nella convinzione che lo sviluppo non è solo un fatto economico, ma anzi, o soprattutto, un fenomeno culturale e sociale. Tale sviluppo non può che fondarsi sulle risorse e sulle sapienze locali, controbilanciando la dimensione globale, rispetto alla quale armonizzarsi piuttosto che opporsi. Tale sviluppo non può essere costruito se non attraverso l'iniziativa ed il contestuale rafforzarsi della società locale.

- *Pensare lo sviluppo a partire dai caratteri ambientali*. L'ambiente, che trova nel reatino elevate caratteristiche di qualità, non può essere trattato in termini puramente vincolistici e riduzionisti, né in termini di semplice compatibilità ad uno sviluppo che comunque non è sostenibile, ma deve orientare le stesse scelte territoriali e le prospettive di sviluppo, ne deve essere l'elemento di forza.

- *Creare progettualità diffusa, creatività e capacità imprenditoriale*. Occorre cioè lavorare a fondo per ricostituire un tessuto connettivo, una rete di soggetti sociali, un'alleanza non strumentale fra abitanti e produttori. Questo significa tra l'altro attivare reti locali, sviluppare contesti di interazione progettuale, sostenere iniziative e forme di autonomia locale, promuovere associazioni e imprenditorialità (nelle sue diverse forme), sempre in rapporto stretto con i caratteri dell'ambiente e del territorio reatini.

- *Saper(e) fare il cambiamento*, che in un certo senso riassume tutti i precedenti. Ciò significa ripensare al presente l'intreccio tra sapere e innovazione, tra produzione e ambiente, tra culture locali e reti globali. Questo significa, in particolare, modi innovativi di lavoro e di pianificazione che interagiscano attivamente con le reti dei soggetti locali. Tali obiettivi costituiscono il riferimento principale per le politiche, che ne sviluppano i contenuti con riferimento ad ambiti tematici o territoriali, e che sono illustrate nel presente Titolo delle norme, ed in generale per le azioni che interessano il territorio reatino.

Obiettivi

Sviluppo locale e autodeterminazione

Obiettivo dell'azione dei diversi soggetti che producono territorio e costruiscono socialità è lo sviluppo locale, inteso come appropriazione culturale del territorio, organizzazione di processi interattivi di progettazione, partecipazione attiva alle decisioni riguardo le modalità di sviluppo.

Sviluppo locale è quindi anche costruzione di reti sociali e produttive in grado di auto organizzarsi rispetto ai sistemi territoriali locali e di relazionarsi criticamente ed in autonomia alle “reti lunghe” e alle reti globali.

Coevoluzione e pianificazione

Il territorio, il paesaggio, l'ambiente mutano costantemente, evolvendo per interazione tra comunità di esseri viventi e habitat nel quale esse vivono. I comportamenti e le attività delle comunità umane, quindi, interagiscono con le altre comunità biotiche e coi loro habitat, dando luogo a un processo evolutivo che fa parte del processo evolutivo più generale. Il PTPG della Provincia di Rieti riconosce pertanto che la pianificazione, come qualsiasi altra attività umana, fa parte di un processo evolutivo generale che riguarda insieme uomo e ambiente; essa quindi non si occupa di un oggetto (l'ambiente fisico) separato dal soggetto di conoscenza (l'uomo), ma è a sua volta un processo in costante co-evoluzione con l'ambiente di cui fa parte, proprio come il processo mentale umano, il processo sociale e il processo ecologico. L'interazione evolutiva tra comunità e ambiente è riconosciuta come basilare per il conseguimento dell'obiettivo primario del PTPG: contribuire alla costruzione di un'identità provinciale non fondata esclusivamente sull'appartenenza territoriale, bensì sulle relazioni tra entità differenti, in

cui le identità specifiche si costituiscono e si definiscono per reciprocità.

Conservazione e innovazione

Tutti gli interventi che riguardano il territorio devono rispettare requisiti e caratteri di conservazione, di rigenerazione e di innovazione. La conservazione è vitale se significa salvaguardia e tutela, se non diventa dogmatica, stereotipa e rigida. L'innovazione è finalizzata alla trasformazione del territorio in modo da migliorare i rapporti di convivenza degli individui, delle *comunità* e i rapporti tra questi e l'ambiente fisico e biologico.

Sistemi territoriali

I sistemi territoriali sono essenzialmente una composizione che ha coincidenza in una realtà esistente, e una realtà progettuale di reti sociali da costruire. Al concetto di *sistema territoriale* si fa riferimento nei *Progetti di territorio*.

Relazionalità dello spazio geografico

Per svolgere una funzione di relazione tra entità differenti, il territorio deve costituire una *struttura di connessione* aperta a ogni forma di costruzione anche simbolica ed immaginaria, senza fissare un significato simbolico unico e precostituito, ma anzi offrendosi come luogo di incontro tra differenti 'immaginari territoriali'. La Provincia riconosce pertanto che attribuire a uno spazio geografico un significato simbolico-concettuale determinato a priori nega alla radice la possibilità che il territorio svolga una funzione di 'struttura che connette' tutti i suoi membri.

Reti sociali

Le reti sociali sono reti di soggetti individuali e collettivi, pubblici e privati, locali e non. Sono parte attiva dei processi per il governo del territorio, cioè la gestione dei rapporti società-territorio alle diverse scale geografiche che il fenomeno urbano può assumere. Le reti sociali si organizzano ed auto-organizzano a tutte le scale geografiche; essi operano in certe circostanze e rispetto a certi fini come veri e propri attori collettivi della trasformazione.

Relazioni territoriali e mobilità

I tempi e gli spazi della mobilità sono tempi e spazi della vita di ogni abitante e come tali devono considerarsi parte integrante di essa. Di conseguenza essi devono raggiungere soddisfacenti livelli di qualità in considerazione:

- della durata del tempo di spostamento;
- del comfort dei diversi mezzi di trasporto;
- della sicurezza in termini di rischi per la salute nello spostamento;
- della certezza sui tempi e le modalità di arrivo;
- della funzionalità delle attrezzature di servizio;
- della bellezza degli spazi di sosta, di scambio intermodale, delle sedi viarie e ferroviarie;
- della capacità delle infrastrutture di permettere il godimento del paesaggio.

La Provincia migliora la qualità dei tempi e degli spazi della mobilità anche attraverso specifici studi, strumenti e politiche che considerino la mobilità e le sue infrastrutture come espressione delle relazioni esistenti all'interno del territorio provinciale e tra questo ed altri territori. Tali relazioni sono da considerarsi connesse alle caratteristiche territoriali, considerate principalmente sotto il profilo delle dotazioni infrastrutturali, delle specificità ambientali, dei pesi insediativi, delle centralità funzionali e simboliche esistenti sul territorio. La Provincia incoraggia ed organizza la partecipazione degli abitanti e delle *reti sociali* alla gestione degli spazi, delle attrezzature e dei servizi per la mobilità. Tale partecipazione viene sostenuta da un'adeguata informazione sui problemi della mobilità a cura della Provincia, anche attraverso le politiche ed il processo di comunicazione.

Comunicazione relazionale

- 1) Il concetto di ‘comunicazione’ a cui fa riferimento il PTPG della provincia di Rieti non coincide con la trasmissione di informazioni da un emittente a uno o più riceventi, volta a persuadere questi ultimi circa un ‘significato’ preesistente rispetto all’interazione comunicativa, bensì con il processo con cui *si stabiliscono legami* fra entità differenti, nel corso del quale *il significato si genera dall’interazione tra emittente e ricevente*.
- 2) Gli atti comunicativi *relazionali* che si producono nel corso del *processo di comunicazione* connesso al processo di pianificazione provinciale equivalgono allo *stabilirsi di un legame* tra soggetti e tra soggetti e ambiente.

TITOLO I STRUTTURA E ASSUNTI

Articolo 2 Contenuti tematici e propositivi

1. Il PTPG nel suo complesso, rappresenta lo strumento di indirizzo territoriale a cui si deve riferire e rendere compatibile, previo parere di conformità, ogni trasformazione del territorio.

Nei rapporti con gli strumenti di programmazione e pianificazione di diverso livello e contenuto tematico, il PTPG provinciale agisce secondo il principio di sussidiarietà, per come espresso all’Art. 3.

I contenuti del PTPG riguardano i compiti propri in materia di pianificazione e gestione del territorio attribuiti alla Provincia dalla legislazione nazionale (D.Lgs.267/00 ex L.142/90) unitamente ai compiti provinciali previsti nella stessa materia della legislazione regionale (L.R. 14/99 e successive integrazioni), dagli adempimenti richiesti dalla L.R. 38/99 “Norme sul governo del territorio” e successive modifiche, dal Piano Territoriale Regionale Generale (PTRG), dal Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR) e dai piani di settore regionali.

Detti compiti delimitano il campo d’interessi provinciali oggetto del presente Piano.

2. In particolare il PTPG:

- a. orienta l’attività di governo del territorio della Provincia e dei Comuni singoli o associati e delle Comunità Montane;
- b. costituisce, nel proprio ambito territoriale, specificazione ed attuazione delle previsioni contenute nel Piano Territoriale Regionale Generale (PTRG), così come integrato dal Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR) e nei piani e programmi settoriali regionali;
- c. costituisce condizione di sintesi, verifica e coordinamento degli strumenti della programmazione e pianificazione settoriale provinciale nonché di quelli della programmazione negoziata e di indirizzo della loro elaborazione;
- d. costituisce, assieme agli strumenti di programmazione e pianificazione territoriale regionale, il parametro per l’accertamento di compatibilità degli strumenti della pianificazione urbanistica comunale e di quelli della programmazione negoziata;
- e. si pone come riferimento impegnativo per le iniziative di concertazione, copianificazione e negoziazione interistituzionale delle decisioni europee, nazionali, regionali e locali che abbiano rilevanza sul territorio provinciale.

3. Il PTPG è redatto secondo l’art. 20 del D.Lgs. 267/2000 (ex art. 15 della L.142/90) e secondo gli art.li da 18 a 26 della L.R.38/99 e successive modificazioni, con contenuti di piano territoriale di coordinamento.

Il piano inoltre ha valenza paesistico-ambientale ai sensi ed agli effetti dell’art. 145 del D.Lgs. 42/2004 (ex L. 1497/39 e della L. 431/85) per quanto non previsto dai relativi strumenti regionali vigenti e nei limiti del campo d’interessi provinciali di cui all’art. 2.1.

4. I contenuti tematici del piano definiti nel Titolo II e le presenti norme sono organizzati in: Quadri di riferimento generale, sistemi territoriali, servizi e politiche:

Quadro di riferimento Ambientale

- strategie ed azioni per l’ambiente (la montagna, il sistema delle acque, i paesaggi agrari)
- difesa e sicurezza del territorio e delle acque;
- ambiti e regimi di tutela ambientale, vigenti e segnalati;
- tutela paesistica, beni vincolati ai sensi del D.Lgs. 42/2004 (ex L. 1497/39 e L. 431/85);
- la costruzione storica del territorio e del paesaggio, beni e percorsi storici;
- territorio agricolo produttivo e paesaggi rurali;

Sistema territoriale insediativo

- aspetti morfologici dell'organizzazione insediativa;
- rapporto insediamento-ambiente;
- sistema insediativo nelle sue componenti produttiva, funzionale e dei servizi;
- accessibilità e rapporto tra insediamento e infrastrutture.

Sistemi produttivi locali (SPL)

- Sistemi produttivi locali per la valorizzazione delle risorse agricole e zootecniche;
- Sistemi produttivi locali per la valorizzazione economica del patrimonio ambientale a fini fruitivi e turistici;
- Sistemi produttivi locali per la valorizzazione delle capacità manifatturiere.

Servizi superiori e reti di servizi locali

- poli terziari polifunzionali di livello provinciale;
- poli terziari di riferimento per i sistemi produttivi locali;
- poli di servizio locale alla popolazione;
- servizi in forma di "rete".

Politiche per la mobilità

- itinerari viari di interesse nazionale e regionale;
- rete ferroviaria di interesse nazionale e regionale;
- rete di trasporto pubblico locale, provinciale, regionale;
- rete viaria di base della provincia.

Politiche per la comunicazione

- Strategie ed azioni per la comunicazione;
- SIT (Sistema informativo territoriale)

Articolo 3 Principio di sussidiarietà

La Provincia di Rieti assume, nell'ambito del processo di pianificazione, il principio di sussidiarietà, ed accetta in questo senso le determinazioni dell'Unione Europea. Secondo quanto stabilito dall'Unione Europea, il principio di sussidiarietà è volto a garantire che le decisioni prese siano quanto più possibile vicine al cittadino, verificando costantemente che l'azione da intraprendere a livello comunitario sia giustificata rispetto alle possibilità offerte a livello nazionale, regionale, locale. Concretamente, per le questioni che non sono di sua esclusiva competenza, l'Unione interviene soltanto se la propria azione è da considerarsi più efficace rispetto ad un'azione intrapresa a livello nazionale, regionale o locale. Il principio di sussidiarietà è strettamente legato ai principi di proporzionalità e di necessità, secondo cui l'azione dell'Unione non può andare al di là di quanto è necessario per il conseguimento degli obiettivi del trattato. Il Consiglio europeo di Edimburgo del dicembre 1992 ha stabilito gli elementi fondamentali della nozione di sussidiarietà nonché le linee direttrici per l'interpretazione dell'articolo 3B che accoglie la sussidiarietà nel trattato dell'Unione europea. Le conclusioni del Consiglio sono contenute in un protocollo relativo al principio di sussidiarietà, allegato al trattato istitutivo della Comunità europea dopo l'entrata in vigore del trattato di Amsterdam: "Il protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità codificherà gli orientamenti definiti dal Consiglio europeo di Edimburgo e attribuirà loro un valore normativo. Gli Stati membri potranno così formalizzare i seguenti aspetti relativi alla sussidiarietà:

- la sussidiarietà è un concetto dinamico che consente di variare il livello al quale è più opportuno agire in funzione delle circostanze;
- ogni proposta di atto legislativo sarà corredata di una dichiarazione sul suo impatto in termini di applicazione del principio di sussidiarietà;
- la forma dell'azione comunitaria dovrà essere quanto meno possibile vincolante, compatibilmente con un soddisfacente conseguimento dell'obiettivo voluto (a parità di condizioni, andranno preferite le direttive ai regolamenti);

- il principio di sussidiarietà non rimette in questione le competenze conferite alla Comunità dal trattato, quali interpretate dalla Corte di giustizia.”

La condizione principale per avviare un'azione comunitaria è chiaramente enunciata all'articolo 3B, secondo comma, del trattato che istituisce la Comunità europea: “gli obiettivi dell'azione prevista non possono essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri e possono dunque, a motivo delle dimensioni o degli effetti dell'azione in questione, essere realizzati meglio a livello comunitario”.

Il protocollo propone tre principi guida in base ai quali valutare se è soddisfatta la suddetta condizione:

- “il problema in esame presenta aspetti transnazionali che non possono essere disciplinati in maniera soddisfacente dagli Stati membri;
- l'azione dei soli Stati membri o la mancanza di un'azione comunitaria contravverrebbe alle prescrizioni del trattato;
- l'azione a livello comunitario produrrebbe evidenti vantaggi.”

Articolo 4 Ruolo programmatico della provincia. Efficacia e procedimenti

1. La Provincia esplica le competenze in materia di pianificazione territoriale conferite dalle leggi nazionali e regionali attraverso decisioni ed azioni che devono comunque essere aderenti alle presenti norme. Tale ruolo comporta scelte politiche ed amministrative di diversa natura atte a governare, secondo il *principio di sussidiarietà*, le dinamiche territoriali dell'ambito provinciale e viene esplicato attraverso la più stretta interazione tra la Provincia, gli altri soggetti istituzionali ed i soggetti che a vario titolo esprimono le istanze della collettività locale. Le linee di azione progettuale programmatiche sono allegate ad ogni singolo P.d.T. La programmazione degli interventi ha carattere pluriennale.

I progetti e le linee di azione sono desunti dalle disposizioni strutturali ed in essi vengono individuate le relative fonti di finanziamento; per la loro realizzazione la Provincia promuove intese ed accordi con altri Enti interessati. Il programma delle opere deve risultare coerente con il Piano Triennale delle Opere Pubbliche e con la Programmazione di Bilancio.

Ai fini della formazione del Programma delle opere dovranno essere valutate prioritariamente le azioni orientate alla difesa e sicurezza del Territorio, alla valorizzazione del territorio agricolo e dei paesaggi rurali, alla salvaguardia dei caratteri storici e paesaggistici del territorio, alla attivazione e promozione dei sistemi turistici locali, al sistema della mobilità, alla integrazione dell'A.S.I. con i sistemi coinvolti.

Le disposizioni programmatiche vengono individuate nel corrispondente P.d.T. allegato “Linee di azione progettuale”.

2. Il PTPG ha efficacia nei confronti di ogni decisione di programmazione, trasformazione e gestione del territorio, da parte di soggetti pubblici o privati, che investa il campo degli interessi provinciali di cui all'art. 1.

In particolare, il PTPG ha efficacia nei confronti dei piani, programmi e progetti generali e settoriali di iniziativa della Provincia e delle Comunità Montane e nei confronti degli strumenti urbanistici e delle determinazioni dei Comuni che comportino trasformazioni del territorio. (P)

3. Le determinazioni del PTPG sono espresse attraverso direttive e prescrizioni/vincoli già descritte nelle “Generalità”:

- le direttive (o indirizzi) costituiscono norme impegnative di orientamento dell'attività di pianificazione e programmazione della Provincia, dei Comuni, nonché degli altri soggetti interessati dal presente Piano. Gli strumenti generali ed attuativi di pianificazione e di programmazione di detti soggetti e le varianti degli stessi provvedono ad una loro adeguata interpretazione, specificazione ed applicazione alle realtà locali interessate, assicurandone il conseguimento;
- le prescrizioni e vincoli costituiscono norme direttamente cogenti dall'adozione del PTPG ed automaticamente prevalenti nei confronti di qualsiasi strumento di pianificazione generale o di attuazione della pianificazione e di programmazione provinciale e comunale o di attività di trasformazione del territorio.

Le prescrizioni riguardano gli adempimenti, i vincoli riguardano le inibizioni stabilite dal piano.

4. I contenuti propositivi del PTPG, espressi nelle norme e nei grafici, hanno efficacia di direttive; le prescrizioni e vincoli sono indicati nelle presenti norme di attuazione con la lettera. (P)

5. Il PTPG ha efficacia fino agli aggiornamenti ed alle variazioni di cui all'art. 22 della L.R. 38/99. Le prescrizioni/vincoli urbanistici di iniziativa provinciale che comportino inedificabilità hanno efficacia a tempo determinato, per la durata di cinque anni (cfr. art. 24 L.R.38/99). (P)

6 Gli Habitat Prioritari di interesse comunitario (Direttiva 92/43/CEE), di cui all'art. 26, presenti nei SIC ricadenti nelle Aree Core della Rete Ecologica Provinciale, sono considerati previsioni strutturali del PTPG con validità (P) di invariante ambientali a tempo indeterminato, ai sensi del comma 3, art. 3 della L.R. 38/99.

Per detti beni e relativa normativa non è consentita alcuna variante, né con procedura ordinaria né con procedure accelerate (art.34 D.Lgs. 267/2000).

7. I Piani di settore e territoriali sub-provinciali d'iniziativa provinciale e gli strumenti urbanistici dei Comuni, nonché i Piani pluriennali di sviluppo socio-economico delle Comunità Montane sono tenuti (P) a revisione di adeguamento alle direttive e prescrizioni e vincoli del PTPG per le parti non compatibili con il PTPG stesso, a cura dei rispettivi Enti responsabili, entro il termine di 2 anni dalla pubblicazione sul B.U.R. del PTPG. Gli Enti Responsabili provvedono all'adeguamento degli Strumenti Urbanistici Generali secondo le modalità indicate all'art. 33 della L.R. 38/99 e producendo:

- una relazione di sintesi degli indirizzi dello vigente ed il suo stato di attuazione;
- gli elaborati di adeguamento al PTPG;
- una relazione esplicativa delle compatibilità dello strumento urbanistico adeguato con il PTPG.

8. Le previsioni insediative ed infrastrutturali dei PRG vigenti alla data di adozione del PTPG, nonché quelle dei PRG adottati e delle varianti ai PRG adottati, controdotti e trasmessi alla Regione entro la stessa data, come confermate dalle successive determinazioni regionali, sono fatte salve e recepite dal PTPG.

9. Le previsioni del PTPG inerenti beni appartenenti al demanio pubblico ed al patrimonio indisponibile dello Stato sono oggetto, di volta in volta, di accordo con le amministrazioni dello Stato interessate. (P)

Le previsioni del PTPG costituiscono base di riferimento per i pareri e le intese di cui all'art.81, commi 2,3,4 del D.P.R. 616/77, per quanto d'interesse provinciale. Le previsioni del PTPG che interagiscono con decisioni più generali regionali o di Enti pubblici settoriali sovraordinati e con altre Province limitrofe sono oggetto, ai fini dell'attuazione del piano, di intese e convenzioni ai sensi del D.Lgs 267/2000 (ex L.142/90).

10. Le varianti alle disposizioni di carattere prescrittivo del PTPG, conseguenti a progetti che ricorrano per l'approvazione a procedure accelerate quali conferenze di servizi, programmi integrati di intervento, programmi di recupero urbano, P.R.U.S.S.T., Patti Territoriali ed altri strumenti di programmazione negoziata, sono soggette (P) alle ordinarie procedure di variante disciplinate dall'art. 22 della L.R. 38/99.

11 I contenuti del PTPG sono espressi attraverso disposizioni strutturali e programmatiche, secondo l'art. 20 della L.R. 38/99. Le disposizioni strutturali stabiliscono l'assetto programmatico a medio termine, morfologico, funzionale e relazionale del territorio provinciale e i relativi obiettivi e strategie operative; in particolare:

- a. il quadro delle azioni strategiche, che costituiscono il riferimento programmatico per la pianificazione urbanistica;
- b. i dimensionamenti per gli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica subprovinciali, nel rispetto dei criteri e degli indirizzi regionali di cui all'art.9 della L.R. 38/99;
- c. le prescrizioni di ordine urbanistico-territoriale necessarie per l'esercizio delle competenze della provincia.

12. Le disposizioni programmatiche del PTPG stabiliscono le modalità ed i tempi di attuazione delle disposizioni strutturali e specificano in particolare:

- a. gli interventi relativi ad infrastrutture e servizi da realizzare prioritariamente;
- b. le stime delle risorse pubbliche da prevedere per l'attuazione degli interventi previsti;
- c. i termini per l'adozione e l'adeguamento degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica subprovinciali.

Le disposizioni programmatiche sono allegate alle presenti norme; tutte le altre determinazioni del PTPG devono intendersi come strutturali.

Articolo 5 Strumenti di specificazione e attuazione concertata del Piano e i “programmi complessi”

1. La Provincia approfondisce, specifica ed attua in forma concertata i contenuti propositivi del PTPG attraverso i seguenti strumenti:

- a. Programma triennale di cui all'art. 20 del D.Lgs. 267/2000 (ex art. 15, L.142/90) relativo alla scelta e temporalizzazione degli interventi attuativi delle disposizioni programmatiche del PTPG, in correlazione con la programmazione di bilancio e di settore;
- b. Piani di settore, relativi a tematiche specialistiche;
- c. Piani territoriali subprovinciali, con valore di P.T.C., relativi a parti del territorio provinciale;
- d. Progetti (progetto ambientale di recupero, progetto ambientale tematico, progetto ambientale integrato, progetti/operazioni unitarie di riordino insediativo, etc.) di iniziativa provinciale relativi alla definizione di interventi di tutela, recupero e valorizzazione ambientale e del paesaggio, insediativa ed infrastrutturale,

- circoscritti nei luoghi, nei temi e nel tempo, verificati nella fattibilità e sostenibilità, negli effetti e nei soggetti operativi;
- e. Programmi complessi o integrati di varia natura d'interesse sovracomunale, promossi in attuazione di provvedimenti e programmi dell'Unione Europea, nazionali e regionali o a seguito della programmazione negoziata, di alto valore culturale e finalizzati alla tutela e riqualificazione sostenibile del territorio provinciale;
 - f. Programmi di fattibilità per la valutazione preventiva e l'indirizzo degli interventi;
 - g. Progetti di ricerca finalizzati ad aggiornare e a incrementare la conoscenza del territorio provinciale a fini operativi.
2. Gli strumenti di cui al precedente comma utilizzano le procedure di formazione ed approvazione previste dalla legislazione regionale. (P)
 3. La Provincia in collaborazione con i Comuni e le Comunità Montane, sulla base di programmi coerenti con le direttive del PTPG, promuove o coordina nonché realizza sul territorio opere di rilevante interesse provinciale.
 - Per concertare la formazione e l'attuazione degli strumenti e interventi di cui ai precedenti punti e più in generale, per svolgere l'azione di promozione e coordinamento per l'attuazione delle previsioni del piano presso soggetti pubblici e privati, la Provincia utilizza gli strumenti offerti dalla legislazione nazionale e regionale, contratti ed intese di programma, conferenze di servizi, convenzioni, società di trasformazione urbana, forme per la gestione associata dei servizi, nonché le altre forme di collaborazione tra enti o in partenariato con privati, privilegiando quelle previste dalle presenti norme.
 4. La Provincia attiva la concertazione con i Comuni e le Comunità Montane, in riferimento ai progetti di territorio individuati dal Piano ai fini dell'attuazione del PTPG in forma coordinata con la pianificazione locale e settoriale. (P)
 5. Per l'attuazione del PTPG, la Provincia sviluppa con continuità il metodo e le procedure partecipative e di condivisione con i soggetti sociali, economici, le istituzioni e le associazioni di base provinciali e locali, già adottati per la formazione del piano. Essa si avvale, a questi fini, dell'Agenda 21 Locale della Provincia di Rieti e promuove, d'intesa con questa, forum e gruppi di lavoro tematici per lo sviluppo sostenibile.

Per *Programmazione negoziata* si intende il complesso di scelte che Amministrazioni e soggetti sociali, in concorso tra loro, assumono in modo congruente agli obiettivi ed alle indicazioni poste dall'Unione Europea o dallo Stato italiano. Tali scelte devono essere effettuate seguendo specifiche procedure interattive (a volte definite "concertative"), come condizione per l'erogazione di finanziamenti ed altre modalità di sostegno, o per l'attuabilità di specifiche azioni od opere. In particolare, l'Unione Europea elabora con cadenza poliennale la sua politica di programmazione economico-finanziaria, individuando anche l'entità e i canali di erogazione di fondi di sostegno per ambiti territoriali o contesti economici considerati "critici". Lo Stato italiano ha definito una serie di forme negoziate d'intervento, con diversi obiettivi, aree di applicabilità, risorse finanziarie, soggetti coinvolti, referenti istituzionali (ad esempio, Accordi di programma, Contratti d'area, Patti territoriali). La Programmazione negoziata si esplica quindi attraverso specifici "strumenti", ognuno dei quali è caratterizzato da una specifica procedura attuativa. Queste procedure d'intervento possono produrre effetti anche potenti sulle dinamiche insediative e sui caratteri ambientali.

Con la dicitura "*programmi complessi*" si fa riferimento a tutti gli strumenti di intervento sul territorio e la città, resi disponibili da numerosi atti legislativi dello stato, che non si inquadrano nella strumentazione canonica prevista dalla attuale legge urbanistica (ad esempio: Programmi integrati d'intervento – PII, programmi di recupero urbano – PRU, programmi di riqualificazione urbana – PRiU, contratti di quartiere – CdQ, Programmi di riqualificazione urbana e di sviluppo sostenibile del territorio – PRUSST). Anche per questi strumenti sono definite specifiche procedure attuative; ed anche in questi casi l'incidenza sulle trasformazioni insediative ed ambientali può essere notevole.

Articolo 6 Misure di salvaguardia

A decorrere dalla data di adozione del PTPG, ai sensi dell'articolo 25 della L.R. 38/99 e fino all'adeguamento dei piani urbanistici generali dei comuni al PTPG, si applicano (P) le misure di salvaguardia di cui alla legge 3 novembre 1952, n°1902 e successive modificazioni. A seguito delle misure di salvaguardia le norme del PTPG di carattere prescrittivo sono immediatamente operanti; le norme di carattere direttivo divengono operanti in corrispondenza di varianti ai PUCG vigenti o in sede di redazione di nuovi PUCG o di adeguamento degli stessi al PTPG.

Articolo 7 L'Ufficio di piano

La Provincia costituisce in forma permanente l'Ufficio di piano, dotandolo delle strutture, delle attrezzature e delle risorse necessarie per il suo funzionamento.

L'Ufficio di piano, sviluppa (anche in relazione al progetto di comunicazione di cui all'art. 44) la comunicazione e la collaborazione esterne ed interne con tutte le componenti della struttura amministrativa, anche attraverso appositi supporti informativi.

L'Ufficio di piano sviluppa le proprie attività di:

- coordinamento delle politiche e delle iniziative dell'Amministrazione Provinciale in funzione del processo di pianificazione in corso e dei Progetti di territorio in particolare;
- comunicazione interattiva tra i soggetti esterni, singoli o associati, istituzionali e non, e la rete interna della struttura amministrativa;
- attivazione e sviluppo dei contesti di interazione progettuale connessi al processo di pianificazione in corso ed, in particolare, ai Progetti di territorio, anche attraverso l'organizzazione di specifici gruppi di lavoro composti da soggetti interni ed esterni all'Amministrazione Provinciale; -sostegno alla capacità progettuale diffusa sui temi territoriali e le forme connesse di partecipazione ed elaborazione progettuale;
- correlazione tra le iniziative connesse agli strumenti di programmazione negoziata (Patti territoriali, Accordi di programma, Contratti d'area, ecc.), i programmi/progetti di iniziativa comunitaria (ed i soggetti ad essi connessi: GAL, ecc.) ed il processo di pianificazione in corso ed, in particolare, i Progetti di territorio;
- collaborazione alla redazione dei POR relativi ai diversi fondi strutturali dell'Unione Europea, sulla base delle indicazioni del processo di pianificazione in corso e dei progetti di territorio in particolare.
- provvede alla predisposizione dell'istruttoria e dei pareri in ordine alle funzioni di competenza della provincia, in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica ed all'attestazione delle compatibilità degli strumenti sub provinciali con il PTPG con il coinvolgimento del Comitato Tecnico di Valutazione.
- il Comitato Tecnico di Valutazione verrà istituito con apposito atto deliberativo.

Articolo 8 Coordinamento tra pianificazione provinciale e pianificazione locale

I rapporti tra pianificazione provinciale e pianificazione locale (in particolare, dei Comuni e delle Comunità Montane), ed il loro coordinamento, saranno sviluppati secondo i seguenti criteri:

- 1 Modalità fondamentale per il coordinamento tra il processo di pianificazione territoriale provinciale e quello locale è l'interazione in forma collaborativa e preventiva dei soggetti interessati, nell'ambito del più generale processo di interazione progettuale e di comunicazione; ciò anche al fine di coordinare le indicazioni proprie dei rispettivi strumenti di pianificazione.
- 2 Tale interazione dovrà avvenire nella logica del principio di sussidiarietà e, quindi, nel rispetto delle specifiche autonomie istituzionali e di azione.
- 3 Per sviluppare tale interazione la Provincia promuove appositi incontri coordinati dall'Ufficio di piano.
- 4 La Provincia, anche attraverso la costituzione del SIT provinciale fornisce un supporto di sostegno alla pianificazione locale, soprattutto nei contesti in cui le realtà locali hanno debole strutturazione e ridotte dimensioni demografiche.
- 5 In particolare, la Provincia favorisce il coordinamento dei diversi processi di pianificazione locale, sia nei contesti dove già esistono Unioni di Comuni o altre forme associative similari, sia dove tale coordinamento è motivato dalla necessità di integrazione tra le politiche territoriali locali, sia dove le realtà locali hanno debole strutturazione e ridotte dimensioni demografiche.
- 6 La Provincia promuove e favorisce lo sviluppo di un processo di pianificazione finalizzato alla definizione di criteri ed indicatori per l'insediamento rurale più dettagliati.
- 7 La Provincia effettua la verifica di compatibilità dei piani urbanistici comunali al PTPG, come previsto dall'Art. 33 della L.R. 38/99. Tale procedimento di verifica si sviluppa all'interno del processo di interazione preventivamente avviato e per il quale è attivato il *Comitato Tecnico di Valutazione* di cui sopra. La verifica è effettuata nei confronti di tutti i contenuti del presente PTPG ed, in particolare, delle indicazioni contenute nei Progetti di territorio. Costituiscono riferimento essenziale le *indicazioni e criteri progettuali per lo sviluppo del sistema insediativo e per la pianificazione comunale/locale*, contenute nei Progetti di territorio. (P)

TITOLO II

QUADRI DI RIFERIMENTO GENERALE, SISTEMI TERRITORIALI SERVIZI E POLITICHE

Contenuti tematici (art. 2)

Quadro di Riferimento Ambientale

Articolo 9 Politiche per la produzione ambientale

La Provincia riconosce che ogni attività umana ha ripercussioni sul mondo bio-fisico circostante e ne è a sua volta condizionata. E' necessario guidare il processo di interrelazione tra uomo e ambiente in maniera tale da perseguire uno sviluppo sostenibile che soddisfi le esigenze attuali senza compromettere per le generazioni future la possibilità di soddisfare le proprie. A ciò contribuisce anche una politica di rafforzamento del rapporto identitario tra società ed ambiente. La Provincia dunque adotta, nelle sue scelte programmatiche e nella sua attività, l'obiettivo di favorire la dinamica di relazioni economiche, culturali, sociali, capaci di mantenere viva l'identità ambientale del territorio reatino in un quadro di sviluppo sostenibile. La realizzazione di uno sviluppo e di una produzione di ambiente sostenibile richiede anche un impegno ed un'azione collettiva. Tutto questo non può essere semplicemente prescritto attraverso un piano ma deve presupporre un'attività permanente di costruzione del territorio in cui diverse strutture possano essere coinvolte sinergicamente in un gioco costruttivo e cooperativo. La Provincia intende favorire e guidare questo processo di "costruzione collettiva" orientando gradualmente le attività umane e lo sviluppo verso forme sostenibili, promuovendo l'integrazione delle politiche ambientali con le altre politiche e riconoscendo nella partnership e nella condivisione delle responsabilità di diversi soggetti pubblici e privati i presupposti imprescindibili per l'avvio di questo grande cantiere di produzione ambientale.

La Provincia individua quindi alcuni obiettivi e linee di azione centrali per l'avvio di un progetto di sviluppo locale sostenibile, e si adopera per aprire un processo di produzione ambientale, sapendo che esso potrà svilupparsi solo nel tempo attraverso il diretto coinvolgimento, su diversi piani e livelli, dei diversi soggetti locali, e attraverso una molteplicità di azioni, procedure e progetti che dovranno scaturire dall'imprevedibile creatività di tutti coloro che vorranno partecipare al suo stesso svolgimento. A tale scopo, la Provincia:

- svolge un'attività di regia e di coordinamento, favorendo l'integrazione delle diverse forme di adesione volontaria che si costruiranno attorno agli obiettivi e ai progetti individuati; -opera per costruire dispositivi di comunicazione, di informazione e di scambio;
- si adopera per istituire tavoli di confronto e di discussione fra i diversi soggetti e attori; -svolge attività di supporto e di consulenza per gli operatori pubblici e privati affinché le diverse competenze, i saperi, le progettualità, le istituzioni e gli enti, le strutture educative, culturali, sociali, economiche e produttive che interagiscono sul territorio, possano lavorare sinergicamente, sfruttando anche le opportunità offerte dalle forme di finanziamento nazionali e internazionali, al fine di cooperare all'evoluzione del progetto individuato.

Articolo 10 Strategie per l'ambiente. I "Quadri di riferimento generale"

La lettura della configurazione fisico - geografica e la ricostruzione evolutiva dei processi storici di interrelazione che hanno portato a determinare l'attuale identità di questo contesto consente di individuare i seguenti temi ambientali, rispetto ai quali si orientano le strategie e le azioni di piano per l'ambiente:

- la montagna
- il sistema delle acque
- i paesaggi agrari.

Il Piano Territoriale Provinciale Generale, al fine di consolidare il processo di interazione già avviato su questi temi, definisce per ognuno di essi i *Quadri di riferimento generale*, in cui vengono specificati gli indirizzi, gli obiettivi attorno a cui orientare le azioni e gli interventi di tutela e di progetto. Per ogni tema individuato il *Quadro di riferimento generale*, pur delineando uno sfondo comune di principi e di obiettivi da raggiungere, costituisce una sorta di contenitore aperto in cui potranno trovare spazio le idee, i progetti e le risorse che nel tempo potranno scaturire dalla creatività di tutti coloro che vorranno partecipare alla costruzione del "grande cantiere

ambientale”. Obiettivo dei *Quadri di riferimento* non è fornire un progetto già confezionato, ma piuttosto quello di dare spazio a forme di autoorganizzazione che potranno nascere dal basso attraverso il coinvolgimento di diversi attori interessati, mediante la costituzione di forme diverse di partenariato cooperativo fra diversi soggetti istituzionali, strutture pubbliche e private, associazioni, imprenditori. Questi *Quadri di riferimento* costituiscono quindi lo “sfondo” da cui attivare progetti integrati e sinergici, che potranno riguardare sia la tutela o la valorizzazione di particolari contesti, sia reti di iniziative riguardanti tematiche più generali e trasversali per l'intero territorio, sia azioni non direttamente incidenti sull'assetto fisico, ecologico o funzionale, ma riguardanti invece aspetti organizzativi o informativi. I progetti, che potranno essere portati avanti da singoli e privati, potranno concretizzarsi in una sorta di contratti, (protocolli di intesa, accordi di programma, patti territoriali) in cui i diversi partner potranno accordarsi e, sulla base del rispetto dei principi individuati dal piano, fissare più specificamente gli obiettivi da raggiungere, definire e indirizzare le azioni da condurre e le misure da adottare per mettere in opera gli obiettivi prefissati. Vengono di seguito presentati i *Quadri di riferimento generale* per ognuno dei tre temi sopra indicati. Tali Quadri costituiscono la cornice entro cui vengono elaborati ed avviati i Progetti di territorio; lo sviluppo dei Progetti stessi ne produrrà altresì successive revisioni.

Quadro di riferimento per la montagna reatina

La centralità del sistema montano

La montagna assume nel contesto reatino un ruolo di grande centralità. In essa si concentra un ricco patrimonio di biodiversità strettamente correlato all'azione millenaria dell'uomo che ha sedimentato in questo contesto un patrimonio di segni, manufatti, di usi, espressione di una cultura e di una territorialità altamente originali. L'intero sistema montano, come mostra la presenza di un elevato numero di aree protette, costituisce un indispensabile rifugio e habitat per molte specie animali e vegetali minacciate. L'intera dorsale, un tempo al centro di importanti flussi di transito e di interazione e di scambio, versa oggi in uno stato di degrado. L'esodo dai paesi della montagna e la crisi che investe i settori dell'economia montana hanno determinato un complessivo spopolamento che ha immediate conseguenze sugli assetti ambientali e le strutture del paesaggio. Il degrado e l'erosione dei suoli, l'abbandono diffuso dei nuclei e dei manufatti strettamente legati all'attività agricola-pastorale, della rete minuta della viabilità costituiscono i segnali di una crisi profonda: con la rottura dei rapporti che legavano saldamente la società alla natura, l'uomo alla terra, si è spezzato quel ciclo che legava la produzione alla manutenzione delle risorse, con il rischio oggi di minare gli stessi equilibri ambientali.

Una strategia per il rilancio delle aree montane

La salvaguardia delle risorse montane richiede pertanto non un intervento di “musealizzazione” o di conservazione passiva di semplici pezzi di territorio, attraverso l'istituzione di singole aree protette, ma una strategia complessa capace di avviare, insieme ad una politica di attenta salvaguardia delle risorse ambientali, un processo di riequilibrio territoriale. L'attuale quadro istituzionale consente di assumere la montagna come laboratorio dove sperimentare un progetto concreto di valorizzazione e di promozione della straordinaria ricchezza umana, culturale e naturale presente in questo contesto, prevedendo azioni coordinate in grado di realizzare l'obiettivo del riequilibrio territoriale centrato sull'uso sostenibile delle risorse naturali e territoriali.

Obiettivi

Finalità generale di questa strategia è ridefinire, nell'ambito di un nuovo contesto di relazioni, un più incisivo ruolo territoriale per la montagna reatina. La montagna può riacquistare un nuovo ruolo di centralità riprendendola sua antica funzione di spazio di produzione ambientale, di salubrità e di vita, ma anche reinventando la sua vocazione di luogo di interazione e di scambio. Nell'ambito del territorio dell'Italia centrale, dove sono ormai in atto generalizzati modelli e comportamenti urbani di uso del territorio, questa strategia mira a far sì che la montagna, regno della “natura naturale”, degli spazi vuoti e silenti contrapposti ai densi sistemi insediativi urbani, proprio per il suo carattere di complementarità ma soprattutto in quanto vera e propria fabbrica di produzione di aria, acqua e suolo - risorse necessarie e vitali, per la sopravvivenza stessa della città - possa offrire una concreta risposta non solo al bisogno “di salute”, ma anche al desiderio di calma, di silenzio, di sacralità che caratterizza l'uomo urbano contemporaneo. Anziché omologare l'ambiente montano alle dimensioni imposte dal dominio dei tempi veloci della città, questa strategia punta ad esaltare il potenziale di diversità della montagna. La montagna deve diventare il territorio dei tempi lenti, in cui sperimentare un intimo contatto con le vette, i boschi, le acque e le sorgenti, il nuovo “santuario della natura” in cui preservare i processi ecologici che garantiscono la vitalità degli ecosistemi, il luogo dello scambio e dell'incontro fra le comunità dei diversi versanti, ma anche uno spazio in cui l'uomo possa vivere sperimentando creativamente nuove economie e culture capaci

di integrarsi e di armonizzarsi con la risorsa ambiente. Per il raggiungimento di tale finalità, la Provincia favorisce interventi, azioni e progetti che operino in aderenza ai seguenti obiettivi specifici:

- a) Rispettare e promuovere il riconoscimento e la continuità dell'identità culturale e sociale delle comunità locali, e assicurarne le risorse vitali di base, in particolare gli insediamenti e lo sviluppo economico compatibili con l'ambiente, favorendo la comprensione reciproca e le relazioni di collaborazione tra le diverse comunità.
- b) Ridurre il degrado quantitativo e qualitativo del *suolo*, in particolare impiegando tecniche di produzione agricola e forestale che rispettino i caratteri ecologici del suolo, anche limitando l'erosione e l'impermeabilizzazione dei suoli.
- c) Conservare o ristabilire la qualità naturale delle *acque* e dei sistemi idrici, in particolare salvaguardandone la qualità, realizzando opere idrauliche compatibili con la natura e sfruttando l'energia idrica in modo da tenere parimenti conto degli interessi della popolazione locale e dell'interesse della conservazione dell'ambiente.
- d) Proteggere l'*ambiente naturale* in modo da garantire stabilmente l'efficienza degli ecosistemi, la conservazione della flora e della fauna e dei loro habitat, la capacità rigenerativa e la continuità produttiva delle risorse naturali.
- e) Conservare, rafforzare e ripristinare le funzioni del *bosco*, in particolare quella protettiva, migliorando la resistenza degli ecosistemi forestali, in particolare attuando una silvicoltura adeguata alla natura e impedendo utilizzazioni che possano danneggiare i boschi, tenendo conto delle condizioni economiche più difficoltose della regione montana.
- f) Assicurare al contempo, nell'interesse della collettività, la produzione agro-alimentare e la gestione del paesaggio rurale, promuovendo una agricoltura economicamente valida, adeguata ai luoghi e in armonia con l'ambiente.
- g) Sviluppare le attività turistiche e del tempo libero in armonia con le esigenze ecologiche, ambientali e sociali, anche con l'ottimizzazione di impianti sportivi (comma 5, art. 36, PTPR adottato)
- h) Sviluppare le economie locali, anche favorendo una reinterpretazione in chiave nuova degli usi civici di uso sociale ed economico delle risorse ambientali, attraverso la reinvenzione di economie legate al bosco, alle attività agro-pastorali, alle forme dell'artigianato locale ma anche attraverso lo sviluppo di nuove economie immateriali.
- i) Favorire il recupero e manutenzione del patrimonio storico, culturale e paesaggistico, promuovendo, nel rispetto della specificità dei luoghi, il riuso e la reinterpretazione progettuale della trama insediativa storica, dei manufatti legati all'attività agro-silvo-pastorale, del reticolo della viabilità minore, delle strutture e degli assetti fisici dei paesaggi; ciò anche attraverso la sperimentazione di tecnologie innovative.
- l) Incentivare programmi integrati di studio e di ricerca in campo naturalistico, storico, antropologico sui vari aspetti dell'ambiente fisico e sociale del territorio montano e contribuirne a socializzarne e a diffonderne i risultati.
- m) Favorire le attività di *formazione, cooperazione e scambio* fra comunità locali, enti, istituzioni e centri di ricerca interni o esterni al contesto territoriale, al fine di accrescere, mediante interventi di assistenza e supporto, la capacità progettuale degli operatori pubblici e privati che operano nell'ambito dello sviluppo locale montano.
- n) Favorire forme di produzione, distribuzione e utilizzazione dell'*energia* che rispettino la natura e il paesaggio, e promuovere misure di risparmio energetico.
- o) Assicurare la raccolta ed il riciclaggio e il trattamento dei *rifiuti* in maniera adeguata alle specifiche esigenze topografiche, geologiche e climatiche dell'area montana, promuovendo anche azioni di sensibilizzazione relative all'"economia dei rifiuti".

Gli attori

L'elaborazione di questa strategia complessiva e il raggiungimento di questi obiettivi potrà avvenire solo attraverso l'applicazione di un approccio che privilegi l'integrazione dei diversi settori, il rafforzamento di forme di partenariato a tutti i livelli e il riconoscimento dell'importanza e la maggiore diffusione di una progettualità dal basso. La Provincia si impegna a promuovere a questo proposito la costruzione di un tavolo comune in cui i diversi soggetti si adoperino per rilanciare, in una nuova chiave ed in una nuova prospettiva, un grande progetto culturale, sociale e produttivo per tutta l'area montana e a sostenere i diversi progetti che, in congruenza con gli obiettivi e le azioni individuate potranno nascere dal confronto comune.

Il ruolo dei Parchi e delle Aree Protette

All'interno di questa strategia complessiva la Provincia affida un ruolo centrale ai Parchi e alle aree protette. Una volta inseriti al centro delle più complesse strategie di sviluppo ed in stretto rapporto con i territori limitrofi, i Parchi, lavorando in sinergia con gli altri enti istituzionali e le diverse reti di attori pubblici e privati potranno

diventare i laboratori preferenziali per mettere a punto ipotesi di nuova progettualità coevolutiva: utilizzando le risorse messe a disposizione dalla comunità nazionale e internazionale, potranno assumere la funzione di cantieri pilota di “tutela e produzione ambientale” in cui sperimentare modalità alternative di programmazione degli interventi, di coinvolgimento e di sostegno degli operatori pubblici e privati, di sviluppo di tecnologie appropriate per portare avanti l’unicità di ogni contesto.

La Provincia promuove Programmi organici di intervento ai sensi dell’art. 56 del PTPR da proporre alla Regione. (C)

Quadro di riferimento per *Il sistema delle acque*

Il ruolo del sistema delle acque nei processi di configurazione dell’identità del territorio

Il sistema delle acque costituisce uno degli elementi che maggiormente hanno inciso nella definizione dell’identità dei quadri di paesaggio della Provincia reatina. Il sistema delle acque ha alimentato, non solo in senso metaforico ma anche in senso fisico, ecologico e culturale, la complessa realtà reatina, stabilendo importanti connessioni fra le diverse strutture ambientali, e fungendo anche da importante canale di informazione e di scambio tra diversi ambiti economici e culturali. La struttura delle acque ha svolto prima di tutto un ruolo essenziale nella definizione della struttura geomorfologica del territorio, contribuendo sia ad individuare il sistema dei corridoi vallivi attraverso cui sono passate le grandi direttrici di collegamento, sia a strutturare l’ampia conca dell’agro reatino, sia a modellare l’ampio bacino del Tevere su cui si affacciano i “bei paesaggi” sabini. Essa ha rappresentato, in quanto elemento ecologico di connessione tra le diverse parti del territorio, l’elemento portante della continuità ambientale del territorio reatino, ma anche la struttura vitale attorno a cui si è costruita la stessa identità provinciale.

Una strategia integrata di risanamento e recupero del sistema delle acque

Considerata la preziosità della risorsa acqua e l’eccezionale ruolo ecologico, storico e culturale svolto dal complesso sistema idrografico; vista l’eccessiva pressione esercitata sull’uso di questa risorsa, nonché le lacerazioni inferte al complesso sistema idrografico e agli ambienti che esso struttura da un uso non equilibrato del territorio, la Provincia intende avviare una strategia globale di risanamento delle acque, tesa in primo luogo a:

- prevenire l’inquinamento delle acque di superficie, delle acque sotterranee, in particolare con un’opera di prevenzione alla fonte;
- ripristinare una condizione ecologicamente sana delle acque sotterranee e di superficie naturali;
- garantire l’equilibrio tra domanda e disponibilità di acqua mediante un uso e una gestione più razionale delle risorse idriche. Allo stesso tempo, riconoscendo la complessità delle relazioni, non solo ecologiche ma anche fisiche e culturali che legano le diverse componenti idrografiche con l’intero paesaggistico e ambientale, intende avviare una serie di azioni mirate, oltre che ad un risanamento del sistema, ad una complessiva ricomposizione e di riprogettazione ambientale degli stessi quadri di paesaggio fluviale. La Provincia individua nell’istituzione del Parco fluviale del Velino l’occasione per innescare un laboratorio di forte progettualità, attorno a cui mobilitare, attraverso diverse forme di accordi, e di partnership tra enti pubblici e privati, diversi soggetti e attori sociali. In questo senso l’attivazione del Parco viene intesa come l’occasione per avviare un vero e proprio progetto integrato di territorio.

Obiettivi

Attraverso l’istituzione del Parco la Provincia intende avviare un complessivo progetto di riqualificazione dei sistemi ambientali intercettati dall’asta fluviale, al fine di riconnettere in un sistema continuo ed unitario le emergenze ambientali, storiche, naturali oggi tra loro separate e frantumate da uno sviluppo caotico, improprio e disomogeneo, ma anche di ricostituire le relazioni ambientali interrotte tra il fiume e le altre aree protette del territorio provinciale. Il Parco rappresenta l’opportunità per mettere in rete le forme di governo e controllo dei processi attivi del territorio, nonché lo strumento per la gestione dell’uso del suolo e dell’acqua. Per il raggiungimento di questa finalità, la Provincia favorisce interventi, azioni e progetti che operino in aderenza ai seguenti obiettivi specifici:

- a) Restituzione al fiume della fascia fluviale, salvaguardia massima della sua libertà di divagazione, riduzione al minimo delle interferenze nella dinamica evolutiva del fiume e degli ecosistemi fluviali.

- b) Salvaguardia delle aree sensibili e tutela integrale dei sistemi di specifico interesse naturalistico, mantenimento della continuità ecologica della fascia fluviale
- c) Mantenimento della qualità delle acque attraverso azione di prevenzione degli inquinamenti, riequilibrio del regime idrologico, recupero e mantenimento di condizioni di naturalità negli scambi idrici fiume-falda, riduzione degli sprechi e delle risorse idriche.
- d) Recupero e valorizzazione della riconoscibilità delle strutture storiche del territorio.
- e) Salvaguardia delle risorse agricole.
- f) Ricostituzione delle reti di connessione ecologica, attraverso cui assicurare una soluzione di continuità con le altre aree protette provinciali.
- g) Miglioramento della fruibilità sociale della fascia fluviale, dell'accessibilità e percorribilità delle sponde e del fiume e i ripristino degli antichi percorsi di collegamento fra aree collinari e fasce fluviali.
- h) Recupero e ricomposizione ambientale, interventi di ricucitura, di recupero e di riprogettazione di aree degradate.
- i) Miglioramento dell'assetto del territorio del bacino idrografico, in modo da ridurre i fenomeni di rischio idraulico alla fonte, ossia intervenendo in particolare sulla riforestazione e sulla riqualificazione dei boschi, sulle modalità e sulle tipologie colturali, sulle opere idraulico-forestali diffuse.

Quadro di riferimento per i paesaggi agrari

Il valore ecologico, storico e culturale dei paesaggi agrari

I paesaggi agrari del territorio provinciale reatino costituiscono un ambiente “costruito” e fortemente modellato dall'intervento umano. Un vero e proprio “giardino” che rappresenta, ancora oggi, con i suoi segni minuti e i suoi paesaggi diversificati, una delle più importanti eredità lasciateci dalla storia: il sedimento materiale e vivente del rapporto ecologico che si è strutturato nel tempo, su una serie di correlazioni e di retroazioni evolutive tra uomo-società e ambiente. Questa seconda natura, ordinata e misurata, risultato di una produzione collettiva ha svolto nel tempo un'importantissima funzione ecologica. Il secolare intervento umano oltre a contribuire ad una importante opera di stabilizzazione dei fragili versanti calcarei, ha favorito infatti un incremento ed una diversificazione delle specie sia vegetali che animali, ma ha anche portato, attraverso la realizzazione dell'orditura delle siepi e dei filari di alberature, la tessitura dei campi e delle coltivazioni, la rete minuta e capillare della stessa viabilità pedonale, a strutturare una vera e propria rete minuta di corridoi ecologici fra i sistemi pascolativi e boscati delle cime montane e le aree umide dei sistemi di piana. L'abbandono delle economie tradizionali, la trasformazione delle comunità rurali, l'introduzione della meccanizzazione hanno prodotto una fossilizzazione delle strutture di paesaggio che anche quando sembrano permanere in realtà sopravvivono al di fuori dei sistemi sociali, culturali e produttivi da cui sono state prodotte. Questa trasformazione del paesaggio sta producendo evidenti riflessi sugli stessi equilibri degli assetti ecologici e ambientali.

Indirizzi e obiettivi per una strategia di valorizzazione attiva del paesaggio

Considerato l'importante valore ecologico, storico e culturale del paesaggio agrario, la Provincia intende promuovere una politica di valorizzazione attiva e di promozione dello sviluppo rurale che tuteli la qualità e l'amenità dell'ambiente (risorse naturali, biodiversità), e il patrimonio ereditato dal passato. A tal fine intende avviare una serie di azioni per far sì che la cultura dei paesaggi attorno a cui si è costruita l'immagine e l'identità del territorio rurale provinciale possa diventare il motore stesso di un nuovo progetto di sviluppo. L'obiettivo della politica provinciale è fare del paesaggio agrario un grande “giardino ambientale” in grado di fungere da spazio di relazione, da trama ecologica di connessione fra le diverse strutture insediative e ambientali. La Provincia promuove quindi un approccio territoriale integrato dello sviluppo che, escludendo una visione settoriale dei problemi esistenti, opera:

- per valorizzare le aree rurali attraverso la loro qualificazione globale, ovvero sociale, ambientale, paesaggistica, economica;
- per realizzare un equilibrio sostenibile tra l'attività agricola, le altre forme di sviluppo rurale e le risorse naturali dell'ambiente.

Sviluppo rurale e progetti di paesaggio

Per contribuire a valorizzare l'identità dei diversi paesaggi locali la Provincia non intende tuttavia agire semplicemente attraverso un atteggiamento vincolistico, che si limiti a conservare i lembi superstiti dei paesaggi storici, ma piuttosto operare per mettere in moto nuovi processi di produzione di ambiente e costruzione del

paesaggio che sappiano interpretare alla luce delle trame di senso espresse dalla nostra contemporaneità, le eredità lasciateci dalla storia. A questo proposito intende aprire nuove forme di relazione coevolutiva, favorendo il coinvolgimento e la partecipazione collettiva e mobilitando i diversi soggetti affinché si facciano protagonisti, attraverso forme di associazioni cooperative, e di partenariato volontario, di nuovi progetti di territorio integrati e sinergici. I progetti in cui dovranno essere stabiliti in forma pattizia gli obiettivi, le azioni e le misure da adottare, potranno attivare percorsi culturali e produttivi innovativi, in grado di mescolare saperi e culture locali con l'uso e l'introduzione di tecnologie innovative. Essi dovranno tuttavia tutelare la qualità e l'amenità dei paesaggi locali (risorse, naturali, biodiversità e identità culturale)e, dove necessario, procedere alla loro "creazione" (secondo quanto stabilito dalla Convenzione Europea del Paesaggio) così che il loro sfruttamento da parte della generazione attuale non comprometta le prospettive delle generazioni future. A tal fine i progetti, in armonia con le peculiarità dei luoghi e delle comunità locali potranno procedere anche a operazioni di reinterpretazione e di innovazione delle forme del paesaggio rurale arrivando, nel profondo rispetto delle preesistenze, a definire anche un nuovo disegno di uso del suolo. I progetti dovranno promuovere forme di gestione dell'agricoltura che evitino l'inquinamento del suolo, e che perseguano uno sfruttamento razionale e sostenibile delle risorse. Essi dovranno essere corredate da abachi di riferimento riguardanti:

- il disegno e l'uso del suolo;
- i contenuti e le metodologie di intervento per il recupero, restauro, riutilizzo delle architetture e dei manufatti del patrimonio storico;
- indicazioni per la realizzazione di nuovi interventi.

Azioni

Per facilitare e favorire l'attivazione dei progetti di territorio l'amministrazione intende promuovere azioni tese a:

- stimolare la collaborazione tra imprese e settori diversi, rafforzando i vincoli di solidarietà tra di esse e il loro senso di appartenenza nei confronti del territorio;
- coordinare e indirizzare sinergicamente in maniera integrata, le risorse, le politiche, i percorsi di formazione, le attività di protezione ambientale, le economie, la promozione e sviluppo della ricerca scientifica;
- "coltivare" e stimolare la progettualità dal basso, la solidarietà e la creatività delle comunità rurali attraverso la creazione di reti di cooperazione, di scambio e di informazione abbinata ad una attività di assistenza tecnica, di supporto e di istruzione, formazione e informazione allo scopo di accrescere la capacità progettuale e gestionale degli operatori pubblici e privati;
- costruire quadri di conoscenza comune e attivare "laboratori" di produzione di paesaggio in cui conservare, ma anche produrre nuovi saperi, combinare le pratiche e le tecniche tramandate di generazione in generazione, con le nuove tecnologie oggi disponibili.

Difesa e sicurezza del territorio e delle acque

Articolo 11 Obiettivi e direttive generali

1. Gli obiettivi del Piano sono di salvaguardare la sicurezza di persone e cose nel territorio provinciale, valorizzare e tutelare le risorse dello stesso, segnalando le situazioni di rischio presenti o potenziali e suggerendo alle amministrazioni ed ai privati comportamenti cautelativi e idonei provvedimenti preventivi per il contenimento dei rischi e, più in generale, per il corretto uso delle risorse e per la programmazione degli insediamenti.

2. I temi di maggiore criticità presi in considerazione dal PTPG, con riferimento alle puntualizzazioni contenute nel P.A.I. ed individuate puntualmente nei P.d.T. riguardano:

- propensione al dissesto, rischio sismico, rischio frane e rischio Idraulico;
- vulnerabilità e tutela della risorsa idrica e delle acque minerali e termali;
- cave attive e dismesse: litologie di interesse estrattivo;
- rischio d'incidente rilevante: elementi generatori ed elementi vulnerabili;
- elementi di attenzione per i Piani della protezione civile.

3. Le misure di salvaguardia e le direttive suggerite dal Piano sono integrative delle norme nazionali e regionali in materia, vigenti e sovraordinate, alle quali si rimanda.

4. Le disposizioni del Piano di Bacino approvato, in tutte le articolazioni attuative di livello territoriale e settoriale, hanno carattere immediatamente vincolante ai sensi e nei limiti di cui all'art. 17 della L. 183/1989;

Articolo 12 Direttive per le aree con propensione al dissesto e per la gestione delle risorse agroforestali (P)

Le zone del territorio provinciale con propensione al dissesto sono riconducibili a classi con diverso indice di franosità.

1. Nelle zone con più elevato indice di franosità sono consentite e da favorire a seguito di uno studio geologico di dettaglio redatto secondo quanto previsto dalle DGR 2649/99, 1159/02 e 532/06 e previo parere positivo dell'Autorità competente, opere di sistemazione idrogeologica, di tutela del suolo e di messa in sicurezza dei siti; bonifica delle cave dismesse; consolidamenti con tecniche di ingegneria naturalistica, opere di sistemazione dei movimenti franosi; regolazione e manutenzione delle acque superficiali e sotterranee; opere di monitoraggio per il controllo dei dissesti in atto; inerbimento e piantumazione con essenze arboree ed arbustive autoctone; pratiche colturali coerenti con il riassetto idrogeologico.

Interventi diversi da quelli sopraindicati e ricadenti in aree diverse da quelle già indicate e classificate a rischio dalle Autorità di Bacino Nazionali e Regionale, sono consentiti a seguito di uno studio geologico-geotecnico di estremo dettaglio redatto secondo quanto previsto dalle DGR 2649/99, 1159/02 e 532/06 e previo parere positivo dell'Autorità competente, la realizzazione di nuovi insediamenti, nuove infrastrutture per la mobilità e tecnologiche, apertura e/o ampliamento di attività estrattive, localizzazione e/o ampliamento di discariche e quant'altro possa alterare l'assetto geopedologico e l'equilibrio dei pendii, sempre supportato da uno studio di valutazione impatto ambientale (V.I.A.).

2. Nelle zone con indice immediatamente inferiore, sono consentite opere di sistemazione idrogeologica, di tutela del suolo e di messa in sicurezza dei siti; bonifica delle cave dismesse; consolidamenti con tecniche di ingegneria naturalistica, opere di sistemazione dei movimenti franosi; regolazione delle acque superficiali e sotterranee; opere di monitoraggio per il controllo dei dissesti in atto; inerbimento e piantumazione con essenze arboree ed arbustive; pratiche colturali coerenti con il riassetto idrogeologico. Costituiscono opere consentite previa verifica geologica di estremo dettaglio: interventi pubblici di messa in sicurezza del patrimonio edilizio esistente, con particolare riguardo ai centri storici; interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo del patrimonio esistente; interventi tesi a migliorare la tutela della pubblica incolumità. Costituiscono opere condizionate previa verifica di carattere tecnico geologico di estremo dettaglio: opere di interesse pubblico non altrimenti localizzabili; previsioni urbanistiche di completamento e relative infrastrutture e nuove opere di modesta entità, solo dopo l'avvenuta eliminazione della pericolosità del sito; Costituiscono opere escluse: apertura e/o ampliamento di attività estrattive; localizzazione e/o ampliamento di discariche, depositi inquinanti e autorottamazioni.

3. Le zone ricadenti nelle fasce il cui valore di franosità è inferiore a quello delle due precedenti fasce, (valore basso o medio). Costituiscono opere privilegiate gli interventi di sistemazione idrogeologica, di tutela del suolo e di messa in sicurezza dei siti; bonifica delle cave dismesse; consolidamenti con tecniche di ingegneria naturalistica, opere di sistemazione dei movimenti franosi; regolazione delle acque superficiali e sotterranee; opere di monitoraggio per il controllo dei dissesti in atto; inerbimento e piantumazione con essenze arboree ed arbustive; pratiche colturali coerenti con il riassetto idrogeologico. In dette fasce sono consentite previa verifica di estremo dettaglio: opere di difesa e sistemazione dell'edificato esistente, interventi di consolidamento strutturale, manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo del patrimonio esistente, nuova edificazione, ivi compresa la realizzazione di infrastrutture, attività estrattive in coerenza con le indicazioni del PUCG.

Sono inoltre consentiti interventi pubblici e privati nel rispetto della normativa vigente ed in coerenza con la prevenzione del rischio frana e del rischio idraulico, la conservazione degli ecosistemi, la conservazione del paesaggio agricolo.

In tutte le zone comprese nelle fasce alte o medio alte vanno comunque sistematicamente adottate opere di prevenzione e provvedimenti stabilizzanti, possibilmente con tecniche di ingegneria naturalistica, che possano migliorare la situazione statica dei terreni. Ogni intervento che possa alterare l'assetto geopedologico ed il fragile equilibrio dei pendii, è subordinato a preventivo Studio geologico e geotecnico, tenendo anche conto della tutela dei valori del paesaggio nonché del sistema di smaltimento delle acque reflue. Sono ammesse le regolari manutenzioni della rete idrica superficiale, le opere leggere di regolazione e contenimento del deflusso superficiale, la rivegetazione dei pendii.

Qualora un Comune individui nel territorio la presenza di aree di Classe di Indice di Franosità elevato, (classe 4), medio, (classe 3) o basso (classe 2), o zone connesse a queste, dovrà predisporre, in fase di redazione di strumenti urbanistici di qualunque ordine e grado, la Carta della Stabilità Potenziale dei Versanti e la Carta della Fattibilità, nonché uno studio delle sorgenti inquinanti le falde acquifere, da realizzare in coerenza con metodologie

scientifiche e applicative aggiornate, in scala 1:10.000 per l'intero territorio ed 1:2.000 per i centri edificati, fra la documentazione da allegare per la procedura autorizzativa. Dovrà inoltre, comunicare e trasmettere copia degli elaborati all'Amministrazione Provinciale.

I Comuni nei cui territori sono presenti zone a rischio sinkhole, sono tenuti (P) a dotare i loro strumenti urbanistici generali e particolareggiati del necessario supporto tecnico conoscitivo, secondo quanto stabilito dalle D.G.R. n° 2649 del 18 maggio 1999 "Linee guida e documentazione per l'indagine geologica e vegetazionale" e n° 1159 del 2 agosto 2002, riguardanti la "normativa tecnica per l'edificazione in zone a rischio Sinkhole".

La Provincia è delegata dalle apposite delibere di Giunta Regionale, al rilascio del nulla osta relativo alla gestione del vincolo idrogeologico (predisposto in base al Regio D.L. n° 3267 del 30 dicembre 1923, "Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e terreni montani" conosciuto come "Legge Forestale" ed al suo Regolamento di applicazione ed esecuzione R.D. n° 1126 del 16 maggio 1926, "Approvazione del regolamento per l'applicazione del R.D. 30.12.1923 n° 3267" conosciuto come "Regolamento Forestale"), per la realizzazione o la sanatoria di nuovi edifici, muri di sostegno, piazzali e parcheggi, recinzioni, vivai, rimboschimenti e ricostituzioni boschive, terrazzamenti.

La Provincia, nell'ambito della gestione delle risorse agroforestali di propria competenza quali le utilizzazioni forestali di fine turno, i tagli intercalari di diradamento, i tagli di conversione all'alto fusto o a ceduo composto, gli interventi di miglioramento e ricostituzione boschiva da effettuarsi a seguito di danni subiti dal soprasuolo forestale, gli interventi relativi al miglioramento fondiario con ripristino delle attività colturali su aree agricole o pascolive abbandonate o la trasformazione di terreni saldi in terreni sottoposti a periodica lavorazione (L.R. n. 39/2002 Norme in materia di gestione delle risorse forestali), e del Regolamento Regionale n. 7/2005 (Regolamento di attuazione dell'articolo 36 della L.R. 3/2002), promuove azioni di prevenzione dei dissesti attraverso un uso sostenibile delle risorse agroforestali e tramite:

- difesa del suolo (individuazione e gestione dei boschi in terreni mobili e in terreni a forte pendenza soggetti a valanghe e/o caduta massi di cui art. 46 Regolamento Regionale n. 7/05; gestione boschi ricadenti in aree a rischio idrogeologico o idraulico perimetrate nell'ambito dei Piani di Assetto Idrogeologico delle Autorità di Bacino);
- recupero e riqualificazione ambientale con progetti di miglioramento e ricostituzione boschiva nelle aree soggette a fenomeni di instabilità geomorfologica, nelle aree prive di copertura forestale, nelle aree percorse da incendio, nei boschi colpiti da fitopatologie, anche tramite rimboschimenti compensativi di cui all'art. 40 L.R. n. 39/02 e all'art. 14 Regolamento Regionale n. 7/05;
- prevenzione degli incendi e del degrado degli ecosistemi boschivi (lotta contro le avversità climatiche e fitopatologiche).

La Provincia promuove la redazione di un Regolamento Provinciale per la gestione delle attività agroforestali, improntato agli indirizzi stabiliti dal Regolamento Regionale, e strutturato ed articolato in funzione delle specifiche esigenze degli uffici provinciali e delle caratteristiche del territorio di competenza.

La Provincia promuove la redazione della Carta di predisposizione al dissesto franoso del territorio provinciale, da sottoporre alle Autorità di Bacino competenti per territorio, per il loro inserimento a specifiche misure di salvaguardia.

Articolo 13 Direttive e prescrizioni per le aree soggette a rischio sismico (P)

La zonizzazione sismica del territorio provinciale è rappresentata secondo l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n° 3274 del 20.3.2003, in attuazione del D.Lgs. 112/98.

La normativa nazionale individua, secondo il valore di accelerazione massima al suolo (amax), 4 zone sismiche, con pericolosità decrescente da 1 a 4.

I Comuni della Provincia di Rieti con grado di sismicità pari a 9 o a 2 con indice di rischio da 0,0618 a 0,5991, sono tenuti a (P):

- adeguare gli strumenti urbanistici secondo la normativa nazionale e regionale. In sede di adeguamento dei Piani Urbanistici Comunali Generali i Comuni dovranno predisporre, limitatamente alle aree urbane o urbanizzabili ed utilizzando la "Carta della Pericolosità sismica", una zonizzazione, in scala non inferiore a 1:2.000, ai fini di valutare preventivamente gli interventi rispetto al rischio sismico, con particolare riferimento agli edifici pubblici;
- promuovere la prevenzione e messa in sicurezza degli insediamenti e delle infrastrutture con particolare riguardo ai centri storici;

- ridurre in via prioritaria la vulnerabilità degli edifici esistenti strategici ai fini della protezione civile (ospedali, scuole, sedi comunali, sedi dei vigili del fuoco, aeroporti, porti e stazioni ferroviarie).

La Provincia promuove azioni di implementazione delle conoscenze finalizzate ad una più precisa delimitazione delle aree a rischio sismico e delle aree da sottoporre a specifiche misure di salvaguardia, come quelle in cui si verificano i cosiddetti “effetti di sito”, cioè le amplificazioni delle risposte sismiche locali, legate alle particolari condizioni geologiche e morfologiche di un sito.

Articolo 14 Direttive e prescrizioni per le aree soggette a rischio idraulico e a rischio frana (P)

1. Le aree considerate a rischio idraulico sono nel territorio della Provincia di Rieti definite dall’Autorità di Bacino Nazionale del Fiume Tevere, di seguito si richiamano le normative del relativo Piano (P) al quale si rinvia per una conoscenza esauriente.

2. Lo strumento di pianificazione della Autorità di bacino del Fiume Tevere nella Provincia di Rieti è il Piano di Assetto Idrogeologico (PAI).

Il PAI individua l’assetto geomorfologico e l’Assetto idraulico. Relativamente all’assetto idrogeologico, il PAI persegue le finalità di cui all’art. 23 delle N.T.A.

Le condizioni di sicurezza idraulica vengono definite in relazione alle fasce A, B e C in cui si suddivide il reticolo ed alle rispettive condizioni di rischio.

- La fascia A, identifica la zona di massimo deflusso delle piene di riferimento in cui deve essere assicurata la massima ufficiosità idraulica ai fini della salvaguardia idraulica della città. In essa vige il divieto di inedificabilità assoluta; al di fuori della fascia di naturalità (mt. 10 a partire dal ciglio di sponda) è consentito eseguire “opere sul patrimonio edilizio esistente di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia senza aumento di volumetria”

Nella fascia A non sono considerati compatibili con gli obiettivi di assetto della fascia ulteriori insediamenti, rispetto a quelli già esistenti e perimetrati come aree a rischio. E’ consentita la realizzazione di modesti manufatti a servizio di edifici, infrastrutture, attrezzature e attività esistenti nonché edifici e manufatti finalizzati alla conduzione delle aziende agricole purché siano realizzati in condizione di sicurezza idraulica e senza incremento dell’attuale livello di rischio.

- La fascia B identifica le zone soggette ad esondazione (tempi di ritorno fino a 200 anni), in cui devono essere salvaguardate le condizioni di invaso della piena di riferimento. Essa è compresa tra il limite delle aree di esondazione diretta ed indiretta delle piene (tempi di ritorno 50 e 200 anni). La pianificazione affida a queste aree la conservazione della capacità di laminazione della piena e individua criteri ed indirizzi per la compatibilità delle attività antropiche. Sono consentiti: tutti gli interventi consentiti in fascia A; gli interventi di ristrutturazione urbanistica sugli edifici, sulle infrastrutture a rete e puntuali, sulle attrezzature esistenti e relative aree di pertinenza private, pubbliche o di pubblica utilità, di ampliamento e modifica della destinazione d’uso. Tali interventi sono realizzabili, previo parere dell’autorità idraulica competente, in condizione di sicurezza idraulica, purché non costituiscano significativo ostacolo al libero deflusso e/o significativa riduzione dell’attuale capacità di invaso, impedimento alla realizzazione di interventi di attenuazione e/o eliminazione delle condizioni di rischio, e siano coerenti con la pianificazione degli interventi di protezione civile. Sono altresì consentiti gli interventi previsti dagli strumenti urbanistici generali vigenti alla data di entrata in vigore del PAI nelle zone omogenee A, B e D (limitatamente al completamento di lotti residui in ambiti totalmente o parzialmente urbanizzati), nelle zone F (limitatamente alle attrezzature di carattere generale e pubblico) di cui al D.I. 1444/68, subordinando l’attuazione delle previsioni alla loro messa in sicurezza, il tutto previa autorizzazione dell’autorità idraulica competente, e al sistema di smaltimento delle acque reflue ai sensi del RD 523/1904.

- La fascia C: individua le zone di inondazione per piene di intensità eccezionale. Nella fascia C il Piano di Assetto Idrogeologico persegue l’obiettivo di assicurare un sufficiente grado di sicurezza alle popolazioni e ai luoghi di riferimento, mediante la predisposizione prioritaria, ai sensi della Legge 225/’92, di Programmi di previsione e prevenzione. Nella Fascia C sono, in particolare, sottoposte a tutela e salvaguardia le zone umide, zone di riserva e zone verdi con vegetazione naturale. Non vigono particolari prescrizioni di natura urbanistica.

Le aree soggette a Rischio idraulico sono classificate:

- Le zone a Rischio R4: ricadono nella fascia di esondazione contraddistinta dalla maggiore pericolosità, (tempo di ritorno di 50 anni) in cui sono presenti insediamenti civili e produttivi per le quali è necessaria un’azione volta a realizzare opere di difesa idraulica, sono quelle in cui è possibile la perdita di vite umane e lesioni gravi

alle persone, danni gravi agli edifici, alle infrastrutture ed al patrimonio ambientale, nonché la distruzione di attività socio-economiche.

- Le zone a Rischio R3 ricadono nella fascia di esondazione (tempi di ritorno tra 50 e 200 anni) o in aree marginali o di esondazione indiretta e sede di insediamenti civili e produttivi per le quali è necessaria un'azione volta a realizzare opere di difesa idraulica, sono quelle in cui sono possibili problemi per l'incolumità delle persone, danni funzionali agli edifici e alle infrastrutture con conseguente inagibilità degli stessi, la interruzione di funzionalità delle attività socioeconomiche e danni relativi al patrimonio ambientale.

- Le zone a Rischio R2 sono incluse all'interno della fascia di esondazione (tempi di ritorno tra 200 e 500 anni), oppure in aree esondabili indirette per la piena (tempo di ritorno 200 anni) o marginali, e sede di insediamenti civili e produttivi, per i quali è necessaria un'azione volta a realizzare opere di difesa idraulica, sono quelle in cui sono possibili danni minori agli edifici, alle infrastrutture ed al patrimonio ambientale, ma che non pregiudicano l'incolumità del personale, l'agibilità degli edifici, e la funzionalità delle attività economiche.

In tutte le aree di attenzione ogni determinazione relativa ad eventuali interventi è subordinata alla redazione di un adeguato studio idraulico volto ad accertare il livello di pericolosità sussistente nell'area interessata dall'intervento, da sottoporre all'approvazione dell'autorità idraulica competente.

In tutte le zone a rischio idraulico, principali e secondarie, gli enti responsabili dell'autorizzazione degli interventi devono:

- verificare le condizioni di stabilità delle arginature, particolarmente nelle zone nelle quali eventuali rotture degli argini possono causare l'allagamento di aree urbanizzate;
- favorire la realizzazione di adeguate capacità di laminazione delle piene;
- contrastare l'eliminazione dei volumi d'invaso naturali presenti nelle aree tributarie della rete idraulica minore. Laddove il provvedimento fosse comunque inevitabile, le conseguenze idrauliche dell'intervento devono essere valutate con criteri affidabili evidenziando gli effetti sull'intero sistema idrografico interessato;
- verificare il dimensionamento delle reti di fognatura esistenti a servizio di aree urbanizzate, considerando lo stato di piena nel corpo idrico ricettore;
- favorire, nella realizzazione e nel ripristino di reti fognarie a servizio di aree urbanizzate, il sistema separato, al fine di evitare lo scarico di liquami di fogna, sia pur diluiti, direttamente nei corpi idrici ricettori;
- favorire la realizzazione degli interventi di regimazione idraulica e di stabilizzazione delle arginature attraverso interventi di ingegneria naturalistica.

La Provincia promuove un'intesa con l'Autorità di Bacino, in collaborazione con l'università e gli enti locali interessati, per "il monitoraggio delle condizioni di rischio idraulico nelle aree provinciali esondabili e lo scambio di informazioni sullo stato e sui programmi di trasformazione del territorio".

La Provincia promuove iniziative stabili di consultazione del Comitato Provinciale di Protezione Civile, dei Consorzi di Bonifica, dei Comuni e Comunità Montane, dei Vigili del Fuoco, al fine di realizzare iniziative coordinate volte alla prevenzione ed al controllo dei rischi idraulici nelle zone individuate dalle Autorità di Bacino.

La Provincia promuove, d'intesa eventuale con l'università e le Autorità di Bacino, un "Progetto provinciale conoscitivo sul rischio idraulico relativo alle aste fluviali minori, ove non studiate dalle Autorità di Bacino". Il progetto provvederà tra l'altro a:

- verificare le condizioni di stabilità delle arginature, particolarmente nelle zone nelle quali eventuali rotture possono causare l'allagamento di aree urbanizzate;
- verificare il dimensionamento delle reti di fognatura esistenti a servizio di aree urbanizzate, considerando lo stato di piena nel corpo idrico ricettore;
- verificare e integrare le conoscenze relative alle discariche dismesse.

Per le aree a rischio frana a qualunque classe appartenenti, si applicano le norme delle Autorità di Bacino competenti per territorio.

Articolo 15 Direttive per la tutela della risorsa idrica e delle acque minerali e termali (P)

1. Obiettivo del PTPG è la salvaguardia dei principali acquiferi presenti nella Provincia di Rieti e l'attenuazione dei livelli attuali di inquinamento degli stessi, in quanto assicurano, a diversa importanza, l'approvvigionamento idropotabile provinciale ed extra-provinciale, nonché la ricarica delle fonti termali.

2. Il PTPG, individua a titolo orientativo, desumendole dal Piano Regionale di Tutela delle Acque (PRTA), adottato dalla Giunta della Regione Lazio nel 2006, alla cui normativa si rimanda, le seguenti aree e tipi di captazione:

Aree vulnerabili e ad elevata infiltrazione

- classe 1: vulnerabilità elevata;
- classe 2: elevata infiltrazione;
- classe 3: vulnerabilità elevata ed elevata infiltrazione;
- classe 4: vulnerabilità molto elevata;
- classe 5: vulnerabilità molto elevata ed elevata infiltrazione.

Aree a specifica tutela

- aree sensibili;
- aree a tutela assoluta;
- aree di rispetto;
- aree di protezione.

Aree a tutela quantitativa delle acque

- Aree critiche;
- Aree di attenzione.

Le captazioni idropotabili

- Sorgenti;
- Acque e centri termali.

3. I Comuni in sede di formazione del PUCG e dell'adeguamento dello stesso al PTPG, redigono, nell'ambito della Relazione geologica di cui all'art. 37 della L.R. 38/99, la Carta della vulnerabilità degli acquiferi, in cui individuano nella scala adeguata le aree di cui al comma 2, e formulano la relativa normativa di salvaguardia finalizzata a tutelare l'integrità e l'utilizzazione sostenibile delle risorse idriche sotterranee, in particolare quando venga individuata la presenza di aree di classe di vulnerabilità 4 e 5.

4. Ai fini della tutela diffusa degli acquiferi, i Comuni nella formazione dei nuovi strumenti urbanistici dovranno individuare gli eventuali siti a diverso grado di inquinamento presenti sul territorio e promuovere interventi tesi alla loro bonifica, definendo una priorità degli interventi stessi sulla base del valore del rischio. Tale procedura dovrà esplicitarsi in una relazione che, approvata come delibera di indirizzo da parte della Giunta comunale, dovrà essere allegata agli elaborati di presentazione dello strumento urbanistico che in assenza della stessa non potrà essere portato all'adozione del Consiglio.

5. Le trasformazioni del territorio potenzialmente in grado di aumentare l'infiltrazione di sostanze inquinanti nel sottosuolo o di ridurre i tempi di infiltrazione stessa sono soggette a studi di valutazione ambientale.

I parametri principali per la valutazione sono:

- qualità e quantità delle sostanze inquinanti infiltrate o a rischio di infiltrazione;
- riduzione del tempo di transito, inteso come tempo impiegato da una particella d'acqua per percorrere verticalmente lo spessore dello strato di protezione dell'acquifero;
- la probabilità dell'inquinamento;
- l'entità degli usi idrici attuali;
- il grado di protezione dell'acquifero.

6. Nelle aree di elevata vulnerabilità degli acquiferi e nelle zone di tutela assoluta immediatamente prossime all'area di captazione, in area di raggio minimo di ml. 200, i comuni non possono autorizzare (P) interventi di:

- scarichi liberi sul suolo e nel sottosuolo di liquidi e di altre sostanze di qualsiasi genere o provenienza con la sola eccezione della distribuzione agronomica del letame e delle sostanze ad uso agricolo, nonché dei reflui trattati provenienti da civili abitazioni o da usi assimilabili che sono consentiti nei limiti delle relative disposizioni statali e regionali;
- ricerca di acque sotterranee ed escavazione di pozzi nei fondi propri o altrui, ove non autorizzati dalle pubbliche autorità competenti ai sensi dell'art. 95 del R.D. 11 dicembre 1933 n° 1775;
- l'interramento, l'interruzione o la deviazione delle falde acquifere sotterranee con particolare riguardo per quelle alimentanti acquedotti per uso idropotabile;
- insediamenti industriali ed allevamenti zootecnici ad elevato potenziale inquinante;
- impianti di trattamento e smaltimento di rifiuti solidi;
- apertura o ampliamento di nuove cave.

Sono, inoltre, vietati nuovi insediamenti urbani, impianti di trattamento delle acque, collettori fognari. Laddove non fosse possibile evitare la realizzazione dei suddetti interventi e per gli insediamenti esistenti occorre mettere in atto idonee contromisure di salvaguardia, in particolare l'impermeabilizzazione degli impianti di trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi e liquidi, e la realizzazione di controtubo per i collettori fognari.

Relativamente alle aree di salvaguardia delle opere di captazione destinate al consumo umano, viene recepito quanto definito nella D.G.R. Lazio 5817/99 "Aree di salvaguardia delle acque per consumo umano", che rimanda alla proposta di definizione da parte del richiedente delle aree di salvaguardia e alla validazione delle

stesse da parte della Regione. In tali aree si dovrà censire l'edificato esistente e verificare l'impianto fognante prescrivendo nel caso misure per scongiurare l'inquinamento nel rispetto delle norme e disposizioni di legge.

7. Nelle zone di rispetto, individuate dal Piano Regionale di Tutela delle Acque (PRTA), non possono essere esercitate le attività indicate al comma 4 dell'articolo 94 del D.lgs.152/06. In ogni caso gli agglomerati urbani presenti nell'area di rispetto, che dovranno essere censiti, devono essere dotati di fognature a doppia camicia con pozzetti ispezionabili per la verifica della tenuta della condotta fognante. Le acque reflue urbane ed eventualmente industriali devono essere condottate, anche se depurate, fuori dell'area di rispetto stessa. Per gli agglomerati urbani minori e per le case isolate, che non possono essere collegati con pubbliche fognature, lo smaltimento deve avvenire senza emissione di reflui.

8. Nelle zone di protezione del PRTA possono essere previste limitazioni agli insediamenti civili, artigianali ed agricoli. I reflui di questi insediamenti devono comunque essere trattati in impianti di depurazione a fanghi attivi dotati di trattamento terziario di nitrificazione e denitrificazione o, per gli agglomerati minori, in impianti di fitodepurazione che raggiungano gli stessi livelli di depurazione in relazione al BOD e alle sostanze azotate.

9. Fatti salvi i piani regolatori comunali in vigore, non sono ammesse variazioni di destinazione d'uso del suolo che comportino una diminuzione dell'infiltrazione nel suolo di acque meteoriche;

- tutti i pozzi devono essere dotati, all'uscita del pozzo stesso, di uno strumento per la misura della portata e per la registrazione del volume di acqua prelevato;
- il prelievo delle acque sotterranee per l'uso domestico è consentito per un massimo di 90 m³/anno per abitante residente servito;
- è ammesso il prelievo per scopi agricoli e/o zootecnici di acque sotterranee per un massimo di 1500 m³/anno per ettaro di superficie di azienda;
- i prelievi per uso idropotabile di utenze non domestiche e per gli acquedotti non possono essere incrementati;
- i prelievi dai pozzi che alimentano gli acquedotti locali e quelli per uso domestico devono essere ridotti o sospesi una volta realizzati gli interventi strutturali per l'adduzione di acqua da altri sistemi acquiferi.

10. Le Amministrazioni deputate al rilascio delle autorizzazioni alla ricerca delle acque sotterranee, nelle more dell'espletamento della fase di revisione delle concessioni, sono tenute a "sospendere il rilascio delle concessioni e delle autorizzazioni alla ricerca di acque sotterranee nelle aree ad elevata concentrazione di prelievi".

11. La Provincia provvede, di concerto con la Regione e gli altri enti interessati, alla redazione di un "Progetto provinciale per la valutazione e la protezione quantitativa e qualitativa delle risorse idriche sotterranee nel territorio della provincia di Rieti", basato su metodi parametrici e studi idrodinamici.

Articolo 16 Protezione del reticolo idrografico delle acque sottoposte a tutela paesaggistica ai sensi dell'art. 142 del D. Lgs. del 22.01.2004 n. 42 (P)

1. Il reticolo idrografico principale provinciale e le acque sottoposte a tutela paesaggistica ai sensi dell'art. 142 del D. Lgs. 22.01.2004 n. 42 è costituito da un elenco individuato con D.G.R. n° 211 del 22.02.2002 modificato con D.G.R. n°861 del 28.6.2002 e successivi aggiornamenti.

2. La protezione del reticolo idrografico delle acque della provincia, sottoposto a tutela paesaggistica ai sensi dell'Art. 142 del D. Lgs. del 22.01.2004 n. 42, è stabilita dai testi coordinati delle Norme tecniche di attuazione dei Piani Territoriali Paesistici approvati dalla Regione Lazio con L.R. n°24/98, interessanti il territorio provinciale (cfr. art. 31) nelle more di approvazione del P.T.P.R.

Articolo 17 Protezione del reticolo idrografico minore (P)

1. Obiettivo del PTPG è la salvaguardia del reticolo idrografico minore attraverso il rispetto delle seguenti norme di legge e prescrizioni di livello nazionale e regionale:

- è vietata la copertura o il tombinamento dei corsi d'acqua ai sensi dell'art. 115 del D. Lgs. 03.04.2006 n. 152, fatti salvi i casi dettati da ragioni di tutela della pubblica incolumità in cui sia dimostrata l'impossibilità di intervenire con altri sistemi o mezzi;
- è vietata l'alterazione dei tracciati naturali dei corsi d'acqua e la sdemanializzazione delle aree del demanio fluviale di nuova formazione, ai sensi della L. 5 gennaio 1994 n. 37;
- gli interventi di trasformazione e di gestione del suolo e del soprassuolo nella fascia di rispetto di 10 metri dalla sponda dei corpi idrici sono soggetti alla disciplina prevista dal R. D. 25/07/1904, n. 523, dal R.D. 08.05.1904 n. 368, dalla L.R. 24.05.1990 n. 60, dalla L.R. 11.12.1998 n. 53 e dalla D.G.R. n. 4340 del 28/05/1996.

2. La Provincia di Rieti promuove:

- la tutela degli ecosistemi acquatici a livello di macro e di microhabitat con particolare riferimento alle zone di interesse naturalistico, ambientale e paesaggistico;
 - il mantenimento o il ripristino delle caratteristiche qualitative previste per le specifiche destinazioni d'uso dei corpi idrici;
 - il mantenimento per quanto possibile delle comunità vegetali ripariali;
 - il mantenimento o la creazione di zone di transizione tra il fiume e il territorio limitrofo (zone umide, fasce ecotonali riparie);
 - la salvaguardia del minimo deflusso vitale;
 - il miglioramento della capacità di laminazione delle piene;
 - il mantenimento o il ripristino della naturale capacità autodepurativa delle acque.
3. Inoltre il PTPG esprime le seguenti norme di indirizzo:
- nella realizzazione di interventi di difesa del suolo, di regimazione idraulica, di manutenzione e ripristino di opere e manufatti in alveo dovrà essere verificata la possibilità di utilizzare metodi basati sui principi dell'ingegneria naturalistica e sull'utilizzo di centraline di monitoraggio dell'acqua. In caso di utilizzo di sistemi a maggiore impatto ambientale, l'inapplicabilità dei metodi di ingegneria naturalistica deve essere motivata e la scelta progettuale adottata dovrà coniugare, per quanto possibile, le esigenze di prevenzione del rischio idraulico con la salvaguardia e la promozione della qualità dell'ambiente;
 - la manutenzione ed il ripristino, anche parziale, delle opere trasversali in alveo deve prevedere gli opportuni accorgimenti per assicurare il mantenimento della continuità biologica del corso d'acqua tra monte e valle, quali scale o rampe di risalita per la fauna ittica;
 - gli interventi di manutenzione dei corpi idrici devono favorire il recupero e la salvaguardia delle caratteristiche naturali ed ambientali degli alvei, con particolare riguardo alla protezione della fauna avicola nel periodo della nidificazione, compatibilmente con le esigenze di tutela dei centri abitati e delle infrastrutture in relazione ad accertati fenomeni di rischio.
4. La Provincia promuove un Progetto di conoscenza e tutela delle caratteristiche qualitative delle acque del reticolo idrografico minore.

Articolo 18 Acque minerali e sorgenti idrotermali (P)

1. Per le zone territoriali destinate o da destinare ad attività di acque minerali e termali, la Provincia, d'intesa con i Comuni interessati, promuove la redazione di appositi Progetto/i comprendenti la delimitazione cartografica delle zone e la localizzazione delle singole concessioni all'interno delle zone nonché le azioni specifiche di tutela, organizzazione e valorizzazione, (Progetto provinciale di individuazione e perimetrazione delle zone da destinare ad attività di acque minerali e termali).

Articolo 19 Direttive e prescrizioni per le cave e per le attività estrattive

1. Il PTPG individua, con localizzazioni orientative, le principali cave in esercizio e le cave dismesse presenti nel territorio provinciale.
2. L'apertura di nuove cave è autorizzata secondo i procedimenti, i luoghi ed i criteri fissati dalla legislazione nazionale e regionale. Tra i criteri di selezione delle autorizzazioni di nuove attività estrattive si devono considerare le possibilità di poter sistemare morfologicamente le cave esaurite e di poter realizzare in esse opere di pubblica utilità.
3. L'apertura di nuove cave, l'attività di estrazione di materiale litoide, nonché l'ampliamento di cave esistenti o la ripresa di quelle dismesse non sono consentite (P) nelle aree vincolate ai sensi del D.Lgs. 42/2004 (ex Leggi 1497/39, 431/85) con le specificazioni stabilite dai testi coordinati delle Norme tecniche d'attuazione dei Piani Territoriali Paesistici (Ambito Provincia di Rieti), approvati dalla Regione Lazio con L.R. 24/98 interessanti il territorio provinciale ed a quanto previsto nel P.T.P.R. adottato.
4. La Provincia promuove, in attuazione della L.R. 14/99 e della L.R. 17/04, uno specifico "Piano Provinciale per la individuazione delle aree suscettibili di attività estrattiva", per il quale il PTPG formula i seguenti indirizzi:
 - contenimento del consumo di suolo privilegiando l'ampliamento delle attività estrattive in corso rispetto all'apertura di nuove cave;
 - minimizzazione degli impatti, con particolare attenzione al paesaggio, agli ecosistemi, agli usi radicati del suolo, agli acquiferi sotterranei e superficiali, alla stabilità dei versanti sia delle cave attive che dismesse;

- minimizzazione degli impatti sulla rete di trasporto del materiale estratto, riducendo il più possibile le esigenze di trasporto fra aree di estrazione e quelle di lavorazione e utilizzo;
 - recupero ambientale delle cave dismesse;
 - promozione del recupero e reimpiego dei materiali inerti provenienti dall'attività di demolizione, restauri, ristrutturazioni, sbancamenti ecc. limitando il consumo delle risorse "non rinnovabili";
 - privilegiare l'estrazione di materiali che danno luogo a filiere produttive consolidate.
5. Il Piano, individua (P) comunque come aree non suscettibili di attività estrattiva i seguenti ambiti caratterizzati da propensione al dissesto, rischi idrogeologici o di tutela della risorsa idrica:
- nelle zone ricadenti nelle classi 3 e 4 della propensione al dissesto;
 - nelle aree d'elevata vulnerabilità degli acquiferi e di tutela assoluta;
 - nelle aree considerate a rischio idraulico individuate dall'Autorità di Bacino del Tevere;
6. La Provincia e gli enti locali provvedono all'istituzione di appositi fondi economici per il recupero e la valorizzazione anche turistico ambientale delle cave dismesse nel proprio territorio, nel quale far confluire eventuali contributi integrativi richiesti in sede di autorizzazione delle attività estrattive a questi fini.

Articolo 20 Disposizioni in materia di stabilimenti a rischio di incidente rilevante (P)

1. La materia è regolamentata dal D.M. 09.05.2001, che "stabilisce i requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione urbanistica e territoriale per le zone interessate da stabilimenti soggetti agli obblighi di cui all'art. 6,7,8 del D.leg.vo 17 agosto 1999, n.334 così come modificato dal D.Lgs. 21.09.2005 n.238, con riferimento alla destinazione d'uso dei suoli, al fine di prevenire gli incidenti rilevanti connessi a determinate sostanze pericolose e a limitarne le conseguenze per l'uomo e per l'ambiente, in relazione alla necessità di mantenere opportune distanze di sicurezza tra gli stabilimenti e le zone residenziali....".
2. I Comuni interessati dalla presenza di stabilimenti a rischio di incidente rilevante ovvero dalle aree di danno di uno stabilimento ubicato in un altro comune, sono soggetti, a norma dell'art.14 del D.lgs.334/99, all'obbligo di adeguamento dei piani urbanistici generali al fine di prevenire i rischi stessi. A tal fine, i Comuni sono tenuti a verificare ed aggiornare l'individuazione delle aree di danno ed a regolamentare gli usi e le trasformazioni ammissibili all'interno di tali aree, verificando la compatibilità degli stabilimenti a rischio con gli elementi ambientali e territoriali vulnerabili, secondo quanto specificato dalla normativa di riferimento nazionale (D.M.LL.PP. 9 maggio 2001).
3. La Provincia promuove, con il concorso dei Comuni interessati un progetto o uno Studio delle aree provinciali a rischio di incidente rilevante, che consenta:
- l'approfondimento ulteriore del quadro conoscitivo delle situazioni di rischio industriale, individuando le aree sulle quali ricadono gli effetti degli stabilimenti soggetti alla disciplina del D.leg.vo 334/99, anche ai fini della elaborazione dei piani di emergenza della protezione civile, ed assicurando gli adeguati provvedimenti di tutela territoriale;
 - l'individuazione delle "aree ecologicamente attrezzate" nell'ambito delle aree industriali per la collocazione di nuovi stabilimenti. Le aree ecologicamente attrezzate sono indicate all'art.2 del D.M. 09/05/2001 in riferimento all'art.26 del D.leg.vo n.112/98 e presenti anche all'art.46 L.R. 14/99.

Articolo 21 Direttive per i Piani della Protezione Civile

1. Gli Elementi di attenzione per i piani della protezione civile, sono le zone sismiche presenti nel territorio provinciale; le aree a rischio idraulico, le aree in frana o a rischio frana, le aree in cui sono stati individuati fenomeni di sinkhole, le aree boscate, unitamente, agli elementi territoriali vulnerabili, che devono essere presi in considerazione, per la redazione dei Piani di Emergenza della Protezione Civile.
2. La Provincia collabora con l'Ufficio di Governo all'elaborazione di un apposito progetto per il sistema integrato di protezione civile della provincia di Rieti finalizzato a perseguire obiettivi quali:
- l'approfondimento della conoscenza dei parametri di rischio sismico, idrogeologico, industriale, incendi;
 - l'adeguamento degli strumenti urbanistici ai sensi delle leggi regionali, tenendo conto dei vari aspetti di rischio (sismico, idrogeologico, etc);
 - la riduzione della vulnerabilità degli edifici esistenti strategici per la protezione civile (sedi comunali, scuole, ospedali, sedi dei vigili del fuoco, sedi carabinieri, aeroporti, porti etc);

- l'individuazione delle aree di attesa per le popolazioni in caso di calamità naturali e di ammassamento per soccorritori e risorse.

Articolo 22 Direttive per lo smaltimento dei rifiuti solidi

1 Il D.L. 3.4.2006, n. 152 art. 197, stabilisce che alle Province compete “l'individuazione, sulla base delle previsioni del piano territoriale di coordinamento di cui all'articolo 20, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, delle previsioni di cui all'articolo 199, comma 3, lettere d) ed h), nonché sentiti l'autorità d'ambito e i comuni, delle zone idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti, nonché delle zone non idonee alla localizzazione di impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti” ed in base al L.R. 9 luglio 1998, n. 27 Art. 5 e 11 “l'adozione dei piani provinciali per l'organizzazione dei servizi di smaltimento e di recupero dei rifiuti. I piani provinciali, possono essere approvati anche per settori o per tipologie di rifiuti e costituiscono allegati ai piani provinciali territoriali di coordinamento previsti dall'art. 15, comma 2, della L. 142/1990 e successive modificazioni”.

2. Il PTPG individua, attraverso il Piano Provinciale dei Rifiuti, le localizzazioni orientative degli impianti di smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani esistenti distinti in: discariche per rifiuti solidi urbani, rifiuti speciali, rifiuti pericolosi, inerti, discariche dimesse ed impianti di termovalorizzazione.

3. Il Piano Provinciale dei Rifiuti costituisce uno specifico Piano di settore per la localizzazione degli impianti, sulla base dell'individuazione delle zone idonee e non idonee, e secondo le direttive definite dal PTPG.

4. Nella localizzazione di nuove discariche ed impianti sono in generale da escludere:

- le fasce di tutela dei Piani di Bacino;
- le aree naturali protette, istituite o proposte per l'istituzione dal PTPG;
- le zone di classe 3 e 4 di propensione al dissesto;
- le aree di elevata vulnerabilità degli acquiferi e le aree di tutela delle sorgenti;
- le zone di tutela paesistica.

Articolo 23 Direttive per la difesa dall'inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico e per il risparmio energetico

1. Per la difesa dell'inquinamento atmosferico, nel rispetto della normativa vigente, la Provincia promuove azioni di monitoraggio della qualità dell'aria, con particolare riferimento ai centri urbani maggiori, ed alle aree di sviluppo industriale.

2. Per la riduzione dell'inquinamento luminoso e la connessa limitazione dei consumi energetici, i Comuni, in attuazione della L.R. 23/2000:

- integrano il proprio Regolamento Edilizio in conformità con il Regolamento tecnico attuativo regionale della stessa legge (nel periodo transitorio in conformità con le norme di massima). Essi inoltre esercitano la vigilanza sulle misure stabilite dal Regolamento per l'illuminazione esterna, ed applicano le sanzioni amministrative.

3. Per il contenimento e la mitigazione degli effetti dell'inquinamento acustico in attuazione della L. 447/95 ed alla L.R. 18/2001, i Comuni provvedono alla classificazione acustica del territorio comunale ed a predisporre le conseguenti azioni volte al risanamento acustico. (P)

La Provincia svolge il controllo e la vigilanza in materia di inquinamento acustico e promuove il sostegno tecnico ai Comuni che ancora non hanno prodotto la zonizzazione ed il coordinamento delle azioni di contenimento del rumore programmate dai Comuni nell'ambito dei sistemi e sub-sistemi morfologici intercomunali.

La Provincia cura la gestione dei dati di monitoraggio acustico forniti dall'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Lazio (ARPA) realizzando una Banca dati provinciale del rumore, compatibile con il Sistema informativo regionale per l'ambiente (SIRA). Sono di competenza comunale le azioni volte al risanamento acustico del territorio comunale, alla classificazione acustica dello stesso e la rilevazione delle emissioni sonore prodotte dai veicoli.

4. Per la protezione dall'inquinamento elettromagnetico, in attuazione dei provvedimenti nazionali e regionali (L. 36/2001, D.P.C.M. 23.4.1992, D.M. n°381 del 10.9.98, e successivi), è compito degli enti locali l'individuazione dei siti di trasmissione e dei tracciati degli elettrodotti (fino a 150 KW), fermo restando i criteri e limiti relativi all'esposizione ai campi magnetici fissati dalla normativa nazionale e regionale. (P)

5. La Provincia promuove il Risparmio energetico tramite l'applicazione e aggiornamento del Piano Energetico Provinciale e l'impiego di fonti alternative di produzione d'energia, attraverso la realizzazione di impianti solari e/o fotovoltaici presso edifici di proprietà provinciale e scuole secondarie, impianti tecnologici per il recupero

dell'energia da biomassa, lo sfruttamento dell'energia solare e di quella eolica, valutando la compatibilità delle localizzazioni degli impianti con i valori ambientali, storici e paesistici di area vasta evidenziati dal PTPG.

6. I Comuni sono tenuti ad individuare (P) nel Regolamento edilizio, a seconda dei caratteri del territorio comunale e nel rispetto degli elementi storico architettonici dell'ambiente urbano, i criteri di progettazione degli impianti di produzione di energia solare ed eolica; i requisiti e le tecniche costruttive dell'architettura bioclimatica; i requisiti della progettazione edilizia per assicurarne la conformità alla L. 10/'91 e s.m. e i. in tema di risparmio energetico, nonché a predisporre il controllo periodico degli impianti di riscaldamento da parte di personale autorizzato, con rilascio di relativa certificazione

7. Per il risparmio e l'efficienza energetica, la Provincia promuove la redazione di un Regolamento Edilizio tipo, da segnalare come raccomandazioni ai Comuni, nella predisposizione dei regolamenti edilizi comunali.

Il documento raccomanda per gli edifici di nuova costruzione e per le ristrutturazioni degli edifici:

- il ricorso nella progettazione alle tecniche di bioedilizia per edifici privati;
- il ricorso nella progettazione alle tecniche della bioedilizia, a partire dagli edifici pubblici;
- la scelta dell'orientamento degli edifici per ottimizzare il microclima interno (solo per le nuove costruzioni);
- il miglioramento dell'efficienza ed il dimensionamento delle strutture opache per ridurre le dispersioni di calore e rispettare i valori di trasmittanza indicati dal D.Lgs 192/05 e 311/06 così come per le coperture per le quali consigliare la realizzazione di "tetti verdi";
- l'installazione di sistemi di produzione di calore ad alto rendimento (caldaie a condensazione);
- l'installazione di impianti di riscaldamento centralizzato per edifici con più di 10 unità abitative integrati con sistemi di contabilizzazione individuale del calore;
- l'installazione di sistemi di regolazione termica locale che garantiscano il livello di temperatura anche in presenza di apporti esterni;
- l'installazione di impianti solari termici per la produzione di acqua calda sanitaria (almeno il 50% del fabbisogno per edifici di nuova costruzione);
- l'installazione di impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica;
- l'installazione di impianti fotovoltaici presso le strutture cimiteriali per garantire l'illuminazione interna e mini impianti per l'illuminazione delle singole utenze;
- l'installazione (P) presso gli edifici comunali e presso le scuole materne, elementari e medie (di nuova e vecchia costruzione), di impianti a pannelli solari e/o impianti fotovoltaici;
- la predisposizione delle opere necessarie alla installazione di impianti solari termici e fotovoltaici;
- l'installazione (P) di impianti fotovoltaici presso incroci e/o crocevia provvisti di segnalazione luminosa e/o sonora;
- l'installazione di dispositivi per la regolazione del flusso delle acque di scarico delle cassette di scarico dei bagni e l'installazione di dispositivi rompigitto sui rubinetti dei lavabi;
- incentivare (P) nei comuni ad alta densità abitativa progetti di recupero e di riciclo delle acque piovane, attraverso sistemi di accumulo, fitodepurazione e di conserva in cisterne per l'alimentazione di sciacquoni, per l'irrigazione e vasche per uso antincendio boschivo.

Inoltre consiglia:

- l'utilizzo di sistemi di riscaldamento a bassa temperatura (pannelli radianti integrati nel pavimento, nelle pareti o nelle solette);
- l'utilizzo di materiale edile riciclabile e/o naturale a basso consumo energetico;
- l'installazione di dispositivi per la riduzione dei consumi elettrici (interruttori a tempo, sensori di presenza, sensori di illuminazione naturale, ecc.);
- l'installazione di sistemi solari passivi da scomputare nel calcolo delle volumetrie utili dell'edificio;

Inoltre i Comuni sono invitati a:

- incentivare anche, attraverso bandi, campagne promozionali ed educazionali, il risparmio energetico presso le popolazioni locali;
- prevedere forme di incentivazioni quali ad esempio la riduzione dell'ICI o sgravi fiscali nella presentazione della DIA per chi adotta criteri di efficienza energetica non obbligatoria;
- provvedere a controllare che il Regolamento venga applicato prevedendo anche sanzioni;
- facilitare la certificazione energetica prevista dal D.Lgs 192/05 e 311/06 attraverso accordi e convenzioni con gli enti certificatori, l'apertura di sportelli informativi, ecc.;
- facilitare mediante procedure amministrative semplificate chi intende installare impianti fotovoltaici o solari termici sugli edifici pubblici o privati.

Articolo 24 Categorie, modalità di tutela e d'intervento, usi preferenziali, progetti attuativi, valutazione ambientale preventiva e valutazioni di incidenza

1. Nell'ambito dei sistemi di paesaggio con riferimento agli obiettivi di tutela individuati nel P.T.P.R adottato e le categorie di tutela e di intervento delle componenti di interesse naturalistico provinciale, sono:

- Conservazione e gestione naturalistica (tutela, salvaguardia);

prevede azioni di tutela orientate alla conservazione delle risorse e dell'ambiente naturale e dei relativi processi biocenotici;

esclude quindi qualsiasi tipo di trasformazione (morfologica, infrastrutturale ed edilizia) dallo stato dei luoghi e dagli equilibri ambientali raggiunti;

consente interventi di manutenzione, presidio e miglioramento dell'efficienza naturale dei beni;

esclude l'apertura di nuove cave e l'ampliamento di quelle concesse, di scavi per prelievo di inerti, di discariche pubbliche e di nuovi depositi di prodotti industriali e materiali, anche se non modificano la morfologia dei luoghi; consente interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e ristrutturazione degli edifici, infrastrutture, reti ed opere tecnologiche esistenti, se compatibili.

- Riqualificazione/recupero ambientale;

prevede azioni di tutela ed interventi volti alla riqualificazione o al recupero di condizioni ambientali e di naturalità alterate da processi di degrado.

Sono consentiti interventi (modificazioni morfologiche, naturalistiche od opere tecniche) che favoriscono la mitigazione dei fattori di degrado, il graduale recupero di condizioni naturali o l'evoluzione progressiva verso tali condizioni.

Restano confermate le altre modalità di tutela ed intervento della conservazione.

- Monitoraggio Ambientale;

prevede il mantenimento dei livelli qualitativi esistenti attraverso controlli continuativi dei processi naturali in corso ed interventi di riqualificazione ambientale se ed ove necessario;

- Qualificazione valorizzazione;

prevede azioni di tutela ed interventi volti al mantenimento od alla ricostituzione di valori ambientali e del paesaggio rurale in territori prevalentemente agricoli dove detti valori, pur residuali o compromessi, sono ancora presenti ed in condizioni favorevoli al ripristino; consente interventi orientati a questi fini, nel miglioramento delle attività e residenzialità agricole e con l'introduzione di usi preferenziali integrativi compatibili;

consente le previsioni insediative dei PUCG prevalentemente orientate al riordino e completamento degli insediamenti esistenti, favorendo i modelli insediativi aggregati e valutando la possibilità di rilocalizzare le previsioni di nuove superfici residenziali o produttive non ancora attuate che risultassero isolate o di carattere diffuso o in contrasto con i valori ambientali e paesistici rilevanti, con eventuale ricorso alla verifica della funzionalità della Rete ecologica locale.

2. Ai fini della disciplina normativa, le presenti norme utilizzano la seguente classificazione degli usi e delle attività sul territorio:

- Usi Naturalistici, orientati alla fruizione dell'ambiente naturale riducendo al minimo le interferenze antropiche, con modalità limitate all'osservazione scientifica ed amatoriale, alla formazione, all'escursionismo non di massa, a piedi, a cavallo o in bicicletta.

- Usi Agro silvo-pastorali, annessi alla manutenzione e presidio del territorio rurale, mantenendone le forme consolidate di utilizzazione delle risorse naturali e di coltivazione agricola del fondo, di allevamento e di insediamento ad esse connesso, curando la conservazione delle componenti dei paesaggi rurali e dei beni storici.

- Usi Urbani locali, residenziali, produttivi, artigianali, commerciali e di servizio di interesse locale, orientati alla costruzione urbana e alla formazione di centri minori di servizio nel territorio, da mantenere con caratteri di integrazione funzionale e con modelli insediativi aggregati.

- Usi per Attività di servizio pubblico o d'interesse pubblico, impianti tecnologici e attrezzature necessitate da collocazione extraurbana, in località compatibili

- Usi per Attività sportive, ricreative e del tempo libero con spazi e attrezzature specialistiche compatibili con i contesti paesistici e ambientali.

- Usi per Attività formative, culturali e di ricerca.

- Usi per Attività turistiche, ricettive (camping, piccole unità ricettive, agriturismo) con attrezzatura di dimensione limitata, finalizzate alla fruizione dei territori tutelati.

3. Conservare le attività agricole idonee (bioagricoltura, vivaismo, agriturismo, ecc.) e la presenza antropica nelle aree di interesse paesaggistico-ambientale marginali agli ecosistemi;

- favorire lo sviluppo del turismo naturalistico e culturale ed indirizzare le attività del tempo libero verso la fruizione delle risorse ambientali con l'offerta di una gradualità di usi compatibili;
- organizzare ai margini dei sistemi verdi le attività più invasive (parchi tematici, campeggi, attrezzature sportive, piste ciclabili, ecc.) e indirizzare su percorsi natura o storici la domanda verso beni più pregiati.
- sollecitare i comuni ad aggregare le proprie previsioni di parchi urbani, standards di verde, servizi sociali e per lo sport a sostegno ed ampliamento dei sistemi ambientali verdi provinciali.

4. Gli interventi consentiti sul sistema ambientale di interesse provinciale si attuano di norma attraverso Progetti ambientali che integrano, precisano e rendono operative le modalità di tutela ed intervento previste dal piano.

I progetti con valore di piano o intervento di settore, sono di iniziativa della Provincia o dei Comuni e Comunità Montane interessati, collegati da intese di carattere intercomunale. Tutti i progetti sono sottoposti a parere di conformità al PTPG da fornire entro 90 giorni dalla richiesta o, in assenza di risposta, il parere deve considerarsi favorevole.

Saranno attivate dalla Provincia:

- Il progetto ambientale di recupero, finalizzato ad operazioni specialistiche puntuali di ripristino/recupero ambientale in luoghi o su oggetti specifici (quali cave dismesse, frane, luoghi inquinati, edifici e complessi storici ecc.)
- Il progetto ambientale tematico riferito a tematismi scientifico ambientali particolari;
- Il progetto ambientale integrato, con finalità integrate di tutela, riqualificazione e recupero con usi sociali ed economici compatibili, esteso a tutto o a parti coerenti di ciascuno dei sistemi ambientali montani e nelle valli fluviali, alle aree isolate di interesse ambientale, a parti omogenee di aree agricole con valori residui o potenzialità di recupero naturalistico ambientale.

La Provincia orienta la predisposizione di progetti ambientali di particolare valore strategico da avviare con priorità, e rinvia a successivi provvedimenti della Provincia e dei Comuni la precisazione di obiettivi, campo d'azione, metodo di redazione, soggetti attuatori e possibili fonti di finanziamento, dando priorità al recupero della frammentazione edilizia esistente attraverso progetti di riqualificazione integrata volti alla dotazione di standard e alla prescrizione di impianti e strutture pubbliche tali da migliorare la vivibilità del cittadino.

La Provincia promuove progetti ambientali di carattere pilota su interventi tematici (zone umide, foreste vetuste, complessi dunali, secche e cordoni sommersi, ecc.).

5. La valutazione della sostenibilità dei piani urbanistici generali ed esecutivi, dei piani e programmi di settore nonché dei singoli interventi, se e quale richiesta delle norme sovraordinate o del presente piano, è effettuata utilizzando i seguenti percorsi finalizzati:

- la valutazione di impatto ambientale (VIA), lo studio di impatto ambientale (SIA) ed il bilancio ambientale (BA), condotte con le elaborazioni di legge, assumono come riferimento impegnativo gli obiettivi e gli indicatori, attuali ed attesi, espressi dal PTPG per il sistema ambientale;
- la valutazione ambientale locale è estesa al territorio di uno o più comuni o parti di comuni, condotta in riferimento alle categorie generali, con analisi ambientali approfondite, documentate da schede e grafici a scala non inferiore a 1:5000;
- la valutazione d'incidenza (V.I.), direttive habitat, riferita in particolare ai SIC ed alle ZPS, si sviluppa secondo le normative sovraordinate e finalizzata alla tutela di specie specifiche e dell'habitat di queste.
- la valutazione ambientale strategica (VAS), finalizzata al mantenimento/miglioramento delle condizioni di sostenibilità ambientale, economica e sociale del territorio provinciale, come valutate nella situazione attuale ed in quello obiettivo o atteso del piano, secondo i temi/obiettivo di sistema e gli indicatori contenuti nello stesso.

6. La Provincia adegua (P) i Piani e Programmi di iniziativa provinciale alle determinazioni del PTPG per la tutela ecologica e la valorizzazione delle risorse naturalistiche.

Essa inoltre:

- costituisce l'Ufficio Rete Ecologica Provinciale con compiti attinenti l'attuazione e gestione della stessa e la promozione presso Comuni e Comunità Montane delle Reti Ecologiche Locali, avvalendosi anche di istituzioni scientifiche e Associazioni ambientaliste;
- promuove gli strumenti offerti all'iniziativa locale per l'ambiente dai molteplici Programmi strutturale europei (es. PAL, Piani d'area, ecc.), la predisposizione delle Agende 21, i programmi di marketing ambientale, i progetti ambientali d'ambito, tematici e di recupero di preferenza nella dimensione intercomunale, valutandone l'efficacia e la coerenza al PTPG; - assume obiettivi, direttive e prescrizioni previste dal PTPG per le componenti naturalistiche come riferimento impegnativo per le valutazioni della sostenibilità degli interventi sul territorio e le eventuali misure compensative e di mitigazione;
- conduce le intese con la Regione e con le altre Province ed enti interessati alla pianificazione delle aree tutelate dal PTPG, verificando ed integrando i sistemi di tutela regionale con i territori tutelati d'interesse provinciale e con l'assetto di organizzazione e di usi antropici dell'intero territorio provinciale.

7. I Comuni, in sede di adeguamento dei PUCG o loro varianti, e le Comunità Montane nei programmi di sviluppo recepiscono (P) le componenti naturalistiche individuate e ne precisano la perimetrazione in scala non inferiore al 1:10.000 ed assumono per dette componenti la denominazione e la normativa stabilita dal PTPG, eventualmente precisandole ed articolandole anche attraverso l'elaborazione di Reti Ecologiche Locali.

I Comuni possono proporre motivate precisazioni o adeguamenti alle perimetrazioni delle componenti individuate dal PTPG, mantenendo gli stessi criteri di individuazione e valutazione adottati dal PTPG, sulla base di analisi ambientali e paesistiche approfondite (reti ecologiche locali), documentate da schede descrittive e da grafici a scala non inferiore a 1:5.000.

8. Le nuove opere e gli interventi di manutenzione su opere esistenti, necessari per il consolidamento e il contenimento per la prevenzione di frane e smottamenti nonché per la difesa spondale dei corsi d'acqua, dovranno essere realizzati impiegando tecniche idraulicoforestali ed ad alta valenza ecologica riprese dall'ingegneria naturalistica, secondo le prescrizioni della Delibera Giunta Regionale n. 4340 del 28 maggio 1996 "Criteri progettuali per l'attuazione degli interventi in materia di difesa del suolo nel territorio della regione Lazio". Il ricorso ad altre tecniche sarà possibile motivando tecnicamente l'impossibilità di ricorrere alle tecniche previste nella consolidata progettazione ambientale.

9. Normative specifiche ulteriori sono stabilite dal PTPG per le zone agricole sia per la tutela e valorizzazione dei paesaggi rurali sia per l'edificazione in zona agricola.

Articolo 25 Direttive per specifiche realtà Territoriali Ambientali

Gli enti preposti alla gestione o agli interventi sul territorio della provincia si attengono, per la gestione delle risorse naturali e per la valutazione della compatibilità e sostenibilità delle trasformazioni naturali ed antropiche consentite, alle direttive e prescrizioni dei precedenti articoli. Tali direttive sono relazionate alle caratteristiche fisiche e biologiche delle diverse aree omogenee o Sottosistemi. In particolare tengono anche conto dello stato di conservazione, di quanto previsto per ciascuna area nella VAS.

Articolo 26 Habitat Prioritari di interesse comunitario presenti nei SIC.

Gli Habitat Prioritari di interesse comunitario (Direttiva 92/43/CEE) presenti nei SIC, sono considerati previsioni strutturali del PTPG con validità (P) di invariants ambientali.

Detti beni sono sottoposti a conservazione e gestione naturalistica secondo la relativa normativa. Restano confermate le altre direttive e prescrizioni delle presenti norme che non confliggano con quanto sopra.

Gli Habitat Prioritari considerati sono quelli indicati nei P.d.T.

Tutela paesistica

Articolo 27 Tutela paesistica, beni vincolati ai sensi D.Lgs. 42/2004 (ex L.1497/39 e L.431/85)

1. La tutela paesistica del territorio provinciale ed in particolare dei beni vincolati ai sensi del D.Lgs. 42/2004 (ex L.1497/39 e L. 431/85), in attesa dell'approvazione del Piano Territoriale Paesistico Regionale, è affidata ai Piani Territoriali Paesistici degli ambiti interprovinciali ed alla relativa normativa unificata (L.R. n.24/'98), approvati dalla Regione Lazio (P) e sovraordinati alle disposizioni del PTPG, e degli strumenti urbanistici comunali ed alle disposizioni da assumere, in salvaguardia, contenute nel PTPR adottato.

2. In particolare, si richiamano della L.R. 24/'98, tra le altre, le norme di uso più ricorrente relative alla tutela di: costa dei laghi; corsi delle acque pubbliche; montagne sopra 1200 metri; parchi e riserve naturali; aree boscate; università agrarie e uso civico, zone umide, aree di interesse archeologico (beni areali, beni puntuali, beni lineari).

3. La Provincia ha approfondito la ricognizione dei beni ambientali, storici e del paesaggio rurale e prevede nel presente piano la relativa normativa di tutela, recupero e valorizzazione per quanto d'interesse provinciale, compatibile con quella contenuta nel PTPR adottato anche nelle aree non sottoposte a specifica tutela. (C)

Essa, inoltre, cura attraverso il presente piano l'integrazione dei territori tutelati con l'assetto e gli usi antropici dell'intero territorio provinciale e la fruizione e valorizzazione degli stessi.

Sistema ambientale: la costruzione storica del territorio, sistemi lineari di valorizzazione dei beni e percorsi storici extraurbani

Articolo 28 Obiettivi e percorsi di piano

1. L'azione del piano è orientata ad una strategia di conoscenza, conservazione e valorizzazione del patrimonio storico-insediativo della provincia di Rieti, quale testimonianza e regola della costruzione storica del territorio provinciale, considerato come invariante determinante il contesto insediativo, ambientale e paesistico configurato dal Piano ed occasione di maggiore identificazione delle comunità insediate rispetto al proprio territorio in trasformazione.

Gli studi e le direttive predisposti per il PTPG (vedi P.d.T. e gli allegati beni puntuali) si pongono come contributo ad un processo conoscitivo continuo e partecipato del patrimonio storico-insediativo della provincia, in funzione e nei limiti dei compiti della Provincia e degli obiettivi di valorizzazione e contestualizzazione promossi dal Piano tramite il reinserimento coerente di detti beni, con usi sociali ed economici compatibili nel circuito della vita moderna. In tal senso i beni storico-culturali divengono anche condizione preliminare di valutazione ed orientamento per le scelte di organizzazione ed uso del territorio.

2. Le azioni del Piano sono indirizzate:

- l'implemento della conoscenza dei beni territoriali diffusi attraverso un sintetico ma orientato quadro di riferimento della storia insediativa della Provincia e la promozione di un censimento locale dei beni in sede di elaborazione dei PUGC.
- la promozione di progetti di valorizzazione dei beni aggregati in riferimento alle reti di comunicazione storica (viaria, fluviale);

Articolo 29 Progetti di valorizzazione di itinerari storici e dei beni connessi

1. Il PTPG promuove la valorizzazione dei sistemi di comunicazione territoriali storici (stradali, fluviali) e dei relativi beni contigui generatori della costruzione storica del territorio, attraverso progetti in partenariato pubblico e privato (convenzioni, consorzi, fondazioni, società di capitali, ecc.). I progetti sono orientati al recupero delle strutture fisiche ed ambientali connesse agli itinerari, alla loro valorizzazione e gestione con usi compatibili ed alla promozione dei servizi turistici e culturali di fruizione dei beni e delle tradizioni della cultura locali (gastronomia, fiere, eventi, musei e biblioteche comunali, etc.).

I progetti di iniziativa privata o mista e promozione o coordinamento delle istituzioni competenti (Sovrintendenze, Provincia, Comuni) si avvalgono anche dei finanziamenti pluriennali, e delle agevolazioni previste dai provvedimenti regionali, oltre che dell'assistenza tecnica provinciale.

2. Le operazioni di tutela e valorizzazione degli itinerari, degli ambiti tematici e dei beni trovano efficacia sia attraverso il loro inserimento nelle previsioni della pianificazione urbanistica comunale che attraverso la formulazione di programmi e progetti d'iniziativa provinciale.

I progetti sono preferenzialmente estesi all'intero itinerario o a parti congruenti di esso o ad ambiti tematici coerenti.

Il progetto unitario deve, per quanto possibile, considerare l'intero processo di valorizzazione: dalla integrazione delle conoscenze dei beni alle scelte per la fruizione dei beni stessi, al monitoraggio dell'efficacia delle scelte operate e alle modalità di gestione nel tempo.

Il progetto unitario contiene tra l'altro: la proposta programmatica complessiva, con illustrazione della specifica strategia perseguita; la verifica, precisazione e integrazione delle conoscenze relative agli itinerari ed ai beni aggregati a questi; la schedatura dei beni interessati, i criteri, le modalità e gli strumenti per il potenziamento della fruibilità pubblica dei beni (accessibilità), interventi sui beni manutenzione, consolidamento, restauro, inserimento di funzioni integrate e compatibili, realizzazione di punti di informazione in loco, collegamenti con musei, costruzione di reti informative a distanza, ecc..

Articolo 30 Regimi di tutela e modalità d'intervento

1. I beni storici considerati nelle azioni del Piano sono in parte già soggetti a vincoli secondo il D.Lgs. 42/2004 (ex LL.1089/39, 1497/39, 431/85, L.R. 24/98) e dal P.T.P.R. adottato; la parte residua con la relativa area di pertinenza è proposta a vincolo paesistico per iniziativa della Provincia o dei Comuni.

I beni presi in considerazione dai Comuni nei rispettivi adempimenti sono soggetti alla presente normativa, integrativa delle normative nazionali e regionali vigenti ed a quelle, in quanto compatibili, contenute all'art. 43 del

PTPR adottato. (C)

2. I Comuni, in sede di formazione o adeguamento dei PUCG per il rispettivo territorio, provvedono (P) a verificare e ad integrare, il censimento dei beni e dei percorsi inserendolo nei rispettivi PUCG, specificando localmente le presenti Norme.

In particolare i Comuni:

verificano e trasferiscono su cartografia a scala adeguata i beni rilevati; identificano sul territorio le ulteriori edificazioni di interesse storico-culturale, compresi gli edifici ottocenteschi e del primo '900, ancora sostanzialmente integri da sottoporre a tutela completando gli elenchi del PTPG; promuovono i progetti di recupero e valorizzazione dei beni singoli o raggruppati secondo gli itinerari, attribuendo loro usi sociali ed economici compatibili.

Per la definizione degli insediamenti urbani storici aggregati o centri storici e degli insediamenti storici puntuali, i Comuni si riferiscono all'art.60 della L.R.38/99.

I progetti di cui al punto precedente comprendono nel contempo azioni di a) studio e rilevazione, b) tutela e restauro, c) valorizzazione e promozione con usi compatibili relativi al bene tutelato, all'area di pertinenza e all'ambito o al percorso di appartenenza.

3. Le modalità di intervento sui beni, singoli o raggruppati secondo gli itinerari storici, sono (P) la manutenzione ordinaria e straordinaria, il restauro e risanamento conservativo di cui alla L. 457/78 titolo IV e successive modifiche, eseguito con l'impiego di tecniche e materiali tradizionali. Il progetto deve prevedere, nel rispetto della struttura e tipologia originarie, la demolizione delle superfetazioni degradanti, il riuso delle aggiunte coerenti e gli ulteriori interventi compatibili ai fini dell'agibilità e della funzionalità del bene. Esso deve inoltre prevedere l'adeguata sistemazione delle aree di pertinenza al fine di valorizzare i caratteri del bene nel contesto territoriale di appartenenza secondo gli ambiti tematici ed i percorsi di valorizzazione proposti dal PTPG.

La tutela e i progetti di recupero sono riferiti al bene e alla relativa area di pertinenza, intesa come spazio pubblico o privato documentato storicamente, facente parte integrante del bene o costituente cornice paesistica caratterizzante il bene stesso. L'area di pertinenza è individuata con documentazione allegata al progetto di recupero.

Il riuso anche con cambio di destinazione dei beni, deve privilegiare destinazioni residenziali, culturali, ricreative, sociali, amministrative, artigianali ed economiche, compatibili con la conservazione dei caratteri tipologici dei beni stessi.

4. La Provincia, con riferimento alle azioni indicate e nell'ambito delle proprie competenze in materia, promuove o realizza direttamente iniziative e progetti di studio, tutela e valorizzazione degli itinerari storici e dei beni connessi come individuati e con le finalità dell'art. 29.

A questi fini la Provincia promuove idonee forme di concertazione fra gli enti locali, le istituzioni pubbliche delegate alla tutela e salvaguardia del patrimonio storico-culturale, le istituzioni pubbliche con finalità culturali e di alta formazione, le associazioni rappresentative delle forze economiche, produttive e sociali.

Gli Enti locali sono tenuti a tenere conto di tali itinerari in sede di adeguamento del PUCG, al fine di prevedere idonei strumenti per il recupero, la tutela e la valorizzazione di tali beni, specie per quanto riguarda la salvaguardia della rete stradale antica.

La Provincia individua idonee forme di incentivazione per i soggetti proprietari di beni di valore storico-artistico, specie nel caso in cui questi siano enti locali, promovendo progetti di cofinanziamento finalizzati alla tutela ed il recupero di tali beni.

La Provincia concorre con progetti ed iniziative alla formazione del Programma Pluriennale Regionale di intervento per gli insediamenti urbani storici di cui all'art.61 della L.R. 38/99.

5. Per i Centri antichi e storici e aree archeologiche si richiamano le norme regionali sulla tutela ed il recupero degli insediamenti urbani storici L.R. 38/99 art.li 59, 60, 61 e su la protezione delle aree di interesse archeologico e su ville parchi e giardini storici L.R. 29/98 rispettivamente art.li 13 e 15.

6. Per i Beni territoriali isolati i Comuni sono tenuti a mantenere la toponomastica storica, così come attestata dalle mappe storiche del territorio. I Comuni sono sollecitati ad individuare in sede di PUCG ed a sottoporre a progetti di tutela e valorizzazione ulteriori categorie di beni di interesse storico-testimoniale, quali: teatri storici; sedi comunale, giardini e ville comunali; stazioni ferroviarie; cimiteri; ville e parchi; sedi storiche, politiche, sindacali o associative, assistenziali, sanitarie e religiose; colonie e scuole; negozi, botteghe e librerie storiche; mercati coperti; edicole; fontane e fontanelle; edifici termali ed alberghieri di particolare pregio architettonico; architetture tipiche della zona; opifici tradizionali; architetture contadine ed opere per attività agricole (stazzi, tratturi, ecc.) tradizionali; fortificazioni; ponti e acquedotti; manufatti idraulici quali chiuse, sbarramenti, molini, centrali idroelettriche, argini, canali e condotti; alvei abbandonati.

7. Per i Manufatti relativi all'archeologia industriale i Comuni inibiscono (P) ogni intervento di demolizione o

ristrutturazione, prima che sia stato predisposto un dettagliato rilievo accompagnato da una documentazione storica che consenta di valutarne l'interesse sotto il profilo testimoniale ed architettonico o strutturale e le possibilità di recupero, totale o parziale, ed adeguamento ad usi compatibili privilegiando attività di uso pubblico. Gli interventi di recupero dovranno rispettare la riconoscibilità dei caratteri tipologici e costruttivi originari ed individuare usi strettamente compatibili con gli stessi, considerando nel contempo gli indirizzi del PTPG per la localizzazione di funzioni di servizio ed attività di interesse provinciale o intercomunale.

Tutela e valorizzazione dei paesaggi rurali

Articolo 31 Tutela e valorizzazione

1. Obiettivo del PTPG è la tutela e valorizzazione del territorio agricolo provinciale attraverso la duplice attenzione all'interesse produttivo dei luoghi da preservare e sostenere nelle loro attività diversificate ed ai paesaggi rurali da tutelare e valorizzare come immagine-valore ed identità del territorio stesso, nelle diversità (morfologiche, ambientali, colturali, insediative) prodotte dall'azione antropica nel tempo e della sua coevoluzione con l'ambiente naturale, indicando nel "Quadro di riferimento per i paesaggi Agrari", valore, indirizzi, sviluppo.

Articolo 32 Regimi normativi dei paesaggi rurali

1. Il territorio della provincia, esterno agli insediamenti urbani, distinto secondo le tipologie di paesaggio rurale e paesaggio agrario (art. 16 PTPR adottato) è riservato agli usi agricoli, alle connesse residenze rurali, agli annessi agricoli ed alle strutture strettamente legate all'attività agricola per la lavorazione e trasformazione dei prodotti agricoli locali. Insieme al mantenimento ed alla trasformazione coerente dei caratteri individualizzanti del paesaggio rurale, sono consentiti usi complementari e integrativi di quelli agricoli, se compatibili, quali quelli legati all'agriturismo, alla ristorazione, all'assistenza sociale, allo sport ed al turismo ambientale e culturale. E' consentita la realizzazione della viabilità prevista dal PTPG, nonché la manutenzione ed il miglioramento della viabilità esistente, mentre è esclusa l'apertura di nuove strade locali con utilizzazione di più unità fondiarie o immobiliari.

2. Il regime normativo dei paesaggi rurali è costituito dalle direttive specifiche che seguono e che operano in forma integrata con le direttive e le prescrizioni previste dal Piano per l'ambiente e la pianificazione urbanistica del Territorio agricolo (zona E), nonché con la normativa comunitaria, statale e regionale sovraordinata e con le disposizioni contenute nel PTPR adottato. (C)

3. Le tipologie d'intervento comprendono:

- a. interventi finalizzati alla conservazione ed il ripristino delle tipologie del paesaggio negli elementi componenti (morfologia e sistema idrico, assetto insediativo, assetto fondiario, sistemazioni idrauliche agrarie, coltivazioni, vegetazione), compatibilmente con le esigenze del sistema agricolo produttivo;
- b. interventi di miglioramento-valorizzazione, sotto forma di possibili azioni mirate a:
 - incentivare l'economia agricola nelle diverse produzioni caratteristiche, favorendo la ricomposizione fondiaria, il potenziamento delle strutture aziendali, rafforzando la stabilità e la sistemazione dei terreni, i servizi alla trasformazione-distribuzione al mercato, l'associazionismo e la cooperazione rurale;
 - ricostruire la rete delle componenti naturalistiche (siepi, filari, alberi sparsi, ecc.) che costituiscono habitat significativi ai fini della biodiversità e rappresentano elementi di valorizzazione paesaggistica, attraverso la piantumazione di siepi e macchie boscate, utilizzando i contributi previsti dai regolamenti comunali.
 - introdurre o recuperare alcuni tipi di vegetazione che possono giocare un miglioramento ambientale attorno a sistemi acquei o infrastrutture viarie;
 - introdurre criteri guida sulle colture e attività agricole potenzialmente inquinanti (allevamenti, monoculture cerealicole, frutteti, ecc.), ai fini di contenere gli effetti;
 - introdurre criteri per il contenimento degli effetti negativi degli insediamenti esistenti, in particolare sull'assetto idraulico e sulla qualità delle acque favorendo la riduzione del degrado e del consumo delle risorse naturali e del suolo;
 - indirizzare le produzioni agricole valorizzando quelle di maggiore tipicità e significative presenze di ordine economico e sociale;
 - favorire il riconoscimento delle produzioni;

- stimolare interventi sul sistema agricolo in linea con le misure di accompagnamento delle politiche agricole comunitarie, (estensione delle produzioni vegetali e dell'allevamento bovino, incentivare la cura dei terreni agricoli e forestali abbandonati, ecc.).
- c. interventi per una maggiore fruibilità del territorio rurale, sotto forma di proposte progettuali la cui realizzazione dovrebbe rendere meno frammentati e degradati gli assetti fondiari individuare le UMA, nonché incoraggiare la gestione dei terreni per l'accesso del pubblico e per la fruizione agli usi sociali (sport, cultura, agriturismo, ecc.); organizzazione di sistemi di funzione e servizi connessi al mantenimento e gestione dei paesaggi rurali. Tali progetti sono differenti modi di tradurre nel territorio rurale la nozione di responsabilità ambientale, di sviluppo sostenibile, di integrazione tra attività socioeconomiche, tutela ambientale e dei paesaggi rurali.

Articolo 33 Soggetti dell'azione normativa e d'intervento

1. Le direttive e prescrizioni per il passaggio rurale sono rivolte alla Provincia, ai Comuni ed alle Comunità Montane, alle Università Agrarie, ai Consorzi di Bonifica, agli Enti titolari di autorizzazioni in territori ambientalmente tutelati; esse sono comunque impegnative per tutti coloro che a diverso titolo operano sul territorio rurale.

2. La Provincia, per il sostegno e l'orientamento delle attività produttive agricole sul territorio, condizione determinante del paesaggio, opera, nell'ambito dei propri compiti, in coerenza con la programmazione regionale di settore. In particolare, assume come riferimento della propria azione gli indirizzi del Programma Strategico Regionale, in vista del Piano di Sviluppo Rurale (PSR 2007-2013), in attuazione degli Orientamenti Strategici Comunitari e del P.S.N., basato sui seguenti assi e priorità d'intervento:

In tale contesto, si raccomanda:

- il sostegno alle strategie di sviluppo locale come strumento privilegiato e trasversale alla programmazione dello sviluppo rurale;
- l'integrazione multisettoriale e la cooperazione territoriale come leve strategiche attraverso cui superare la disarticolazione dell'offerta territoriale e sostenere la partecipazione alla progettazione e gestione di processi di sviluppo locale;
- il ricorso alle forme di progettazione integrata come un insieme organico di interventi, riferibili a più misure del PSR anche dei diversi Assi (I – II – III), realizzati a livello di singola azienda (progetto integrato iniziale), nell'ambito di un territorio omogeneo (progetto integrato territoriale) o nell'ambito di una specifica filiera produttiva (progetto integrato di filiera).

3. La Provincia nel redigere il proprio Piano di Settore e nei relativi aggiornamenti periodici dello stesso prevede ulteriori direttive ed azioni di sostegno all'agricoltura per la valorizzazione dei paesaggi rurali. Essa attiva nel contempo il coordinamento delle normative ed iniziative degli enti locali in riferimento alle tipologie di paesaggio.

In particolare, la Provincia, d'intesa con gli enti locali, promuove prioritariamente i seguenti progetti:

- a. censimento delle tipologie edilizie rurali con particolare riferimento a quelle di interesse storico-testimoniale e direttive di tutela e di intervento delle stesse;
- b. individuazione sul Territorio Agricolo Tutelato delle pratiche colturali tradizionali e quelle con denominazione riconoscibile e delle relative direttive di tutela ed intervento.

4. La Provincia periodicamente promuove una Conferenza sullo stato dell'agricoltura e l'evoluzione del territorio rurale al fine di definire le linee del proprio piano programmatico.

5. I Comuni nella revisione di adeguamento dei rispettivi PUCG al PTPG, provvedono (P) alla perimetrazione degli insediamenti presenti nel territorio comunale ed attribuiscono a questi un idoneo regime urbanistico. La rimanente parte di territorio è considerata zona E (D.M. 1444/68) e denominata territorio a prevalenza d'usi agricoli, e normata come tale.

6. I Comuni, nella revisione di adeguamento dei PUCG al PTPG, individuano (P) le aree ed i beni identitari di cui all'art. 44 del PTPR adottato (C) in cui le tipologie del paesaggio rurale, nelle rispettive componenti caratterizzanti, si presentano ancora totalmente o parzialmente integre e riconoscibili e specificano nel proprio strumento urbanistico normative di tutela e valorizzazione ed azioni di piano progettuali secondo le direttive delle presenti norme.

In particolare, i Comuni nei rispettivi piani generali e di settore devono attenersi alle seguenti direttive:

- a. preservare e valorizzare la fisionomia e la peculiarità morfologica, naturalistica ed antropica dei singoli paesaggi rurali;

- b. conservare, all'interno di ciascun paesaggio gli assetti territoriali che presentano caratteri particolari, derivanti dall'interazione tra gli elementi naturali e della trama agricola;
- c. ripristinare e rivitalizzare le componenti che hanno perso nel tempo la loro riconoscibilità, considerate sia come emergenze singole sia nella complessità di rapporti con il contesto;
- d. salvaguardare gli spazi aperti periurbani e di discontinuità interna alle costruzioni urbane attraverso:
 - l'esclusione o la riduzione dell'occupazione a scopo edificatorio dei suoli fertili presenti in ambiti periurbani e periferici, conservando la permeabilità del terreno e la vegetazione spontanea esistente, e gli elementi di carattere paesaggistico che caratterizzano tali territori;
 - l'integrazione delle attività agricole con gli usi creativi e del tempo libero e di servizio al fine di garantirne il mantenimento.
 - la riqualificazione dei territori marginali attraverso ricomposizione fondiaria, ricostruzione del paesaggio e creazione di opportunità fruibili;
 - la tutela degli orti urbani esistenti e riutilizzo di aree abbandonate o degradate, attrezzando tali ambiti anche con vegetazione ed elementi di interesse naturalistico;
 - la realizzazione di adeguate fasce arboree ed arbustive con funzione di schermo paesaggistico e di filtro ecologico tra aree agricole ed insediamenti industriali, tecnologici ed infrastrutture.

Articolo 34 Parchi Agricoli

1. Il Parco Agricolo è uno strumento di programmazione finalizzato a:
 - tutelare e promuovere lo sviluppo o il reinserimento delle attività agricole, dei valori ambientali, dei paesaggi rurali, del patrimonio storico e del suo contesto; offrire opportunità di fruizione e di formazione in campo agricolo ed ambientale; rafforzare e promuovere l'identità locale;
 - garantire prospettive e condizioni equilibrate di abitabilità e funzionalità ecologica del territorio e condizioni di salubrità a beneficio dell'intera comunità.
2. Il Parco Agricolo è promosso dalla Provincia d'intesa con gli Enti locali o da questi direttamente, attraverso intese e convenzioni con proprietari ed aziende, su dimensione intercomunale o locale. Esso può anche configurarsi autonomamente, d'intesa con gli Enti locali, come "Rete di Aziende agricole multifunzionali".
3. I Parchi Agricoli sono individuati di preferenza nel territorio agricolo tutelato sulla base di una prevalente omogeneità tipologica del paesaggio rurale.

Articolo 35 Distretti rurali

La L.R. n.1/06 prevede l'istituzione dei "Distretti rurali e dei Distretti agroalimentari di qualità". Ai fini del previsto confronto Regione-Provincia per l'individuazione dei distretti, il PTPG indica gli stessi coerentemente con i paesaggi rurali ed alle relative norme di riferimento.

Sistema insediativo morfologico

Articolo 36 Obiettivo, strategie e direttive generali

1. L'obiettivo del piano è il riordino e la qualificazione delle costruzioni insediative provinciali, urbane e territoriali, fattore d'identità delle comunità locali, nella nuova dimensione d'area vasta e di aggregazioni intercomunali in cui si presentano oggi. Le strategie del piano sono finalizzate a:
 - guidare le trasformazioni in corso nel sistema insediativo con un'azione progettuale orientata a rafforzare l'identità morfologica dell'intero sistema considerato nella sua unità e delle aggregazioni intercomunali componenti;

- rafforzare o progettare i caratteri-valore delle diverse costruzioni insediative urbane e di quelle territoriali non urbane di recente formazione nonché i caratteri individuali dei singoli centri, contro le tendenze alla destrutturazione ed all'omologazione;
- contenere e riaggregare anche attraverso piani di riqualificazione i processi insediativi diffusivi, periurbani e territoriali, sui centri e sulle costruzioni urbane consolidate intercomunali, riducendo il consumo di risorse ambientali e di suolo;
- fornire direttive ai Comuni per la formazione ed attuazione degli strumenti urbanistici, negli aspetti d'interesse provinciale.

2. Per guidare le trasformazioni morfologiche delle costruzioni insediative, i Comuni, nella formazione, variazione o adeguamento degli strumenti urbanistici e la Provincia nella formazione dei pareri di compatibilità, recepiscono le direttive normative del presente Titolo.

I Comuni, nel recepire direttive e prescrizioni nella formazione, variazione o adeguamento dei propri strumenti urbanistici, possono proporre in forma motivata e documentata precisazioni e limitate modifiche ai grafici del PTPG che non alterino l'impostazione e le finalità del piano; modifiche che la Provincia valuterà in sede di parere di conformità.

Per gli altri insediamenti presenti nel territorio provinciale, si rinvia alla individuazione ed alla disciplina dei piani comunali.

Articolo 37 Politiche relative ai caratteri dell'insediamento

Lo sviluppo insediativo, regolato nello specifico dalla pianificazione locale, deve essere fondamentale guidato da criteri finalizzati alla sua qualificazione, riqualificazione e adeguata integrazione con le caratteristiche del sistema ambientale e paesaggistico, anche rurale. In questo senso, il patrimonio edilizio esistente costituisce un'enorme potenzialità. I Progetti di territorio, allegati alle presenti norme, forniscono una valutazione dei caratteri insediativi attuali e delle problematiche esistenti, nonché le indicazioni ed i criteri progettuali per la pianificazione locale. Tali indicazioni e criteri progettuali sono illustrati in relazione a:

- aspetti morfologici dell'organizzazione insediativa;
- rapporto insediamento-ambiente;
- sistema insediativo nelle sue componenti produttiva, funzionale e dei servizi;
- accessibilità e rapporto tra insediamento e infrastrutture.

Una valutazione più approfondita dei caratteri insediativi attuali è fornita nella Relazione, cui i Progetti di territorio comunque rimandano.

L'art. 8 delle presenti norme fornisce specifiche indicazioni in merito al coordinamento tra pianificazione provinciale e pianificazione locale.

Articolo 38 Politiche per lo sviluppo produttivo. I Sistemi produttivi locali

La Provincia favorisce il rafforzamento di un rapporto tra cultura locale e lavoro basato sui seguenti principi:

- tutela della dignità umana;
- lavoro inteso come produzione sociale;
- diritto all'occupazione non precaria;
- piena occupazione;
- congruità di relazione tra luoghi di lavoro e spazi di vita.

La Provincia assume come obiettivo strategico lo *sviluppo produttivo locale*, inteso come sviluppo di attività e di lavoro basati sui caratteri costitutivi della cultura produttiva locale, pur se con la massima attenzione ai fenomeni di inferenza globale. La Provincia opera per la costituzione o il rafforzamento di *Sistemi produttivi locali*, cioè di contesti economico-sociali che si caratterizzano per specifici tessuti produttivi, favorendo e stimolando l'utilizzo del patrimonio umano, culturale e di esperienza che vi si è consolidato. Riferimento primario è dato da ciò che ogni sistema può offrire come prodotto della propria storia e della propria cultura imprenditoriale, e da ciò che la Provincia, intesa sia come struttura istituzionale ed amministrativa che come insieme di *reti sociali*, può mettere in campo per agevolare questo percorso mantenendolo aderente alle proprie scelte di fondo. Elementi costitutivi dei Sistemi produttivi locali non possono essere considerati solo le "imprese" che realizzano prodotti, ma anche tutte le attività che ne agevolano e ne favoriscono lo sviluppo, le relazioni con esterno, il radicamento sul territorio e nella cultura locale. I Sistemi produttivi locali si conformano ed operano con l'obiettivo non solo della

massima tutela dell'ambiente, ma anche della valorizzazione dei contesti culturali locali e della loro identità, rispettando ed esaltando dunque i caratteri del territorio, dell'insediamento e del paesaggio che ne costituiscono l'espressione consolidata riconosciuta dalla società insediata.

In conseguenza a tali obiettivi di riconoscimento identitario, vengono definiti i seguenti tipi di Sistemi produttivi locali:

- SPL per la *valorizzazione delle risorse agricole e zootecniche*. Questi sistemi fanno riferimento alle filiere produttive alimentari ed affini che interessano la coltivazione e la raccolta delle materie prime, la loro lavorazione, commercializzazione e valorizzazione culturale e di mercato; ne fanno parte le attività con forte contenuto "di servizio" legate a questo tipo di filiere.
- SPL per la *valorizzazione economica del patrimonio ambientale a fini fruitivi e turistici*. Questo sistema è rappresentato da quelle attività, manifatturiere o di servizio, che hanno come obiettivo primario la fruizione delle risorse ambientali e della cultura locale da parte della popolazione residente e di utenti esterni.
- SPL per la *valorizzazione delle capacità manifatturiere*. Tale sistema fa riferimento alle produzioni ed alle filiere produttive, volte alla realizzazione di manufatti finiti o semilavorati, che non riguardano il settore agro-alimentare; ne fanno parte le attività con forte contenuto "di servizio" legate a questo tipo di produzione. Anche in relazione agli obiettivi di tutela e rafforzamento dei caratteri identitari, le strategie di sviluppo dei Sistemi produttivi locali vanno poste sia a livello provinciale che nell'ambito dei singoli Progetti di territorio, dove particolare attenzione sarà posta alla verifica di congruenza con gli indirizzi di sviluppo dei caratteri insediativi.

Articolo 39 Sistemi produttivi locali per la valorizzazione delle risorse agricole e zootecniche

L'agricoltura non può essere intesa solo come pratica produttiva legata alle risorse della terra, ma anche come occasione per innescare attività di altro tipo, connesse a diverse modalità di fruizione del territorio e dell'ambiente rurale.

A tale scopo La Provincia si adopera, in via prioritaria, per il sostegno alle produzioni locali di qualità ed allo sviluppo di una agricoltura integrata all'ambiente.

La Provincia considera anche la domanda di agricoltura, legata all'uso delle risorse agricole da parte di non residenti, come risorsa per lo sviluppo economico e per la conservazione dell'ambiente rurale, purché sia praticata secondo gli obiettivi inerenti ai caratteri distintivi dell'identità reatina. Il cittadino non reatino che si insedia nella campagna per l'amore che ne ha e per il desiderio di svolgere pratiche agricole che hanno profonde radici nella sua cultura, favorisce infatti lo sviluppo di un ampio spettro di servizi e al contempo il mantenimento di un paesaggio consolidato.

La Provincia si adopera quindi per l'attivazione di nuove occasioni economiche ed occupazionali, relative:

- all'attività produttiva imprenditoriale;
- alle attività turistico-ricettive connesse alle risorse culturali ed ambientali che il territorio rurale offre;
- alle attività di servizio legate alle produzioni agro-alimentari, ed a quelle connesse alla "domanda agricola" che emerge da soggetti insediati ma non residenti.

La Provincia favorisce in particolare lo sviluppo di quelle attività produttive che rappresentano compiute espressioni della cultura locale e di specifici contesti territoriali. Obiettivo prioritario è di indirizzare la produzione verso prodotti di qualità e a maggiore contenuto di valore aggiunto. Ciò comporta mettere in campo azioni volte a favorire:

- la riorganizzazione fondiaria, operando però con modalità che tutelino le piccole aziende;
- la cooperazione tra le aziende, attraverso le specifiche modalità e gli specifici strumenti normativi disponibili;
- lo sviluppo dell'organizzazione aziendale, favorendo la specializzazione delle colture, l'introduzione di nuove tecniche colturali e della relativa attrezzatura tecnica, la ricerca applicata, l'irrigazione, il riassetto fondiario;
- i rapporti tra le imprese e le attività di servizio, di sostegno e di orientamento;
- l'utilizzo più ampio delle possibilità legate ai programmi e progetti di sostegno, comunitari e nazionali;
- la costituzione di filiere che coprano l'intero arco produttivo, fino alla commercializzazione, alla diffusione informativa, alla promozione "dell'immagine" ed alla tutela dei prodotti, anche attraverso "marchi di qualità", denominazioni di origine, ecc..

Tra le filiere produttivo/terziarie, si presta particolare attenzione alle seguenti:

- filiera olearia

- filiera della castagna
- filiera dell'uva e del vino
- filiera del tartufo
- filiere della carne e lattiero-casearie
- filiere dei prodotti del bosco
- filiere degli ortaggi e delle erbe aromatiche e medicinali.

Il carattere tipico di “diffusività” di questo ambito produttivo porta a definire diverse modalità di localizzazione. Si possono porre i seguenti indirizzi:

- le attività di “produzione” delle materie prime devono privilegiare gli ambiti locali caratterizzati da un loro consolidamento nella cultura locale; altre ipotesi possono essere poste, valutando però con attenzione l'incidenza che nuovi impianti colturali possono determinare sulle dinamiche identitarie dei singoli contesti;
- per la localizzazione di alcune attività di filiera relative alla trasformazione, alla commercializzazione, alla diffusione di conoscenze, al marketing ed alle attività di tutela e valorizzazione, gli agglomerati di Rieti-Cittaducale, Borgorose, Osteria Nuova e Amatrice rappresentano dei riferimenti centrali;
- ulteriori localizzazioni possono riguardare le aree per le attività produttive indicate dagli strumenti urbanistici, con particolare riferimento alle aree soggette a P.I.P., che siano collocate in contesti produttivi relativi alle singole filiere agroalimentari;
- gli ambiti urbani sono volti ad ospitare quelle attività di servizio che trovano la loro più idonea collocazione in tali contesti insediativi;
- luoghi precipui del tessuto insediativo rurale possono ospitare attività che trovano una loro vocazione localizzativa in contesti di facile accessibilità dai luoghi di produzione. Ciò vale in particolare per alcune attività con funzione “mista”, dove cioè la componente di servizio assume rilevanza.

In prima istanza, gli ambiti e poli di riferimento per le filiere produttive sono indicati nella Tav. 4, ma altre localizzazioni possono essere definite in relazione ad obiettivi di valorizzazione che emergano dall'interazione progettuale locale. Le strategie di sviluppo dei Sistemi produttivi locali per la valorizzazione delle risorse agricole e zootecniche sono strettamente legate alle più complessive dinamiche di sviluppo che si riescono ad innescare nei diversi contesti provinciali; in particolare, le prospettive di sviluppo produttivo trovano un presupposto cruciale nel miglioramento degli “ambienti di vita locali” e nella loro capacità di offrire servizi specialistici. Lo sviluppo produttivo procede quindi di pari passo con lo sviluppo della qualità insediativa, che ha anche la funzione di favorire la sedimentazione in questo settore dell'attività lavorativa, in particolare nella fascia giovanile. Anche per questo, la definizione degli obiettivi e delle linee d'azione specifici, fermo restando quanto posto nel presente articolo, trova adeguata specificazione nell'ambito dei singoli Progetti di territorio (vedi l'Allegato alle Norme).

Articolo 40 Sistemi produttivi locali per la valorizzazione economica del patrimonio ambientale a fini fruitivi e turistici

Come già indicato nei precedenti articoli le politiche e strategie di valorizzazione ambientale tendono anche all'obiettivo di sviluppare un'economia di produzione e servizi volta a favorire le diverse modalità di fruizione delle risorse ambientali e culturali locali da parte dei cittadini. L'attività turistica e di fruizione ambientale è considerata dunque:

- come fattore di sviluppo economico, basato sulle potenziali attrattive dei singoli contesti ambientali, sia in termini di risorse naturali e storico-culturali che di attrezzature ricettive e per il tempo libero;
- come strumento per agevolare e corroborare le iniziative di tutela, salvaguardia e valorizzazione del patrimonio ambientale (naturalistico, storico e culturale); ciò comporta considerare con particolare attenzione sia i fattori di rischio derivanti dall'impatto delle attività di fruizione e turistiche sui contesti ambientali e culturali locali, sia i fattori di rischio ambientale che possono influenzare negativamente lo sviluppo turistico e fruitivo. La Provincia favorisce lo sviluppo di Sistemi produttivi locali per la valorizzazione economica del patrimonio ambientale reatino, che non facciano riferimento solo ai più consolidati “modelli culturali” che permeano la società contemporanea, ma puntino ad un'offerta integrata di risorse, con una conseguente diversificazione dell'utenza fruitiva e turistica e la possibilità di innescare virtuosi processi di “manutenzione”. Una visione d'insieme a livello provinciale delle risorse strategiche è fornita dalla Tav. 5. Le strategie e le conseguenti azioni trovano i loro

presupposti nella presenza delle risorse ambientali che caratterizzano i singoli territori. In linea generale, proprio per il loro obiettivo costitutivo, le attività di manutenzione e valorizzazione economica del patrimonio ambientale e culturale locale si caratterizzano per una sostanziale diffusione territoriale; le attività di servizio per la domanda turistica e quelle basate sulla produzione immateriale trovano invece la loro collocazione in prevalenza nei centri urbani, in particolare in quelli cui si attribuisce una funzione di “snodo” per le esigenze della domanda turistica (ricettività, informazione, accompagnamento, organizzazione, ecc.) e nei centri dotati di notevole patrimonio culturale locale. La sede migliore per la loro definizione sono i singoli Progetti di Territorio, ai quali si rimanda per maggiori specificazioni (Allegato alle Norme).

Articolo 41 Sistemi produttivi locali per la valorizzazione delle capacità manifatturiere

Le strategie per lo sviluppo delle attività industriali e artigianali non legate ai campi agroalimentare e ambientale, si fondano sui seguenti obiettivi:

- definire un nuovo indirizzo unitario ed una linea d'azione strategica a livello provinciale;
- rafforzare i settori produttivi che hanno seguito un processo di sedimentazione nel contesto reatino e nella cultura locale, e che offrono potenzialità di sviluppo in un contesto nazionale e internazionale;
- rafforzare le attività che si basano sull'utilizzo di specifiche risorse locali, che offrono quindi la possibilità di radicamento di filiere produttive endogene come espressione di sapienze manifatturiere radicate nella cultura locale; si fa riferimento, a titolo esemplificativo, alla filiera del legno, all'artigianato locale ma anche alla produzione edilizia;
- rafforzare o implementare le attività artigianali che offrono occasioni di specializzazione produttiva con possibilità di inserimento nei mercati locali e sovralocali.

Anche per questi SPL le strategie di sviluppo devono esplicitarsi considerando le interazioni tra attività produttive, attività di servizio e accessibilità.

Gli ambiti di riferimento di livello provinciale per tali strategie sono individuati anche tenendo conto degli obiettivi e delle indicazioni progettuali del Consorzio per lo sviluppo industriale della provincia di Rieti (ex Consorzio per il NI di Rieti-Cittaducale).

Gli obiettivi di sviluppo si esprimono attraverso le seguenti strategie:

- Consolidamento, mediante riorganizzazione ed ampliamento, dell'agglomerato di *Rieti-Cittaducale*.
Il Nucleo rappresenta una realtà produttiva consolidata nella provincia, che si basa sulle seguenti condizioni favorevoli:
 - la cumulazione di esperienza e di saperi che si è stratificata nei decenni passati, e che ancora oggi si esprime attraverso alcune attività qualificate nei campi dell'elettronica, informatica e tlc, dando luogo ad un nucleo, consolidato pur se circoscritto, di cultura locale;
 - la presenza di un patrimonio fisso non trascurabile in termini di attrezzature e di organizzazione dello spazio insediativo;
 - la vicinanza al capoluogo che offre, relativamente al panorama provinciale, le maggiori potenzialità in termini di sostegno terziario ed amministrativo;
 - la buona accessibilità alla rete infrastrutturale relativa alle “grandi direttrici di sviluppo”. Tali potenzialità non hanno garantito però, nel recente passato, una tenuta generale delle attività, determinando una fase di “crisi”, dalla quale l'agglomerato sta oggi uscendo. Per incentivare una strategia di sviluppo è indispensabile fare maggiore affidamento su un rapporto più costruttivo tra cultura locale, formazione, attività di produzione e lavoro, nelle loro diverse espressioni. A partire da questa finalità, la Provincia si adopera per favorire il consolidamento del Sistema produttivo locale di Rieti-Cittaducale. La Provincia pone, a questo scopo, una strategia volta ad abbandonare la logica del “luogo per l'industria”, e ad assumere piuttosto il criterio del “polo multifunzionale per lo sviluppo produttivo”. I settori strategici sono l'elettronica, l'informatica, le telecomunicazioni, ma anche le attività di supporto e sostegno alle imprese, con particolare attenzione anche agli altri settori di attività su cui puntano gli obiettivi di sviluppo produttivo della provincia (tra cui l'agro-alimentare), in modo da favorire lo sviluppo di nuove iniziative che emergano dal tessuto sociale ed imprenditoriale locale, pur senza trascurare le possibilità connesse ad interventi esterni.
- Rafforzamento, ampliamento ed urbanizzazione dell'agglomerato di *Borghose*, con attenzione allo sviluppo del settore elettronico, a quello delle tlc e dei servizi alle imprese, seguendo una strategia di correlazione con le aree produttive di Avezzano e di Rieti-Cittaducale. Ma l'agglomerato può assumere anche una funzione di

riferimento per lo sviluppo di attività collocate nelle aree artigianali dei comuni dell'area, ad esempio in termini di formazione e tutoraggio degli operatori.

- Rafforzamento ed ampliamento dell'agglomerato di *Passo Corese*, nel comune di Fara Sabina; i settori di punta sono la logistica ed il terziario avanzato, con l'obiettivo di favorire le correlazioni con le aree produttive confinanti esterne alla provincia (area romana e area viterbese). Strategico è considerato il potenziamento dell'accessibilità, attraverso collegamenti diretti con la rete stradale primaria.
- Consolidamento delle produzioni locali, in particolare artigianali, nella *Bassa Sabina – valle del Tevere*, con riferimento alle aree industriali/artigianali comunali. In questo ambito esiste una situazione piuttosto articolata; l'area è peraltro contigua a due dei "Comprensori produttivi" di "Civita Castellana, Gallese, Fabbrica, Nepi e Castel Sant'Elia" e della "Media valle del Tevere". Tale contiguità è favorita anche dal complesso sistema di accessibilità che caratterizza questo contesto regionale. La strategia è di favorire lo sviluppo delle relazioni già esistenti tra i diversi Comprensori. Un ruolo centrale giocano anche Passo Corese e Osteria Nuova. Le strategie di sviluppo devono puntare anche sulle convenienze localizzative che derivano dai più ampi obiettivi di sviluppo dell'area, basati sul potenziamento della produzione olearia e delle altre attività legate alle risorse agro-alimentari ed al contesto rurale, ma anche sulla specializzazione terziaria, anche turistica, favorita dalla vicinanza del contesto romano.
- Consolidamento delle produzioni locali, sia di filiera che artigianali, localizzabili nelle aree industriali/artigianali comunali, che caratterizzano ulteriori ambiti della provincia (*Piana reatina, Leonessa, alta Salaria e Amatrice, ecc.*). Una visione d'insieme di tali strategie è riportata nella Tav 3. Ulteriori specificazioni sono comunque definite nell'ambito dei Progetti di territorio, in particolare per le attività a maggiore valenza locale (Allegato alle norme).

Articolo 42 Politiche per la mobilità

La Provincia persegue, come politica fondamentale per la mobilità, i seguenti obiettivi:

- incentivazione del trasporto collettivo, sia a fini ecologici per la diminuzione dei carichi inquinanti, sia per il miglioramento delle relazioni sociali, considerando la mobilità come spazio/tempo privilegiato dell'incontro;
- miglioramento della rete di accessibilità viaria e ferroviaria, nel più assoluto rispetto dei caratteri ambientali, paesaggistici e culturali.

Nell'ambito della politica di incentivazione del trasporto collettivo, la Provincia individua due fondamentali indirizzi:

1. Rilancio ed ampliamento dell'offerta di trasporto pubblico su ferro, attraverso due principali interventi:
 - realizzazione di una nuova linea ferroviaria Roma – Rieti; di tale collegamento dovrà essere scelto il percorso, anche attraverso un apposito studio che prenda in esame le diverse ipotesi di progetto esistenti, confrontandone la fattibilità tecnica, economica, gestionale, l'impatto sull'ambiente naturale e più in generale sull'assetto del territorio;
 - potenziamento della linea ferroviaria Rieti Terni Roma nonché la riqualificazione della linea Rieti - L'Aquila – Sulmona, anche mediante la previsione sulla stessa sede di una linea locale con caratteristiche urbane per il tratto Rieti - Antrodoco. Di quest'ultima linea dovrà essere redatto un apposito studio in collaborazione con i soggetti competenti, con i comuni direttamente interessati ed in stretto rapporto con la redazione/revisione dei relativi PRG;
2. Predisposizione di servizi di trasporto pubblico flessibili e personalizzati attraverso due principali interventi: - organizzazione, anche in relazione al Piano di bacino provinciale predisposto dalla Provincia in adempimento a quanto previsto dal Progetto della rete dei servizi minimi del trasporto pubblico locale del Lazio redatto dalla Regione Lazio in attuazione della L.R. 30/98, di un sistema di servizio pubblico efficace ed efficiente; un servizio cioè in grado di offrire alla popolazione residente ed ai fruitori esterni condizioni di spostamento agevoli e confortevoli, pur nei limiti delle disponibilità economiche per la sua gestione. Particolare attenzione va posta all'organizzazione dei servizi nelle aree a domanda debole, dove vanno sperimentate forme specifiche di offerta adeguate alle difficili condizioni;
 - sostegno alla realizzazione di modalità di servizio orientate a utenze specifiche (utenza scolastica, anziani, disabili, ecc.), anche attraverso forme di gestione che coinvolgano soggetti istituzionali locali (in primo luogo le Comunità montane), anche in collaborazione con operatori privati.

Per quanto riguarda la *rete viaria*, la Provincia persegue i seguenti obiettivi:

- Rafforzamento delle seguenti grandi direttrici di sviluppo:
 - Roma - Rieti - Ascoli Piceno - Adriatico (adeguamento e messa in sicurezza della via Salaria; realizzazione della nuova ferrovia Roma –Rieti, già citata)
 - Terni -Rieti -Borghose -Avezzano (completamento del potenziamento della SS. 578 e del collegamento Rieti-Terni)
 - Rieti - L'Aquila (oltre a citato adeguamento della Salaria, adeguamento della SS. 17; potenziamento e riorganizzazione del servizio della line ferroviaria Orte – Terni – L'Aquila, già citato)
- Potenziamento della rete di accessibilità provinciale (potenziamento dei seguenti assi principali: SS. 313, 657, 314, 636, 521, 471, Turanense; potenziamento delle reti di accessibilità locale, relative agli ambiti dei Progetti di territorio)
- Potenziamento dei nodi di interscambio (Passo Corese, Magliano Sabina, Osteria Nuova). Le indicazioni strategiche relative al perseguimento di tali obiettivi sono riportate nella Tav. 3; per le reti di accessibilità locale si rimanda anche ai Progetti di territorio (Allegato alle Norme).

Articolo 43 Politiche di comunicazione

Il processo di comunicazione è indipendente ma allo stesso tempo strettamente interconnesso con il processo di pianificazione. Il carattere di interconnessione con il processo di piano deriva dall'obiettivo intrinseco, comune ai due processi, di favorire l'interazione relazionale fra tutti i soggetti che vi entrano a far parte. Il carattere di autonomia è dato dalla possibilità che l'interazione relazionale comunicativa - comunque garantita dalla Provincia - riguardi anche temi e si sviluppi tra soggetti in quel momento 'estranei' al processo di pianificazione coordinato dall'Ufficio di piano.

Il PTPG riconosce che l'interazione relazionale comunque attiva all'interno del processo di comunicazione costituisce una 'risorsa' per lo sviluppo del processo di pianificazione in atto. La Provincia garantisce quindi la partecipazione al processo di comunicazione connesso al processo di piano di tutte le forme di interazione in corso, tra tutti i soggetti che le promuovono, ferma restando la completa e reciproca autonomia tra i soggetti medesimi e le strutture provinciali. Il processo di comunicazione ha il compito principale di tradurre gli obiettivi del PTPG in un 'mezzo di comunicazione' che corrisponda prioritariamente all'esigenza di favorire l'interazione relazionale fra tutti i soggetti che concorrono allo sviluppo ed alla tutela e valorizzazione delle risorse ambientali locali. Il PTPG riconosce nelle caratteristiche generali della rete di comunicazione telematica 'globale' (Internet) le valenze appropriate per la costruzione di un ambiente di comunicazione relazionale 'locale', da attivare in connessione con il processo di pianificazione provinciale. La scelta dell'Internet come mezzo di comunicazione privilegiato non esclude l'utilizzo di ogni altro mezzo di comunicazione giudicato appropriato per l'interazione di piano, ma anzi presuppone l'attivazione di tutte le sinergie utili tra differenti mezzi. Per 'sinergie utili' tra differenti mezzi di comunicazione si intendono tutte le sinergie volte ad esaltare le caratteristiche di complementarità tra le diverse tecnologie, con esclusione tendenziale, quindi, delle pure repliche di forme e contenuti di un mezzo in un altro.

Articolo 44 Progetto di comunicazione - SIT Provinciale

La Provincia dispone tutte le iniziative necessarie a costituire un progetto per la realizzazione di un Sistema Informatizzato Territoriale. Il SIT dovrà correlarsi strettamente con l'ambiente di comunicazione, attraverso la diffusione delle informazioni in esso contenute, secondo le indicazioni progettuali poste nei capoversi precedenti. Anche in relazione all'obiettivo di costituzione del SIT, la Provincia forma e aggiorna costantemente un elenco di banche dati e di sistemi informativi contenenti informazioni di tipo territoriale relative all'ambito provinciale, gestiti da enti e soggetti pubblici e privati. A tale scopo, la Provincia promuove e stipula accordi con gli enti e i soggetti, per rendere più possibile disponibili le informazioni delle banche-dati e dei sistemi informativi, nelle forme più accessibili all'utenza non specialistica.

TITOLO III ORGANIZZAZIONE DEL PROCESSO

Articolo 45 Caratteri del processo di pianificazione

Gli obiettivi generali e le politiche del PTPG della Provincia di Rieti sono sostanziati, in primo luogo, dalle metodologie di lavoro e di progettazione e, in particolare, dai caratteri del processo di pianificazione. Questo si fonda soprattutto sulla costituzione di contesti di interazione progettuale e sull'attivazione di processi costruttivi di elaborazione e azione partecipata, che rispondono alle esigenze di creare progettualità diffusa, creatività e capacità imprenditoriale, di costituire tessuti connettivi e reti di soggetti sociali, di sostenere iniziative e forme di autonomia locale, di sviluppare relazioni. In generale questi caratteri del processo di pianificazione ne interessano tutti i livelli e momenti (politiche generali e tematiche, progetti di territorio, accesso ai finanziamenti, coordinamento tra pianificazione provinciale e pianificazione locale, ecc.), sia dell'attuazione che degli eventuali aggiornamenti e variazioni. I Progetti di territorio, allegati, costituiscono la modalità principale di attuazione del PTPG. Essi interessano l'intero territorio provinciale e forniscono anche le indicazioni di riferimento per l'elaborazione degli strumenti urbanistici comunali e dei piani pluriennali di sviluppo socio-economico delle comunità montane, così come previsto dall'art. 24 della L.R. 38/99, nonché per la costruzione delle politiche di sostegno. Eventuali sviluppi del processo di pianificazione, relativi ad altri aspetti e tematiche (laboratori di produzione ambientale, elaborazione dei piani di parco, sviluppo produttivo locale, reti di accessibilità, ecc.), anche a carattere settoriale e di interesse dell'intero territorio provinciale, dovranno essere condotti secondo gli stessi criteri e nell'ambito di analoghe cornici interpretative e progettuali (costituite appunto dalle *Politiche e strategie* di cui al Titolo II delle presenti Norme e dai *Progetti di territorio* allegati alle presenti Norme).

Articolo 46 I Progetti di territorio

I progetti di territorio sono insiemi di azioni, attività ed iniziative che nel loro complesso affrontano le questioni tematiche relative agli specifici ambiti per cui sono attivati. Tali azioni, attività ed iniziative riguardano:

- la costituzione di contesti di interazione progettuale;
- lo sviluppo di progettazione diffusa;
- attività produttive legate alle risorse locali, compresa l'organizzazione dell'attività di fruizione;
- la realizzazione di manufatti ed, in particolare, di attrezzature di supporto alle iniziative progettate;
- iniziative in campo sociale;
- attività di servizio;
- attività di formazione;
- redazione di strumenti di governo del territorio;
- definizione di criteri progettuali ed indicatori adeguati per l'interpretazione e la valutazione delle dinamiche di trasformazione;
- costituzione di nuovi soggetti sociali ad hoc (libere associazioni, ecc.); attività di studio e ricerca.

Un progetto di territorio è attivabile in relazione a specifici ambiti e/o a specifiche questioni tematiche, così come emersi dai processi di pianificazione e dalle dinamiche di trasformazione locali e globali esistenti, anche su sollecitazione di soggetti singoli o associati, istituzionali e non. Sono allegati alle presenti Norme, di cui fanno parte integrante, le *Linee guida* relative ai seguenti Progetti di territorio, che interessano l'intero territorio provinciale:

- 1 Sabina. *“Una nuova prospettiva per l'olio della Sabina”*, articolato in ulteriori tre subambiti: 1a. *Passo Corese e Valle del Tevere*; 1b. *Poggio Mirteto e Bassa Sabina*; 1c. *“Valle del Farfa”*(bacino idrografico del fiume Farfa)
- 2 Velino. *“Per la costruzione di una rete ecologica provinciale”*. Il Progetto di territorio Velino, interessando soprattutto l'asta fluviale del fiume e la valle connessa, ha carattere trasversale ad altre linee progettuali ed, in particolare, nell'ambito della piana reatina si sovrappone ed integra il relativo Progetto di territorio
- 3 Piana reatina e Valle Santa. *“Per una qualità dell'abitare”*
- 4 Terminillo e Monti Reatini. *“Per una nuova cultura della montagna”*
- 5 Turano. *“Per un diverso sviluppo delle valli interne”*
- 6 Salto-Cicolano. *“Un patrimonio ambientale, produttivo e culturale da valorizzare”*
- 7 Amatriciano. *“Una prospettiva di integrazione del patrimonio ambientale, produttivo e culturale da sviluppare”*.

I perimetri dei Progetti di territorio sono puramente indicativi e costituiscono semplice riferimento progettuale.

In questo senso, sono da tenere in considerazione le indicazioni relative ai progetti di territorio immediatamente confinanti.

I Progetti di territorio si sviluppano attraverso la forma del coordinamento previsto nel precedente art. 8. La Provincia attiva e sostiene tali attività, in collaborazione con gli altri soggetti interessati. I Progetti di territorio si attuano e si sviluppano in forma pattizia, anche attraverso il ricorso a strumenti formali come gli accordi di programma e le intese istituzionali di programma, nonché attraverso l'utilizzazione degli strumenti della programmazione negoziata (programmi integrati, patti territoriali, fondi strutturali, Leader plus, PIT, ecc.). I Progetti di territorio costituiscono i riferimenti fondamentali per la redazione dei POR relativi ai diversi fondi strutturali. Le *Linee guida* dei Progetti di territorio, in particolare, forniscono:

- 1 le *interpretazioni dei mutamenti territoriali*, che definiscono il contesto interpretativo e progettuale sulla base del quale si sviluppa il progetto di territorio. Vengono qui forniti, sostanzialmente, anche i materiali culturali e le riflessioni critiche che sostanziano l'iniziativa;
- 2 le *caratterizzazioni ambientali*, che definiscono il quadro di riferimento progettuale dal punto di vista ambientale;
- 3 le *criticità ambientali ed indicazioni di altri strumenti*, dove si ricostruisce il quadro sintetico delle indicazioni dei diversi strumenti di pianificazione paesistica e ambientale esistenti (piani paesistici, piani di bacino, ecc.), con particolare riferimento alle criticità ambientali emergenti. Tali elementi definiscono uno sfondo progettuale di supporto e permettono il coordinamento tra le diverse indicazioni esistenti, così come previsto dal Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (e dalla L.R. 14/99). Per le specifiche indicazioni di dettaglio si rimanda direttamente ai relativi strumenti di pianificazione esistenti;
- 4 gli *obiettivi e criteri progettuali*, che definiscono i riferimenti di contenuto per l'attività progettuale;
- 5 l'*organizzazione del processo progettuale*, che fornisce indicazioni sulle modalità di sviluppo dell'attività di interazione progettuale, sui soggetti da coinvolgere, sugli esiti relativi ad altri strumenti di pianificazione;
- 6 le *linee di azione progettuale*, che indicano le concrete iniziative ed attività, in relazione ai diversi stati di avanzamento del Progetto di territorio ed alla più generale processo di pianificazione in corso. In questo senso, potranno essere progetti definiti ed attività in corso di svolgimento, oppure attività e progetti possibili ed indicati in forma puramente esemplificativa. La loro definizione è esito del processo progettuale stesso e dell'autoorganizzazione dei contesti di interazione. Tali linee di azione progettuale traducono in azioni, almeno esemplificativamente, i contenuti degli *obiettivi e criteri progettuali*;
- 7 gli *approfondimenti a sostegno del progetto*, che indicano le attività conoscitive e di ricerca, coinvolgenti sia soggetti di conoscenza specialistica che soggetti di conoscenza esperta, interni o esterni all'Amministrazione Provinciale, utili allo sviluppo dell'attività progettuale;
- 8 le *indicazioni e criteri progettuali per lo sviluppo del sistema insediativo (o per la pianificazione comunale/locale)*, l'insieme cioè di indicazioni rivolte agli strumenti di pianificazione, e di categorie di attenzione nell'interpretazione e valutazione delle dinamiche di trasformazione in atto. Tali indicazioni e criteri progettuali costituiscono riferimento per la verifica di compatibilità o conformità della pianificazione urbanistica e territoriale subprovinciale al PTPG, prevista dalla L.R. 38/99 e successive modificazioni ed integrazioni.

Le linee guida per i Progetti di territorio sono presentate in forma di testo scritto, allegato alle Norme e corredate da una apposita cartografia (in generale in scala 1:50.000, salvo diversa indicazione specifica). La prima parte dei contenuti della cartografia, riferibile alle *Interpretazioni delle dinamiche territoriali*, fornisce gli elementi valutativi delle situazioni e delle problematiche esistenti nei diversi contesti locali. La seconda parte, riferibile alle *Linee guida dello schema progettuale*, fornisce le principali indicazioni per lo sviluppo delle azioni progettuali nei diversi contesti territoriali. Tutte le tavole costituiscono riferimento progettuale per lo sviluppo del Progetto di territorio e per il coordinamento tra la pianificazione provinciale e le altre forme di pianificazione. Le indicazioni cartografiche che fanno riferimento ad altri strumenti di pianificazione (piani paesistici, piani di bacino, ecc.) hanno valore puramente indicativo e informativo. Per ogni specifica indicazione di dettaglio si rimanda direttamente ai relativi strumenti di pianificazione, tenendo in debita considerazione le relative vigenze effettive e le fasi dell'iter di approvazione. Pur non essendo irrevocabili ed oggetto di continua rielaborazione progettuale, in quanto esito di un processo, le indicazioni fornite dai Progetti di territorio costituiscono riferimento essenziale per tutte le attività in corso. Le Linee guida dei Progetti di territorio, insieme alle indicazioni contenute nel Titolo II – Quadri di riferimento generale, Sistemi territoriali, Servizi e politiche delle presenti Norme, forniscono le disposizioni strutturali di cui all'art. 20 della L.R. 38/99. Le Linee guida dei Progetti di territorio forniscono anche le indicazioni di supporto all'attuazione. Attraverso l'Ufficio di piano (di cui all'Art. 7), la rete di comunicazione interna e le altre forme di coordinamento interno, la Provincia cura che le proprie attività inerenti

L'ambito o le questioni d'interesse siano coerenti con le elaborazioni emergenti dal Progetto di territorio. La Provincia rapporta i Progetti di territorio agli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale subprovinciale in corso di elaborazione, anche ai fini della definizione della verifica di compatibilità o conformità. La Provincia favorisce la correlazione tra le iniziative connesse agli strumenti di programmazione negoziata, i programmi/progetti di iniziativa comunitaria ed i progetti di territorio. In particolare, gli esiti del processo di interazione costituiscono il fondamento per la redazione dei POR relativi ai diversi fondi strutturali.

Articolo 47 Edificazione in zona agricola.

Il Quadro di riferimento dei paesaggi agrari ed i criteri e indicatori per l'insediamento rurale, rappresentano le linee guida e i principi per orientare obiettivi ed azioni nelle zone agricole; costituiscono norme con carattere di direttive ed indirizzi.

L'edificazione in zona agricola dovrà avvenire nel rispetto delle disposizioni contenute al titolo IV della legge Regionale 38/99 e delle disposizioni strutturali prescrittive del PTPG con particolare riferimento agli obiettivi ed indicazioni dei P.d.T. (P)

La suddivisione della zona agricola, ai sensi dell'art. 52, comma 2 della legge Regionale 38/99, dovrà tenere conto delle caratteristiche fisiche del territorio e sue potenzialità produttive sulla base della relazione agro-geologica e uso dei suoli di cui all'art. 37 della legge Regionale 38/99 e prevedere la specifica sottozona di cui all'art. 52, comma 1 bis della stessa legge Regionale. (P)

Si potrà procedere a trasformazioni urbanistiche ed all'edificazione edilizia di cui al titolo IV, capo II ed in presenza, per ogni sottozona, dell'individuazione delle unità aziendali ottimali, definite al comma 3 dell'art. 52, L.R. 38/99, ed alla perimetrazione di eventuali insediamenti a bassa densità edilizia ai sensi dell'art. 56 della stessa legge regionale. (P)

I piani di utilizzazione aziendale nel rispetto dell'art. 57 della L.R. 38/99 potranno essere presentati dagli imprenditori agricoli solo dopo il perfezionamento dell'assetto normativo di tutela e disciplina dell'uso agro-forestale del suolo indicate ai precedenti commi, nel rispetto dei vincoli sovraordinati e le disposizioni strutturali prescrittive del PTPG. (P)

L'assetto normativo e la politica agricola-forestale dovranno risultare compatibili con le previsioni e prescrizioni contenute nel PAI e nei criteri individuati all'art. 44 relativamente all'ambiente. (P)

E' consentita la realizzazione degli ecocentri per la raccolta differenziata e dalle altre previsioni individuate nei piani di settore definiti dalla Provincia in ordine ai sistemi di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

Articolo 48 Gli strumenti di programmazione provinciale e sub provinciale

I piani di iniziativa provinciale, gli strumenti urbanistici comunali ed i piani pluriennali di sviluppo socio – economico delle Comunità Montane sono tenuti al rispetto delle prescrizioni, direttive e vincoli del PTPG.

Entro due anni dalla pubblicazione sul B.U.R. del PTPG, gli strumenti di pianificazione sub provinciali dovranno essere adeguati, secondo quanto stabilito all'articolo 33 della L.R. 38/99, alle previsioni del PTPG; in mancanza dell'attivazione delle procedure di adeguamento nel suddetto termine di due anni, i comuni dovranno adottare il PUCG entro tre anni dalla pubblicazione sul BURL del PTPG.

I Comuni possono proporre modifiche, adeguatamente motivate, alle direttive ed indirizzi del PTPG nel rispetto di vincoli e prescrizioni prevalenti.

I contenuti del PTPG esprimono le disposizioni strutturali (prescrittive e di indirizzo) e quelle programmatiche determinando l'assetto del territorio, ai sensi dell'art. 20 della L.R. 38/99.

Il Piano Provinciale, per quanto riguarda la tutela delle bellezze naturali, fa riferimento ai vigenti PTP ed al PTPR adottato. (C)

Sulla base dei criteri di cui all'allegato al D.M. 09/05/2001 è necessario individuare gli interventi e le misure di prevenzione del rischio di mitigazione degli impatti con riferimento alle diverse destinazioni del territorio in relazione alla prevalente vocazione, residenziale, industriale, infrastrutturale. (P)

Il P.T.P.G. deve tendere a rendere coerenti in termini di pianificazione comunale e sovracomunale, le interazioni tra stabilimenti, destinazioni del territorio e localizzazione di massima delle maggiori infrastrutture e principali linee di comunicazione.

Gli strumenti di pianificazione territoriale dovranno individuare le aree sulle quali ricadono gli effetti prodotti

dagli stabilimenti soggetti alla disciplina di cui al D. Lgs. 17/07/1999, n. 334 e contenere l'Elaborato Tecnico "Rischio di incidenti rilevanti" (R.I.R.) secondo le indicazioni di cui all'art. 4 e seguenti del D.M. 09/05/2001. (P)
Nella pianificazione urbanistica le Amministrazioni interessate, dovranno procedere secondo le fattispecie contemplate nelle lettere a), b) e c) del punto 3, con le fasi di procedure indicate nel successivo punto 5 dell'allegato al D.M. 09/05/2001. (P)

Articolo 49 Contenuti e procedure per la formazione dei PUCG

1. La L.R. 38/99 stabilisce nel Titolo III – Capo I i principi generali che caratterizzano la pianificazione urbanistica comunale; questa si esplica attraverso il Piano Urbanistico Comunale Generale (PUCG) con funzione di Piano Regolatore ai sensi della L. 1150/42 e successive modifiche e nei Piani Urbanistici Operativi Comunali (PUOC), con funzione di piani attuativi.

Negli art.li 29 e 30 sono definiti i contenuti del PUCG, distinguendo tra disposizioni strutturali e disposizioni programmatiche.

Gli art.li 32 e 33 stabiliscono le procedure di formazione, adozione e verifica del PUCG. Queste, al fine di anticipare i pareri sovraordinati, prevedono che il Comune, prima della formazione di un nuovo piano o di varianti del piano vigente, adotti un Documento preliminare di indirizzo (DPI) del PUCG, al quale seguirà la redazione ed adozione del piano.

2. La Provincia è chiamata ad esprimere un primo parere di compatibilità sul Documento preliminare di indirizzo comunale in sede di Conferenza di Pianificazione (Comune, Provincia, Regione), promossa dal Sindaco del Comune interessato. Successivamente, essa deve effettuare la verifica di compatibilità del PUCG, come adottato, pubblicato ed osservato e controdedotto dal Comune.

La verifica provinciale sarà la base della Conferenza dei servizi promossa dalla Provincia e presieduta dal Presidente della stessa, alla quale partecipano gli amministratori comunali, i tecnici delle due amministrazioni ed i membri dell'organismo consultivo provinciale. La Conferenza formulerà collegialmente il parere definitivo sul piano.

Le verifiche di compatibilità del PUCG da parte della Provincia (cfr. art.li 32, 33 L.R. 38/99 e successive modifiche) sono formulate rispetto al presente Piano Territoriale Provinciale Generale, con riferimento alle direttive e prescrizioni rivolte ai Comuni, ed agli strumenti provinciali di pianificazione territoriale di settore vigenti, nonché alla normativa regionale e nazionale sovraordinata (P) ed alle previsioni del PTPR. (C)

Articolo 50 Direttive ai Comuni per la formazione del Documento Preliminare d'indirizzo del PUCG

1. Il Documento preliminare di indirizzo (DPI) del PUCG deve essere redatto nella forma sufficientemente completa ed argomentata di un preliminare di piano per favorire la partecipazione dei cittadini e dei soggetti sociali alla formazione del piano e per raccogliere in modo produttivo in sede di Conferenza di pianificazione i pareri di compatibilità regionali e provinciali.

I contenuti del Documento preliminare sono stabiliti dall'art.32 della L.R. 38/99; essi riguardano la rappresentazione/valutazione dello stato di fatto e di tendenza del territorio comunale (art. 32 punti a, b, c, d, e, g) e la sintesi delle proposte del piano (art. 32 punti f, g).

2. I contenuti analitici e valutativi dello stato di fatto e di tendenza sono espressi in una Relazione con allegati Grafici tematici alle scale adeguate e costituiscono la base informativa e di documentazione del PUCG; (P).

La Relazione dovrà contenere un capitolo riguardante le risultanze, gli orientamenti e le indicazioni emerse dal confronto con le associazioni ed enti, indicati all'art. 9 della legge 1150/1942 e con tutti i soggetti attivi delle scelte di pianificazione e organizzazione del territorio (la comunità), coinvolti negli appositi forum indicati nella Relazione generale del PTPG (Introduzione – I FONDAMENTI DEL PIANO e nel capitolo INTERPRETAZIONI, POLITICHE E STRATEGIE PER LO SVILUPPO LOCALE).

I contenuti comprendono, in riferimento a quanto previsto ai punti 2 e 3 della 72/'75 (cfr. Regione Lazio: Circolare Dipartimentale n. 11.302 del 25.09.2000 e successive direttive regionali), con alcune integrazioni, le seguenti elaborazioni:

- a. la documentazione delle determinazioni degli strumenti sovraordinati di pianificazione generale (Schema di PTRG, PTPG, PTR ASI) e settoriale (PTPR, Piano regionale aree protette, ecc.) (C);
- b. la documentazione dei dati strutturali e di tendenza caratterizzanti il Comune, relativi a popolazione, attività economiche, mercato del lavoro, programmazione delle opere pubbliche in atto, in progetto e a quanto definito nel programma triennale;

c. le relazioni geologica, agropedologica, archeologica e di uso del suolo, elaborate secondo le modalità dell'art.37 della L.R. 38/'99.

Dette relazioni ed i relativi grafici sono da considerarsi allegati necessari per lo Schema di PUCG, ma facoltativi per il DPI comunale e comprendono:

- i principali caratteri geomorfologici ed idraulici del territorio comunale;
 - le zone di dissesto idrogeologico e di rischio idraulico in atto o potenziale (frane, erosioni, vulnerabilità delle falde acquifere, esondazioni, ecc.) eventualmente anticipando la redazione delle cartografie del P.U.C.G.;
 - le zone sottoposte a vincolo idrogeologico;
 - la copertura del suolo con particolare riferimento ai valori ambientali e vegetazionali, ai boschi, alle colture agricole;
 - le aree sottoposte a vincoli ambientali: i parchi e le riserve naturali vincolate o proposte, biotopi, SIC e ZPS;
 - i caratteri agropedologici del territorio, con riferimento ai tipi di colture e suscettività produttive, alla situazione fondiaria, all'organizzazione aziendale e produttiva, alle residenze ed ai servizi agricoli ed alle altre informazioni di cui gli art.li 52 e 53 della L.R. 38/'99 e successive modifiche (Carta dell'Uso dei suoli non inferiore a scala 1:10.000; Carta Agronomica e Pedologica in scala 1:10.000; Carta delle Zone Agricole e delle Sottozone in scala 1:10.000);
 - i beni e i percorsi d'interesse storico o documentario;
 - le aree archeologiche vincolate e segnalate;
 - le aree ed i beni sottoposti alle leggi 1089/'39 e 1497/'39 e successive modifiche ed integrazioni;
 - la definizione degli insediamenti urbani storici aggregati o centri storici e degli insediamenti puntuali secondo l'art.60 della L.R. 38/'99;
- d. la documentazione delle aree e degli immobili di proprietà comunale e demaniale, delle aree di proprietà di Università agrarie, di enti di sviluppo e di altri enti pubblici; la situazione degli usi civici;
- e. la rappresentazione del sistema insediativo comunale nel suo stato di fatto, comprendente:
- la rete infrastrutturale nelle sue specializzazioni funzionali e di competenza, nonché dei servizi di trasporto collettivo extraurbano;
 - la perimetrazione delle aree urbanizzate e dei centri abitati e la loro classificazione tipologica con la corrispondenza alle zone territoriali omogenee di cui all'art.2 del D.M. 1444/'68;
- f. la documentazione dei regimi urbanistici vigenti, piano generale, piani esecutivi, convenzioni; provvedimenti per il recupero dell'abusivismo edilizio, ecc. con il relativo stato di attuazione;
- g. la valutazione per ogni zona omogenea delle cubature (o Superficie Utile Lorda/SUL) ed i vani esistenti; le dotazioni di aree ed attrezzature pubbliche o di uso pubblico; infrastrutture ed opere di urbanizzazione; gli eventuali elementi da salvaguardare;
- h. l'articolazione del territorio esterno alla perimetrazione delle aree urbanizzate, in base alle risultanze della relazione agropedologica, in paesaggi rurali dai caratteri produttivi e paesistici differenziati;
- i. la documentazione delle "aree a rischio di incidente rilevante" di cui al D.lgs.334/99 e 09.05.2001 e successive modifiche e integrazioni.

La sintesi della proposta del piano è espressa in una Relazione ed in elaborati grafici in scala adeguata (rapp.1:10.000; 1:5.000) in riferimento alle finalità delle disposizioni strutturali di cui all'art. 29 della L.R. 38/'99.

In particolare, la Relazione deve comprendere tra l'altro:

- la descrizione degli obiettivi, strategie e principali azioni di piano proposte;
- la valutazione e motivazione dei fabbisogni ed il dimensionamento residenziale, produttivo e dei servizi del piano, condotti in riferimento ai criteri della L.R. 72/'75;
- i primi lineamenti normativi distinguendo le disposizioni strutturali direttamente operative per le parti del territorio in cui si prevede il mantenimento o il completamento degli impianti urbanistici esistenti e gli indirizzi per le parti di nuova edificazione o da assoggettare a riqualificazione o ristrutturazione urbana, oggetto di pianificazione esecutiva;
- valutazioni generali circa la sostenibilità ambientale e la compatibilità urbanistica, economica e sociale delle trasformazioni proposte, in riferimento alla VAS provinciali.

I grafici di proposta sono costituiti da almeno due elaborati base:

- una o più cartografie in scala adeguata (ad. es. 1:10.000) dell'intero territorio comunale, comprendente la perimetrazione di massima delle aree destinate e destinabili agli insediamenti nella diversa destinazione funzionale; la rete infrastrutturale e le relative attrezzature per i trasporti; l'articolazione del territorio extraurbano in aree e luoghi con tutele specialistiche idrogeologiche, storiche, ambientali e paesistiche ed aree appartenenti a paesaggi rurali con caratteri e regimi di tutela ed utilizzo differenziati;

- una o più cartografie in scala adeguata (ad es. 1:2.000; 1:5.000), riferite agli insediamenti perimetrati nell'elaborato precedente (capoluogo, centri minori, frazioni, ecc.), distinguendo le parti storiche, quelle consolidate in completamento e le parti in formazione di nuovo impianto o di ristrutturazione, con particolare riferimento al sistema del paesaggio insediativi (art. 16 PTPR adottato) l'impianto dello spazio e delle attrezzature pubbliche (infrastrutture, servizi, verde, parcheggi) esistenti e di previsione, con riferimento alle zone omogenee di cui al D.M. 1444/'68. (C)

Elaborati integrativi possono accompagnare gli elaborati di base della proposta.

Gli elaborati grafici devono essere predisposti su cartografia aggiornata e georeferenziata e accompagnati da documentazioni fotografiche.

Articolo 51 Direttive per il dimensionamento dei PUCG

I Comuni, nella formazione, variante generale o variante di adeguamento dei PUCG al PTPG, si attengono per la valutazione dei fabbisogni insediativi e per il dimensionamento dei piani alla procedura del presente articolo.

Il dimensionamento è stabilito con una procedura concertativa tra Comune o gruppi di Comuni appartenenti allo stesso sistema urbano morfologico locale e Provinciale, sulla base di un ragionamento valutativo documentato della situazione attuale e di quella programmatica proposta dal Comune, da allegare al DPI, costruito in coerenza e compatibilità con gli obiettivi e gli indicatori del PTPG ricavabili dai P.d.T.

Fermo restando il riferimento ai requisiti di dimensionamento richiesti dalla LR 72/'75, gli indicatori tendono a mitigare la rigidità dei parametri regionali adattandoli alle diversità locali, tenendo conto delle tendenze in corso nella provincia e degli orientamenti programmatici del PTPG.

Gli indicatori di "riferimento" debbono richiamare i dati dell'occupazione e consumo del suolo e dello stock abitativo attuale sintetizzati per classi, ad essi corrispondono indicatori "programmabili" del dimensionamento incrementale del PUCG.

Gli indicatori assumono come riferimento i valori medi (2001) dell'occupazione e consumo del suolo e dello stock abitativo dei Sistemi urbani morfologici locali della provincia, rispetto ai quali si propongono direttive correttive in funzione degli obiettivi provinciali perseguiti.

Le direttive per ciascun Sistema urbano morfologico locale.

Il dimensionamento complessivo del PUCG dovrà essere comunque contenuto nei limiti di quanto prescritto dalla LR 72/75. Fabbisogni aggiuntivi potranno essere eventualmente presi in considerazione in sede di valutazione dei programmi complessi di cui al precedente art. 5.

I parametri da utilizzare per la valutazione del fabbisogno desunti da fonti statistiche o da certificati dati anagrafici rispondenti ai periodi di riferimento considerati, dovranno tener conto della dinamica della popolazione collegata agli insediamenti avvenuti negli ultimi cinque anni di edilizia privata, residenziale pubblica e nuclei abusivi condonati e della domanda di ERP.

L'incremento dei vani abitativi dovrà tener conto anche della richiesta di locazione e dei mutamenti di destinazione (studi professionali, laboratori ecc.).

Il soddisfacimento delle nuove esigenze abitative, dovrà soggiacere al principio del contenimento di nuove espansioni estensive ed al recupero e riqualificazione del tessuto e patrimonio esistente.

Dovrà essere privilegiato il completamento di zone il cui processo di trasformazione risulti già iniziato anche attraverso la modifica di indici.

Oltre ai requisiti individuati nelle indicazioni di cui ai precedenti commi e quelli richiesti dalla L.R. 72/75, in sede di formazione o adeguamento dei PUCG, i comuni dovranno organizzare le nuove espansioni in modo da limitare il consumo dei suoli (espansioni intensive) e perseguire l'ottimizzazione degli standards e delle infrastrutture ed i collegamenti con le reti principali.

La densità abitativa dovrà essere indicativamente compresa fra 90 e 130 ab/ha e la dotazione minima di standards pari a 24 mq/ab. oltre quelli di interesse sovracomunale e provinciale.

Il dimensionamento dovrà tener conto delle dinamiche di sviluppo in corso e di quelle di nuove previsioni collegate ad insediamenti industriali, artigianali, commerciali, terziari ed a tutte le attività produttive riconosciute dalle vigenti norme e delle azioni contenute nei P.d.T.

In relazione alle omogeneità individuate nei P.d.T., potranno proporsi nuovi insediamenti e processi di revisione di quelli già previsti previo intese intercomunali.

L'impegno fra Comuni dovrà garantire in particolare l'assetto infrastrutturale con previsioni di massima e

fattibilità che dimostrino una reale attuabilità.

I programmi complessi dovranno essere predisposti con il criterio della individuazione delle disposizioni strutturali accompagnate da un programma di attuazione condiviso, nelle priorità, dagli Enti interessati.

La previsione di insediamenti produttivi deve garantire la necessaria coerenza con i sistemi di accessibilità ed una adeguata rete infrastrutturale e servizi di supporto.

Il dimensionamento complessivo dovrà tendere, alla riqualificazione e revisione di quelli esistenti ed alla concentrazione dei nuovi fabbisogni.

Articolo 52 Accesso ai finanziamenti “*coordinamento per le politiche di sostegno*”

Elemento strategico per lo sviluppo del territorio reatino è l'accesso ai finanziamenti regionali, statali e comunitari. Per favorire lo sviluppo del territorio la Provincia può svolgere funzioni *di coordinamento per le politiche di sostegno* con l'obiettivo di favorire la correlazione tra le iniziative connesse agli strumenti di programmazione negoziata (Patti territoriali, Accordi di programma, Contratti d'area, ecc.), i programmi/progetti di iniziativa comunitaria e il processo di pianificazione territoriale.

La Provincia promuove e favorisce anche iniziative condivise fra soggetti pubblici e privati per la concreta valorizzazione dei Sistemi produttivi locali, proponendo alla Regione la predisposizione degli strumenti di cui all'at. 55 del PTPR adottato. (C)

Articolo 53 Direttive e Prescrizioni

I contenuti propositivi del P.T.P.G., espressi nelle norme e nei grafici, hanno efficacia di direttive, le prescrizioni e vincoli sono indicati nelle presenti norme di attuazione con la lettera (P).

La coerenza ai contenuti del PTPR è verificata nei grafici e nelle norme prescrittive indicate con la lettera (C)

ELENCO BENI PUNTUALI

Descrizione sintetica beni puntuali Provincia di Rieti

No	Coll.	Sigla Tipol.	Comune	Denominazione	Descrizione
1	E	RA	Accumoli	Camere	Sepolcro
2	E	RA	Accumoli	Campo Madama	Avanzi della Salaria
3	E	RA	Accumoli	Casanello	Avanzo della Via Salaria lungo circa 18 m.
4	U	TU	Accumoli	Centro storico	Antica torre
5	U	CS	Accumoli	Centro storico	Palazzo del Guasto; del Podestà; Marini e Ambrosi-Sacconi; Tommasi; S. Maria della Miseria
6	E	RA	Accumoli	Coste di S. Angelo	Tratto della Via Salaria lungo 30 m.
7	U	CP	Accumoli	Fonte del Campo	Fonte del Campo (nucleo)
8	U	CP	Accumoli	Grisciano	Grisciano (nucleo)
9	E	CH	Accumoli	S. Maria delle Camere	Antica e diruta chiesa
10	E	AA	Accumoli		Rovine di Summata
11	E	ZU	Accumoli		Lago Secco
12	E	ZU	Accumoli		Fosso di Terracino
13	E	RA	Amatrice	Ara di Cocciantè	Tratti della Salaria
14	E	AM	Amatrice	Capricchia	Cerro
15	U	TU	Amatrice	Centro storico	Torre civica
16	U	CS	Amatrice	Centro storico	Palazzi e palazzetti rinascimentali e barocchi; S. Maria del Suffragio; S. Ermidio; orfanotrofio femminile; S. Fortunato; S. Francesco; Palazzo comunale; S. Agostino; giardini pubblici
17	U	CS	Amatrice	Cornillo Nuovo	S. Antonio Abate
18	E	CH	Amatrice	Filetta	Chiesa di S. Maria di Filetta
19	E	RA	Amatrice	Fosso delle Cerrette	Muraglione di sostegno della via Salaria
20	E	AA	Amatrice	Poggio Vitellino	Concentrazione di reperti isolati
21	E	AM	Amatrice	Poggio Vitellino	Cerro
22	U	CS	Amatrice	Preta	Parrocchiale
23	E	CH	Amatrice	Retrosi, cimitero	Chiesa di S. Maria delle Grazie o Icona Passatora
24	E	RA	Amatrice	S. Angelo	Tombe antiche
25	E	AM	Amatrice	S. Angelo, cimitero	Cerro
26	E	RA	Amatrice	S. Pietro in Campo	Ruderi di antico edificio certamente termale
27	E	RA	Amatrice	S. Valentino	Ruderi di antico edificio
28	E	AA	Amatrice	Torrìta	Portico colonnato; complesso romano; resti del Demanio
29	E	AA	Antrodoto	Bagno	Quattro tombe; avanzi di edificio termale di et_ imperiale
30	U	CS	Antrodoto	Centro storico	Piazza del Popolo (con fontana); Duomo dell'Assunta
31	U	CS	Antrodoto	Centro storico	Importanti resti romani
32	E	CO	Antrodoto	Gole di Antrodoto	Romitorio della Madonna delle Grotte; ruderi di antico Fortilizio
33	E	AA	Antrodoto	Lame	Concentrazione di reperti isolati
34	E	AM	Antrodoto	Monte Giano	Acero
35	E	CD	Fiamignano	Piani di Rascino	Castello di Rascino (ruderi)
36	E	ET	Antrodoto	Salaria: fosso Menduceva	Casa Cantoniera
37	U	CP	Antrodoto	S. Terenzano	
38	E	AA	Antrodoto	Vicenne-Casarici	Concentrazione di reperti isolati
39	E	RA	Antrodoto	Vignola	Avanzi di muraglioni di sostegno; colonna monolite
40	U	CT	Paganico	Centro storico	Castello di Mareri

No	Coll.	Sigla Tipol.	Comune	Denominazione	Descrizione
41	U	CH	Ascrea	Centro storico	Parrocchiale di S. Nicola di Bari
42	U	CS	Ascrea	Stipes	Rocca; parrocchiale; palazzo Turchetti
43	U	CD	Belmonte in Sabina	Centro storico	Resti di Castello
44	U	CH	Belmonte in Sabina	Centro storico	Chiesa S. Salvatore
45	U	CS	Borbona	Centro storico	Parrocchiale; convento di S. Anna; S. Giuseppe
46	E	CO	Borbona	Col Maggio	Chiesa e convento Madonna del Monte
47	E	AA	Borgo Velino	Campo d'Oro-Campetta Sorignano	Concentrazione di reperti isolati
48	U	TU	Borgo Velino	Centro storico	Torre
49	U	CS	Borgo Velino	Centro storico	S. Matteo; S. Antonio
50	U	CP	Borgo Velino	Collerinaldo	Collerinaldo (nucleo)
51	E	CH	Borgo Velino	pressi	S. Maria extramoeria
52	E	CH	Borgo Velino	pressi	Battistero di S. Giovanni
53	E	CO/RA	Borgo Velino	pressi	Resti del convento di S. Francesco e ninfeo romano
54	E	CH/RA	Borgorose	Bivio di Corvaro	S. Maria delle Grazie (con resti di mura poligonali)
55	U	CH	Borgorose	Centro storico	Parrocchiale S. Anastasia
56	E	RA	Borgorose	Corvaro S. Erasmo	Resti di tempio italico
57	E	RA	Borgorose	Corvaro	Resti murari in opera poligonale
58	U	CS	Borgorose	Corvaro	Parrocchiale; S. Maria (ruderi); rocca (resti)
59	E	CH	Borgorose	Corvaro-Piano del ????	Cappella di S. Liberata
59b	E	RA	Borgorose	Loc. Montariolo - Piana del Cammarone	Tumulo di Corvaro
60	E	RA	Borgorose	Pressi del bivio di Corvaro	Resti di cisterna sotterranea
61	E	AA	Borgorose	S. Anatolia	Ara della Turchetta (terrazzamenti con mura poligonali)
62	U	CS	Borgorose	Torano	Chiesa parrocchiale
63	E	CH/RA	Borgorose	Vicinanze centro storico	S. Giovanni in Leopardi, con terrazzamento a mura poligonali
64	E	RA	Cantalice	Acqua S. Felice	Tratto di mura poligonali
65	E	AM	Cantalice	Castiglioni	Acero
66	U	CT	Cantalice	Centro storico	Castello
67	U	CS	Cantalice	Centro storico	Chiesa di S. Felice; S. Maria del Popolo; casa Ramacogi
68	E	CO	Cantalice	Colle Canale	Santuario dell'Acqua Felice
69	E	AA	Cantalice	Colle Caracillo	Concentrazione di reperti isolati
70	U	CS	Cantalice	Madonna della Pace	
71	E	RA	Cantalice	S. Felice da Cantalice	Mura poligonali
72	U	CH	Cantalice	S. Gregorio	Chiesa rurale
73	E	RA	Cantalice	S. Margherita	Segnalate tombe a cappuccina
74	E	RA	Cantalice	S. Nicola	Villa di A. Assio
75	E	AA	Cantalupo in Sabina	Bivio di Via Galatina	Resti di abitato di epoca romana
76	U	CS	Cantalupo in Sabina	Centro storico	Palazzo Gamuccini; porta; fontana; parrocchiale di S. Biagio; palazzo Bianchi
77	E	CH/RA	Cantalupo in Sabina	Pignaccione	Santuario di S. Adamo; resto di basolato stradale
78	E	PO	Cantalupo in Sabina	Rionaso	Ponte medioevale detto Rionaso
79	E	RA	Cantalupo in Sabina	S. Vito	Avanzo di cinta reticolata
80	E	AA	Cantalupo in Sabina	Tulliano	Ruderi di fabbriche; bagni, terme, palazzi denominate Tulliano
81	U	CT	Casaprota	Centro storico	Castello con torre circolare

No	Coll.	Sigla Tipol.	Comune	Denominazione	Descrizione
82	U	CS	Casaprota	Centro storico	Parrocchiale di S. Domenico; S. Maria delle Grazie; S. Michele Arcangelo
83	U	CS	Casaprota	Collelungo	Madonna della Neve; molino Monte del Sorgente
84	EU	TU	Casperia	Centro storico	Torri
85	EU	MF	Casperia	Centro storico	Mura
86	U	CS	Casperia	Centro storico	Chiesa S. Giovanni Battista; chiesa dell'Annunziata; porta
87	E	AA	Casperia	Col d'Aspramonte Fiolo	Concentrazione di reperti isolati
88	E	CO	Casperia	I Cappuccini	Convento Cappuccini
89	E	CO/PB	Casperia	MonteFiolo	S. Salvatore e Convento; belvedere
90	E	RA	Casperia	Parenzano	Ruderi romani
91	E	CH/RA	Casperia	S. Maria di Legarone	Chiesa omonima con resti di villa romana
92	E	RA	Casperia	tra Casperia e Montasola	Basamento di una grande villa romana
93	E	AA	Castel di Tora		Resti di Tora
94	E	CP	Castel di Tora	Antuni	Ruderi antica Antuni
95	E	CT	Castel di Tora	Antuni	Castello del Drago
96	U	TU	Castel di Tora	Centro storico	Torre
97	U	CH	Castel di Tora	Centro storico	Parrocchiale di S. Giovanni Evangelista
98	EU	MF	Castel S. Angelo		Mura
99	EU	TE	Castel S. Angelo		Torre
100	U	CS	Castel S. Angelo	Canetra	Parrocchiale; giardino pubblico con sorgente
101	U	CH	Castel S. Angelo	Paterno	Chiesa
102	E	ZU/RA	Castel S. Angelo	Le Vasche	Lago di Paterno e terme di Tito (o palazzo di Vespasiano)
103	E	ZU	Castel S. Angelo	Le Vasche	Pozzo di Mezzo
104	E	ZU	Castel S. Angelo	Le Vasche	Pozzo di Burino
105	U	TU	Castelnuovo di Farfa	Centro storico	Torri medioevali
106	U	CS	Castelnuovo di Farfa	Centro storico	Palazzo Cherubini; palazzo Simonetti; fontana
107	E	SG	Cittaducale		Sorgente del Peschiera (impianti di captazione)
108	E	RA	Cittaducale	Aravecchia	Tratto di muro
109	E	RA	Cittaducale	Arpagnano	Avanzi di muro
110	E	SP	Cittaducale	Campo Avello	Abitato neolitico; resti fittili
111	E	RA	Cittaducale	Capo Rio	Avanzo di strada; opus quadratum isodomun
112	E	RA	Cittaducale	Caporio	Salaria antica
113	E	RA	Cittaducale	Caporio	Terme di Vespasiano
114	E	RA	Cittaducale	Caporio	Muro di sostruzione di eta' romana
115	E	RA	Cittaducale	Castellaccio	Tratti di Salaria
116	E	AA	Cittaducale	Castellaccio-Colle Micciolo	Concentrazione di reperti isolati
117	U	TU	Cittaducale	Centro storico	Torre angioina o Cassero di S. Magno; torre municipale
118	EU	MF	Cittaducale	Centro storico	Mura di cinta con torri quadrate
119	U	CS	Cittaducale	Centro storico	Palazzo Dragonetti de Torres; porta S. Magno; piazza del Popolo; S. Agostino; S. Maria del Popolo; S. Maria della Confraternita; S. Cecilia
120	E	AA	Cittaducale	Cerquetano	Ruderi di antichi edifici
121	E	RA	Cittaducale	Cesoni	Complesso monumentale; villa romana

No	Coll.	Sigla Tipol.	Comune	Denominazione	Descrizione
122	E	RA	Cittaducale	Colle Micciolo	Tratto dell'antica via Salaria
123	E	CH	Cittaducale	Colle S. Antonio	Chiesa S. Antonio su edificio antico
124	E	SP	Cittaducale	Colle Valviano	Abitato di Ila media et_ del bronzo
125	E	AA	Cittaducale	Contrada Civitella	Ruderi vari; ambienti con pavimenti a mosaico e pareti dipinte; resti di costr. romane; ninfeo; iscrizioni
126	E	SP	Cittaducale	Grotti	Zona di materiale di impianto protostorico
127	E	CO	Cittaducale	I Cappuccini	Convento dei Cappuccini
128	E	CH	Cittaducale	km 101 della via Salaria	Tempio dedicato alla Vergine
129	E	RA	Cittaducale	km. 100 della via Salaria	Resti di un complesso termale
130	E	AA	Cittaducale	Ortali	Resti di Cotilia
131	E	SP	Cittaducale	Petescia	Reperti preistorici
132	E	RA	Cittaducale	Pietrara	Avanzi di muro
133	E	SP	Cittaducale	Ponzano	Abitato medio bronzo
134	E	CH	Cittaducale	Scalo ferroviario	S. Maria di Sisto
135	E	RA	Cittaducale	Radicara	Avanzo delle crepidini
136	E	RA	Cittaducale	Ringhiera	Resti di sepolcro
137	E	RA	Cittaducale	Rocchi	Tratto di muro
138	E	CH/RA	Cittaducale	S. Maria dei Cesoni	Resti della chiesa; tempio pagano; lapide
139	E	SP	Cittaducale	S. Rufina	Abitato bronzo finale
140	U	CH	Cittaducale	S. Rufina	S. Maria del Popolo
141	E	ZU/GP	Cittaducale	Terme di Cotilia	Stabilimento termale e parco annesso
142	E	CH/ZU	Cittaducale	Terme di Cotilia	S. Vittorino
143	E	SP	Cittaducale	Valle Ottara	Deposito materiale del Neolitico superiore
144	E	CO	Cittareale	Ai piedi del Monte Calturo	Santuario della Madonna di Capo d'Acqua
145	U	CS	Cittareale	Centro storico	S. Maria di Piazza; S. Antonio; S. Silvestro
146	E	CH/RA	Cittareale	Collicelle	Chiesa di S. Silvestro eretta su ruderi di tempio romano
147	E	AA	Cittareale	Collicelle	sito di Falacrinae; ?? della Salaria
148	E	CH	Cittareale	Contrada S. Lorenzo	Chiesa di S. Lorenzo
149	E	RA	Cittareale	Frazione S. Croce	Resti della via Salaria; tombe ad inumazione
150	E	RA	Cittareale	Monte Tito	Resti di mura antiche identificate col Palazzo di Tito
151	E	ET	Cittareale	Osteria della Meta (Salaria)	Osteria
152	U	CT	Collalto Sabino	Centro storico	Castello
153	E	CH	Colle di Tora	Vicinanze	S. Anatolia
154	U	CH	Colle di Giove	Centro storico	Chiesa di S. Maria
155	E	CS	Collevecchio	Centro storico	Chiesa di S. Maria dell'Annunciata; Palazzo Piacentini; S. Andrea; palazzo Pistolini; porta
156	E	RA	Colli sul Velino	Grotte S. Nicola	Complesso imponente di ruderi; costruiti in parte in blocchetti di pietra in opus incertum
157	E	SP	Colli sul Velino	Monte Cornello	Abitato bronzo medio; I et_ del ferro
158	E	AA	Colli sul Velino	Monte Rotondo	Abitato fortificato arcaico
159	E	SP/RA	Colli sul Velino	Torre di Morro Vecchio	Riserve protostoriche, ruderi medioevali
160	U	CO	Concerviano	Centro storico	Abbazia S. Salvatore Maggiore
161	U	CH	Configni		Parrocchiale dell'Assunta
162	U	CT	Configni		Castello
163	E	CH/RA	Configni	M.S. Pancrazio	Cappella S. Pancrazio e resti di portico di santuario italico
164	E	SP	Contigliano		Ripostiglio protostorico

No	Coll.	Sigla Tipol.	Comune	Denominazione	Descrizione
165	E	SP	Contigliano	Carupone	Tomba preistorica
166	U	CS	Contigliano	Centro storico	Chiesa settecentesca S. Michele; palazzi e palazzotti rinascimentali barocchi; porta; collegiata S. Michele; P.za Vittorio Emanuele II; casa Solidati-Tiburzi
167	E	CP	Contigliano	Colle Baccaro	
168	E	RA	Contigliano	Pendio sud Monte d'Oro	Ripostiglio monetale di et_ repubblicana
169	U	CT	Contigliano	S. Filippo	Castello
170	E	CO	Contigliano	S. Pastore	Grandiosa abbazia cistercense diruta; tomba circolare del banditore
171	E	SG	Cottanello		Cave di marmo rosso e verde
172	U	CP	Cottanello	Castiglione	
173	U	CS	Cottanello	Centro storico	Porta; Parrocchiale S. Andrea
174	EU	MF	Cottanello	Centro storico	Resti di mura ??
175	E	RA	Cottanello	Colle Secco	Grande villa rustica romana; resti propriet_ demaniale
176	E	AM	Cottanello	Monte Tasso	Faggio
177	E	SP	Cottanello	Prati di Cottanello	Industri litica del Paleolitico medio e frammenti d'impasto
178	E	AM	Cottanello	Prati di Sopra	Faggio
179	E	RA	Cottanello	Strada per Montasola	Grande villa in opus reticulatum
180	E	CH	Cottanello	Valle Selvi	S. Cataldo (chiesa nella roccia)
181	E	ZU	Fara in Sabina		Lago di Baccello
182	E	TE	Fara in Sabina		Torre di Baccello
183	U	CS	Fara in Sabina	Centro storico	Collegiata; Chiesa S. Francesco; casa via Municipio; cisterna cinquecentesca; piazza panoramica
184	E	CO	Fara in Sabina	Farfa	Abbazia
185	E	AA	Fara in Sabina	Gli Arci	Sito della citt_ di Cures; S. Maria degli Arci
186	E	RA	Fara in Sabina	Grottaglie	Complesso archeologico. villa rustica
187	E	RA	Fara in Sabina	Grotte di S. Andrea	Complesso monumentale romano di epoca repubblicana
188	E	CH	Fara in Sabina	M. Accursiano	Basilica di S. Martino (resti)
189	E	SP	Fara in Sabina	M.S. Martino	Complesso archeologico (et_ del bronzo)
190	E	ET	Fara in Sabina	Passo Corese	Osteria di Ponte Sfondato
191	E	CD	Fiamignano		Castello di Poggio Poponesco (ruderi)
192	E	RA	Fiamignano		Resti di mura poligonali
193	U	CS	Fiamignano	Centro storico	Fontana e porta G. D'Annunzio; S. Fabiano e Sebastiano; resti del Convento dei Cappuccini
194	EU	MF	Fiamignano	Centro storico	Resti di mura medioevali
195	E	RA	Fiamignano	Collemazzolino	Resti di mura in opera poligonale
196	U	CP	Fiamignano	Marmosedio	Marmosedio (nucleo)
197	U	CH	Fiamignano	S. Agapito	Chiesa di S. Agapito e resti archeologici
198	U	MF	Fiamignano	S. Ippolito	Mura medioevali
199	U	CT	Fiamignano	S. Ippolito	Rocca
200	U	CH	Fiamignano	S. Lucia	Parrocchiale
201	U	CH	Forano	Centro storico	Parrocchiale della SS. Trinita'
202	U	CH	Forano	Gavignano Sabino	Parrocchiale
203	U	CT	Frasso Sabino	Centro storico	Rocca Sforza Cesarini
204	E	RA	Frasso Sabino	Osteria Nuova	Resti di eta' romana
205	E	CH	Frasso Sabino	Cimitero	S. Pietro in Vincoli
206	E	ZU	Greccio		Fonte Lupetta
207	U	CS	Greccio	Centro storico	Chiesa della Madonna del Giglio; parrocchiale
208	U	CD	Greccio	Centro storico	Avanzi dell'antico castello di Velita
209	E	CH	Greccio	Monte delle Croci	La cappelletta eretta nel 1792
210	E	CO	Greccio	PiS di Loggio	Convento di S. Francesco

No	Coll.	Sigla Tipol.	Comune	Denominazione	Descrizione
211	U	CS/CT	Labro	Centro storico	Castello Vitelleschi; parrocchia S. Maria con belvedere
212	E	CH/CO	Labro	Cimitero	Madonna della Neve (diruta) e resti di monastero
213	E	TP	Leonessa		Strada per Santa maria delle Grotte
214	U	CS	Leonessa	Centro storico	Chiesa S. Pietro; rocca; S. Maria del Popolo; porta Spoletina; porta Aquilana; S. Francesco; S. Nicola; P.za del Municipio con fontana; S. Giuseppe da Leonessa
215	E	CD	Leonessa	Monte Tilia	Ruderi della rocca
216	U	CP	Leonessa	Pallazzo	Pallazzo (nucleo)
217	EU	MF	Longone Sabino	Centro storico	Cinta muraria
218	EU	CH	Longone Sabino	Centro storico	Parrocchiale S. Pietro
219	U	CH	Longone Sabino	Rocca Ranieri	Chiesa del cimitero
220	E	CS	Magliano in Sabina	Centro storico	Chiesa S. Liberatore; S. Pietro; Palazzo Vescovile; Palazzo Civico; S. Maria delle Grazie; P.za Garibaldi; palazzo Gori; P.za Vittorio veneto; Porta Sabina; S. Michele; belvedere
221	E	SP	Collevecchio	Poggio Sommavilla	Necropoli arcaica
222	E	CD	Magliano in Sabina	Tratto del Tevere del Castello di Borghetto	Resti di un castello fortificato
223	E	RA	Magliano in Sabina	Tratto del Tevere del Castello di Foglia	Antica fortificazione
224	U	CH	Marcetelli	Centro storico	Parrocchiale
225	U	CP	Micigliano	Centro storico	
226	E	AM	Micigliano	Colle Scangive	Acero
227	E	AA	Micigliano	Prata Grandi	Concentrazione di reperti isolati
228	E	RA	Micigliano	Salara km 31,100	Pietra miliare romana
229	E	CO	Micigliano	S. Quirico	Rovine abbazia dei SS. Quirico e Giulitta
230	E	RA	Micigliano	Treo	Tratto di sostruzioni lungo circa 19 m.
231	E	RA	Mompeo		Resti di sepolcro romano
232	E	CH	Mompeo	Bivio	Madonna del Mattone
233	U	CH	Mompeo	Centro storico	Parrocchiale
234	U	CT	Mompeo	Centro storico	Castello
235	U	CS	Mompeo	Mompeo	Chiesa S. Egidio, porta
236	U	CH	Mompeo	Mompeo	Chiesa S. Carlo
237	E	RA	Montasola	A destra di S. Maria delle Murelle	Resto di monumento di forma romana
238	E	MF	Montasola	A destra di S. Maria delle Murelle	Muro in opera poligonale
239	U	TU	Montasola	Centro storico	Torrione e porta medioevale
240	U	CS	Montasola	Centro storico	S. Pietro; chiesa Opera dei Cimini
241	E	CH	Montasola	Presso il Cimitero	S. Maria delle Murelle; chiesa medioevale; iscrizioni e resti antichi
242	U	TU	Monte S. Giovanni in Sabina	Centro storico	Torre
243	U	CH	Monte S. Giovanni in Sabina	Centro storico	Chiesa parrocchiale di S. Giovanni Battista
244	E	SP	Monte S. Giovanni in Sabina	Grotta di S. Michele	Industria litica e ceramica
245	EU	MF	Montebuono		Mura
246	EU	TE	Montebuono		Torre
247	E	CS	Montebuono	Centro storico	Chiesa di S. Giovanni Battista; porta; casa seicentesca

No	Coll.	Sigla Tipol.	Comune	Denominazione	Descrizione
248	E	RA	Montebuono	Cimitero	Resti della villa di Agrippa
249	E	RA	Montebuono	Colle Pietro	Resti di nucleo di sepolcro detto il Trullo
250	E	AA	Montebuono	Fianello	Area di interesse archeologico
251	E	RA	Montebuono	Fianello	Fabbrica di cotto isolata
252	E	RA	Montebuono	Fianello - Cimitero	Villa romana
253	EU	CT	Montebuono	Fianello	Rocca
254	E	CH	Montebuono	Fianello, cimitero	S. Maria Assunta
255	E	CH/RA	Montebuono	I Grottoni	S. Donato; cisterne e resti romani
256	E	CH	Montebuono	S. Pietro	S. Pietro
257	E	CH/RA	Monteleone Sabino		Chiesa di S. Vittoria
258	E	AA	Monteleone Sabino		Rovine di Trebula Mutuesca
259	U	CS	Monteleone Sabino	Centro storico	Chiesa S. Giovanni Evangelista; convento S.F.; piazza con leoni marmorei; belvedere con resti romani
260	E	TE	Monteleone Sabino	Ginestra	Torrione
261	E	RA	Monteleone Sabino	Ponte Buida	Iscrizioni latine di monumenti sepolcrali
262	U	CT	Montenero Sabino	Centro storico	Castello
263	U	CH	Montenero Sabino	Centro storico	Chiesa di S. Cataldo
264	EU	MF	Montopoli in Sabina	Centro storico	Torre di vedetta
265	U	CS	Montopoli in Sabina	Centro storico	S. Maria degli Angeli; S. Maria delle Grazie; Piazza Comunale; fontana
266	EU	MF	Montopoli in Sabina	Bocchignano	Mura
267	U	CH	Montopoli in Sabina	Bocchignano	S. Giovanni Evangelista
268	U	CH	Morro reatino		Castello medioevale
269	U	CD	Morro reatino	Centro storico	Castello (avanzi)
270	E	SP	Morro reatino	M. Castagneto	Abitato per ilacustre et_ del bronzo
271	U	CH	Nespolo	Centro storico	Parrocchiale
272	U	CS	Orvinio	Centro storico	S. Giacomo; S. Nicola; S. Maria dei Raccomandati; S. Maria di Vallebona; casa Alivernini; casa Fabriani; carceri
273	U	MF	Orvinio	Centro storico	Cinta muraria
274	U	CT	Orvinio	Centro storico	Castello Malvezzi
275	E	SG	Orvinio	Fossa della Puletrara	Doline
276	E	SG	Orvinio	Vallebuona	Grotte
277	E	AM	Petrella Salto		Faggio dell'Armescia
278	E	CH	Petrella Salto	Borgo S. Pietro	Cappella del monastero delle Clarisse
279	U	CS	Petrella Salto	Capradosso	Porta; S. Maria; parrocchiale
280	EU	CT	Petrella Salto	Castel Mareri	Castello dei Mareri
281	U	CS	Petrella Salto	Centro storico	Rocca; parrocchiale; Palazzo baronale gi_ Colonna; casa in Piazza della Chiesa; S. Andrea
282	E	CO	Petrella Salto	Monte	Grotta della Beata Filippa Mareri (processione annuale)
283	E	CD	Petrella Salto		Rocca Cenci (resti)
284	E	CH	Petrella Salto	Pressi di Borgo S. Pietro	S. Maria Apparizione
285	U	CS	Petrella Salto	Staffoli	S. Giovanni e tracce della via Caecilia
286	E	SG	Petrella Salto	Vicinanze Capradosso	Grotta di S. Nicola (ritrovamenti di pitture medioevali)

No	Coll.	Sigla Tipol.	Comune	Denominazione	Descrizione
287	E	AM	Cantalice	Campo S. Maria (verso S. Liberato)	Roverella
288	U	TU	Poggio Bustone	Centro storico	Torre del Cassero
289	U	CS	Poggio Bustone	Centro storico	Porta del buongiorno; Parrocchiale S. Giovanni Battista
290	EU	MF	Poggio Bustone	Centro storico	Resti di mura
291	E	CO	Poggio Bustone	Fianco mer. Monte Rosato	Convento di S. Giacomo
292	E	CO	Poggio Bustone	Scogli di S. Francesco	Romitorio di S. Francesco
293	E	CO	Poggio Catino		Pontificio Collegio Armeno
294	E	RA	Poggio Catino	Casa Bella	Ruderi di edificio romano, pavimento a mosaico
295	EU	TE	Poggio Catino	Catino	Torre
296	EU	CD	Poggio Catino	Catino	Ruderi del castello
297	E	SG	Poggio Catino	Catino	Dolina Ellittica
298	EU	MF	Poggio Catino	Centro storico	Resti di mura
299	U	CS	Poggio Catino	Centro storico	S. Antonio; parrocchiale S. Nicola; Madonna di Costantinopoli
300	EU	CT	Poggio Catino	Centro storico	Castello
301	E	RA	Poggio Catino	Poggio Forcelle	Avanzo di edificio romano denominato il Bagno di Silla
302	E	SG	Poggio Catino	Revitano	Dolina carsica (diametro 300 m.)
303	E	RA	Poggio Catino	Via di Galantina	Ruderi di fabbricato
304	EU	CT	Poggio Mirteto	Castel S. Pietro	Castello
305	E	RA	Poggio Mirteto	Castellaccio	Strutture murarie romane
306	EU	PB	Poggio Mirteto	Centro	Viale di platani di ingresso
307	U	TU	Poggio Mirteto	Centro storico	Torre dell'Orologio
308	EU	MF	Poggio Mirteto	Centro storico	Tratto di mura trecentesche
309	U	CS	Poggio Mirteto	Centro storico	Piazza Martiri della Libert_ ; S. Rocco; Cattedrale; Porta Farnese; Piazza Dottori; Palazzo Episcopale; S. Paolo
310	E	RA	Poggio Mirteto	Fornaci (Bagni di Lucullo)	Strutture murarie romane
311	E	RA	Poggio Mirteto	S. Valentino	Strutture murarie romane
312	U	RA	Poggio Moiano		Ruderi chiesa della Madonna dei Colori
313	U	CH	Poggio Moiano		Cappella rinascimentale della Madonna della Quercia
314	U	CS	Poggio Moiano		S. Giovanni Battista; Palazzo Savelli; S. Martino
315	E	RA	Poggio Moiano	I Torracci	Resti di sepolcro di eta' romana

No	Coll.	Sigla Tipol.	Comune	Denominazione	Descrizione
316	E	RA	Poggio Moiano	Osteria Nuova	Grotta dei Massacci; sepolcri romani; complesso monumentale di epoca romana imperiale
317	E	VS/RA	Poggio Moiano	Villa Pepolis	Villa Pepolis (reperti archeologici nel pilastro di ingresso)
318	U	CS	Poggio Nativo	Centro storico	Chiesa S. Paolo; convento e parrocchiale; porta
319	E	RA	Poggio Nativo	Macchia di Selve	Masso spianato con iscrizione latina
320	U	CH	Poggio Nativo	Monte S. Maria	Chiesa parrocchiale dell'Assunta
321	E	RA	Poggio S. Lorenzo		Ruderi romani; terme di Tito
322	U	CP	Posta	Bacugno	Bacugno (nucleo)
323	U	CS	Posta	Centro storico	Chiesa di S. Francesco; ruderi del castello; nucleo medioevale
324	U	CD	Posta	Centro storico	Ruderi del castello
325	E	RA	Posta	Colle Ara Grande (Salaria)	Vene Rosse (tagliata romana)
326	E	CS	Posta	Favischio	Chiesetta con torre quadrata
327	E	RA	Posta	Fosso dei Cornelli	Avanzo sponda orientale Salaria
328	E	CH/RA	Posta	Laculo	Chiesa di S. Pietro; iscrizione votiva; resti della via Salaria
329	U	CP	Posta	Laculo	Laculo (nucleo)
330	E	PO	Posta	Lodonero	Ponticello con farmilla carreggiata di m. 5,50
331	E	CD	Posta	Macchialone	Rovine del castello
332	E	RA	Posta	Masso dell'Orso km. 117,550 della Salaria	Avanzi di muraglione stile poligonale
333	E	AA	Posta	Pisciarello S. Rufina	Concentrazione di reperti isolati
334	E	RA	Posta	Cimitero	Resti antica Via Salaria
335	E	PO	Posta	Sigillo	Ponticello medioevale sul Velino
336	E	AA	Posta	Sigillo Lodonero Monte Boio	Concentrazione di reperti isolati
337	U	CP	Borbona	Sigillo	Sigillo (nucleo)
338	E	RA	Posta	Strambo del Paladino	Muraglione in opera poligonale
339	U	CP	Posta	S. Croce	S. Croce (nucleo)
340	E	RA	Posta	S. Felice	Avanzo di ninfeo
341	E	RA	Posta	S. Giovanni	Antica fornace di laterizi con due bocchette
342	E	CH	Posta	S. Rufina	Chiesa antica, epigrafe medioevale in occiale
343	E	PO	Posta	Valle dell'Inferno	Tre ponticelli a piattabanda
344	U	CP	Posta	Villa Camponeschi	Villa Camponeschi (nucleo)
345	U	CS	Pozzaglia Sabino	Centro storico	S. Nicola di Bari; S. Maria del Piano e ruderi del monastero
346	U	CH	Pozzaglia Sabino	Montorio in Valle	Parrocchiale S. Stefano
347	E	RA	Pozzaglia Sabino	Montorio in Valle	Resti di eta' romana
348	U	CH	Pozzaglia Sabino	Pietraforte	Chiesa S. Elena
349	E	CO	Rieti		Convento la Foresta; Bosco Sacro
350	E	ZU	Rieti		Lago di Ripa Sottile
351	E	ZU	Rieti		Lago di Cantalice
352	E	RA	Rieti	Basso Cottano	Urna a campana; substrato etnico degli inumatori
353	E	CH	Rieti	Borgo S. Antonio	Chiesa di S. Antonio
354	E	RA	Rieti	Campo Loniano	Tratti di Salaria antica
355	EU	MF	Rieti	Castelfranco	Torre
356	U	CS	Rieti	Centro storico	Duomo; palazzi di impronta rinascimentale
357	U	RA	Rieti	Centro storico	Resti di mura pelasgiche

No	Coll.	Sigla Tipol.	Comune	Denominazione	Descrizione
358	U	CP	Rieti	Cerchiara	Cerchiara (nucleo)
359	E	CR	Rieti	Colle Napoleoni	Casale fortificato
360	E	MF	Rieti	Confine tra Peschiera e via Marchetti	Muro in blocchi squadrati di tufo
361	E	RA	Rieti	Confine tra Peschiera e via Marchetti	Casa ricca con pavimento in mosaico
362	E	CO	Rieti	Fonte Colombo	Convento di Fonte Colombo; bosco del silenzio; S????
363	E	CH	Rieti	Lugnano	Chiesa di S. Maria in Categne
364	U	CP	Rieti	Lugnano	Lugnano (nucleo)
365	E	RA	Rieti	Monte di Lesta	Resti di mura in opera poligonale
366	E	RA	Rieti	Pescio del Monumento	Ruderi di un antico sepolcro
367	U	CP	Rieti	Poggio Fidoni	Poggio Fidoni (nucleo)
368	E	RA	Rieti	Poggio Perugino	Castello podium
369	E	RA	Rieti	Prati della Mola	Fila di conci
370	E	CH	Rieti	Pressi dei Laghi Ripasottile e Cantalice	Cappella di S. Nicola
371	U	CT	Rieti	S. Elia Reatino	Castello
372	E	RA	Rieti	S. Giovanni Reatino	Resti di villa romana; antica via Salaria; tombe romane
373	E	RA	Rieti	Turano	Muraglione
374	U	CP	Rieti	Vazia	Vazia (nucleo)
375	E	PO	Rieti	Via Quinzia	Ponte romano sul Velino
376	E	MR	Rivodutri		Faggio di S. Francesco
377	E	MR	Rivodutri		Impronta del piede di S. Francesco
378	E	CD	Rivodutri	ad est di Cepparo	Ruderi del castello di Rocchetta
379	U	CT	Rivodutri	Centro storico	Castello
380	E	AM	Rivodutri	Cepparo (Capanno di S. Francesco)	Faggio
381	EU	CP	Rivodutri	Cepparo	Cepparo (nucleo)
382	E	ET	Leonessa	Strada per Leonessa	Mulino di Fuscello
383	E	ZU	Leonessa	Strada per Leonessa Km 22,8	Fonte delle Spugnette
384	E	ET	Leonessa	Strada per Leonessa Km 26,3	Cantoniera di Fuscello
385	E	TE	Rivodutri	Valle Fuscello	Torre Fuscello, medioevale
386	U	CT	Rocca Sinibalda	Centro storico	Castello
387	U	CH	Rocca Sinibalda	Centro storico	Parrocchiale S. Agapito
388	EU	MF	Rocca Sinibalda	Centro storico	Avanzi di mura medioevali
389	E	CO	Rocca Sinibalda	M. Letenano	Abbazia di S. Salvatore Maggiore
390	EU	MF	Rocca Sinibalda	Posticciola	Rocca (avanzi)
391	EU	CH	Rocca Sinibalda	S. Maria della Neve	S. Maria della Neve
392	E	CO	Roccantinca		Convento di Zoccolanti
393	EU	CT	Roccantinca	Centro storico	Castello con torre cilindrica
394	U	TU	Roccantinca	Centro storico	Torre (ruderi)
395	U	CS	Roccantinca	Centro storico	Porta S. Valentino; parrocchiale S. Maria Assunta; S. Caterina
396	E	CO	Salisano		Convento di San Diego
397	U	PA	Salisano	Centro storico	Porta con torre
398	E	TP	Salisano	Centro storico	Circonvallazione panoramica
399	U	CH	Salisano	Centro storico	Parrocchiale S. Pietro e Paolo

No	Coll.	Sigla Tipol.	Comune	Denominazione	Descrizione
400	U	CT	Salisano	Centro storico	Castello Ferreoli
401	U	MF	Salisano	Centro storico	Cinta muraria (resto)
402	E	CD	Salisano	Gola di Rosciano	Rocca??? (resto)
403	U	CS	Scandriglia	Centro storico	Parrocchiale dell'Assunta; palazzo degli Anguillara
404	U	CS	Scandriglia	Ponticelli	Chiesa di S. Maria del Colle; parrocchiale S. Niccolò
405	E	CH	Scandriglia	presso Ponticelli	S. Lorenzo
406	U	CS	Stimigliano	Centro storico	Palazzo Baronale; Belvedere sulla valle del Tevere; parrocchiale
407	U	PA	Stimigliano	Centro storico	Porta e torre dell'orologio
408	EU	MF	Tarano	Centro storico	Mura
409	EU	TU	Tarano	Centro storico	Torri
410	E	TU	Tarano	Centro storico	Torre campanaria
411	E	CS	Tarano	Centro storico	Chiesa di S. Maria Assunta; S. Francesco; S. Pietro e Paolo; porta
412	U	CS	Toffia	Centro storico	Parrocchiale; oratorio SS. Stimate; palazzo baronale; palazzo Bufalini; rocca; porta
413	E	CH	Toffia	Pressi del centro storico	S. Lorenzo
414	E	RA	Torri in Sabina	Casale Polidori	Antica fabbrica a foglia di edicola in opus reticulatum
415	U	CS	Torri in Sabina	Centro storico	Collegiata di S. Giovanni Battista
416	E	VS	Torri in Sabina	Colle Calvio	Villa Cappuccini; iscrizioni e monumenti di provenienza sabina
417	E	RA	Torri in Sabina	Incrocio via per Torri e Statale	Resto di sepolcro
418	U	CT	Torri in Sabina	Ornaro	Castello
419	U	CH	Torri in Sabina	Ornaro	Parrocchiale S. Giacomo
420	U	CH	Torri in Sabina	Rocchette	Parrocchiale
421	EU	CP	Torri in Sabina	Rocchette	Borgo fondato sulla roccia viva
422	EU	MF	Torri in Sabina	Rocchettine	Rocca (sec. XIII)
423	E	CO	Torri in Sabina	Vescovile	S. Maria in Vescovio; centro di mercati romani; chiesa e convento diroccato
424	U	CS	Torricella in Sabina	Centro storico	Parrocchiale S. Giovanni; S. Maria delle Grazie
425	U	CT	Torricella in Sabina	Centro storico	Castello
426	U	TU	Torricella in Sabina	Centro storico	Torre
427	U	CS	Torricella in Sabina	Oliveto	Porta; Parrocchiale
428	U	MF	Torricella in Sabina	Oliveto	Rocca
429	U	CH	Turania		S. Maria del Carmine
430	U	CH	Turania	Centro storico	Parrocchiale del S. Salvatore
431	U	PA	Vacone	Centro storico	Porta e torre
432	U	CH	Vacone	Centro storico	Parrocchiale di S. Giovanni Evangelista
433	U	CD	Vacone	Centro storico	Resti del Castello
434	E	RA	Vacone	Grotte Sasso Grosso	Grande parete in opus incertum; resti di una villa
435	E	AA	Vacone	I Casarini-Fosso Pescara	Concentrazione di reperti isolati

No	Coll.	Sigla Tipol.	Comune	Denominazione	Descrizione
436	E	AA	Vacone	m 500 dal paese	Ruderi antiche fabbriche romane supposte anche di epoca etrusca
437	E	CH/RA	Vacone	Strada Passo Corese Terni	Chiesetta di S. Stefano; resti della villa di Orazio
438	E	RA	Vacone	Strada per Vacone	Resti di muro di cinta orientato sui quattro punti cardinali
439	U	CH	Varco Sabino	Centro storico	Parrocchiale S. Girolamo

LEGENDA INVENTARIO DEI BENI PUNTUALI

No: numero progressivo dell'inventario (la numerazione è avvenuta seguendo l'ordine alfabetico dei comuni e quello alfabetico delle località per ogni comune; successivi inserimenti saranno numerati per ordine temporale, e, per stesse date, per ordine alfabetico comunale e alfabetico per la località come sopra)

Collocaz: indicazione sintetica della collocazione del bene

U: all'interno di un centro abitato

E: localizzazione extraurbana

Sigla Tipol : indicazione della tipologia del bene

- AF:** alberature in filari (di rilevanza paesaggistica)
- AM:** alberi monumentali
- AI:** archeologia industriale
- AA:** aree archeologiche
- BT:** biblioteche
- CR:** casali ed edifici rurali
- CT:** castelli
- CD:** castelli diruti
- CS:** centri e nuclei di interesse storico-architettonico
- CP:** centri e nuclei di interesse paesaggistico
- CH:** chiese
- CO:** chiostri, conventi, monasteri, oratori, abbazie, collegi
- CI:** cimiteri di interesse storico e architettonico
- ET:** edifici di riferimento toponomastico
- FO:** fontane di interesse storico e architettonico
- GP:** giardini pubblici e privati
- GS:** giardini storici
- MC:** monumenti commemorativi civili
- MR:** monumenti religiosi
- MF:** mura di difesa e fortificazioni
- MU:** musei
- PZ:** palazzi
- PB:** piazza, belvedere, viali
- PO:** ponti, acquedotti e dighe di interesse storico
- PA:** porte e archi
- RA:** reperti archeologici isolati
- SG:** singolarità geologiche
- SA:** sistemazioni agricole
- SP:** siti preistorici
- TP:** strade panoramiche (tratti con visuali territoriali e su centri urbani)
- TC:** teatri e conservatori
- TE:** torri extraurbane
- TU:** torri urbane
- VS:** ville storiche o di interesse architettonico
- ZU:** zone umide

DISPOSIZIONI PROGRAMMATICHE

DISPOSIZIONI PROGRAMMATICHE

a. Interventi prioritari

Indirizzi generali

- La Provincia cura l'attuazione e la governance del PTPG in forma concertata con le istituzioni del governo del territorio ai vari livelli e con gli enti locali, nonché in forma partenariale con iniziative ed operatori privati.
- La Provincia assicura la conoscenza diffusa dei contenuti e dello stato di attuazione del Piano anche attraverso promuovendo l'Agenda 21 provinciale e quelle locali e le altre forme organizzate di consultazione e partecipazione.
- La Provincia, per l'attuazione del piano, promuove l'intercomunalità e la cooperazione tra gli Enti locali, come aggregati dal PTPG in Sistemi locali funzionali.
- La Provincia attua il monitoraggio delle risorse e la governance del Piano attraverso gli strumenti e gli indicatori della Valutazione Ambientale Strategica per il controllo di sostenibilità ambientale, sociale ed economica degli interventi e per la valutazione delle ecocompatibilità degli stessi.
- La Provincia predisporre con cadenza triennale il Programma di attuazione del PTPG, secondo l'art. 20 del D.Lgs. 267/2000 e le presenti norme, comprendente la selezione e temporalizzazione delle operazioni e degli interventi previsti dalle Disposizioni Programmatiche del presente articolo.
Il Programma è redatto in coerenza con la programmazione di bilancio e di settore della Provincia.
- La Provincia organizza il proprio Ufficio di Piano ai fini di:
 - una costante implementazione delle conoscenze dello stato del territorio provinciale (Rapporto Territorio e GIS);
 - orientare le decisioni concorrenti all'attuazione del Piano;
 - curare la formazione dei quadri tecnici propri e degli Enti locali;
 - predisporre le modalità di rilascio dei pareri di compatibilità al PTPG dei piani e progetti sott'ordinati in tempi rapidi e definiti; (piani e programmi di settore provinciali con incidenza territoriale, pianificazione comunale e delle Comunità Montane, programmazione negoziata, etc.)

Difesa e sicurezza del territorio

- Redazione del Regolamento provinciale per la gestione delle attività agroforestali;
- Redazione della "Carta di predisposizione al dissesto franoso estesa a tutto il territorio provinciale";
- Redazione del Piano Provinciale per l'individuazione delle aree suscettibili di attività estrattiva in attuazione dell'art. 62 della L.R. 14/99;
- Studio provinciale delle aree a rischio di incidente rilevante;
- Proposta provinciale per la realizzazione del "Sistema integrato di protezione civile della Provincia di Rieti" (SIPC);
- Redazione del Piano provinciale di settore per la localizzazione degli impianti per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
- Redazione a cura della Provincia di Rieti di un "Regolamento edilizio tipo", con particolare attenzione al risparmio ed all'efficienza energetica ;
- Proposta alle Autorità di Bacino per l'istituzione, ampliamento e diversa classificazione di aree a rischio idraulico o a rischio idraulico di interesse provinciale;

Ecologia del paesaggio

- Adeguamento al PTPG, ove necessario, per le determinazioni normative più restrittive di questo, dei Piani di assetto delle Riserve di interesse provinciale già adottati e redazione dei piani di assetto nelle aree protette d'interesse provinciale proposte di nuova istituzione;
- La Provincia promuove intese con enti locali ed istituzioni specializzate per l'elaborazione di studi e proposte di monitoraggio ambientale di carattere tematico (zone umide, boschi residui e foreste vetuste, cordoni sommersi etc.);

Tutela paesistica

- La Provincia promuove le intese con i Comuni per il completamento ed il perfezionamento della ricognizione e della tutela e valorizzazione dei beni paesistici in sede di revisione e di adeguamento o varianti dei PUCG;

nonché le intese con la Regione Lazio per il recepimento di queste elaborazioni, se compatibili, in sede di Piano Territoriale Paesistico Regionale e per l'istruttoria dei pareri regionali di compatibilità.

Tutela e valorizzazione dei paesaggi rurali

- Promozione della “Conferenza provinciale sullo stato del paesaggio e delle sue linee evolutive in attuazione della CEP”;
- La Provincia, d'intesa con gli Enti locali, promuove l'attivazione di una rete di Parchi Agricoli nel Territorio Agricolo Tutelato.

Costruzione storica del territorio

- Promozione del censimento locale dei beni con scheda unificata sul modello dei BB. culturali, in sede di adeguamento dei PUCG;
- Promozione d'intesa con gli enti locali di progetti unitari di valorizzazione degli itinerari storici e dei beni ad essi connessi, da attuarsi attraverso forme di partenariato pubblico privato, anche in connessione con il programma provinciale di valorizzazione degli insediamenti storici;

Sistema insediativo morfologico e pianificazione urbanistica

- Linee guida e seminari per il trasferimento ai Comuni ed alle Comunità Montane delle direttive morfologiche del Piano, finalizzate al riordino ed alla riqualificazione delle costruzioni insediative metropolitane, urbane, territoriali o di carattere diffuso, specializzate. Il riferimento stabile per la collaborazione Provincia-Comuni è costituito dalle aggregazioni di Comuni in Sistemi urbani morfologici intercomunali.
- Linea guida e seminari per il trasferimento ai Comuni ed alle Comunità Montane delle direttive (relative a procedure, forma – piano, documento preliminare d'indirizzo, indicatori di dimensionamento, strumenti attuativi, schemi di struttura, criteri di perequazione e compensazione ecc.) per la formazione, variazione o adeguamento dei PUCG al PTPG dei piani;
- Finalizzazione e coordinamento dei programmi e progetti della Programmazione negoziata; PRUSST, Patti Territoriali, aree di programmazione integrata), con definizione dei criteri per la formulazione dei relativi bandi e per l'alaborazione dei pareri provinciali di compatibilità al PTPG;
- Promozione delle intese intercomunali ai fini del coordinamento della pianificazione urbanistica dei Comuni con presenza di costruzioni urbane complesse (conurbazioni o policentriche) e di costruzioni urbane elementari, in riferimento agli indirizzi proposti dal PTPG;
- La Provincia, d'intesa con gli Enti locali interessati, promuove operazioni unitarie di riordino e riqualificazione urbanistica ed ambientale, in attuazione delle direttive del PTPG;

Sistema insediativo funzionale

- Finalizzazione e verifica di programmi e piani settoriali della Provincia e delle relative iniziative di sviluppo in riferimento a sistemi locali funzionali e verifica delle strategie di sviluppo locale in riferimento al bilancio programmatico di offerta di funzioni proposto dal PTPG per ciascun sistema;
- Concertazione e promozione di intese con la Regione, gli enti settoriali sovraordinati, i settori della Provincia e gli enti locali delle decisioni relative ai rispettivi programmi di sviluppo con ricadute territoriali ed all'attuazione del DOCUP 2007-2013 e delle altre iniziative di programmazione negoziata, in riferimento alla strategia di offerta di funzioni per sistema e subsistema locale, assunte dal PTPG;
- Potenziamento dell'offerta di servizi urbani alla popolazione ed alle attività secondo un modello organizzativo delle funzioni nei centri, più articolato e meno gerarchico, che favorisca rapporti di complementarità di tipo reticolare tra i centri stessi ed il riequilibrio dell'offerta di servizi nei centri della rete urbana provinciale;
- Privilegio delle politiche di distribuzione dei servizi nei centri provinciali;
- Politiche dell'offerta aggregata di servizi attraverso intese intercomunali per i piccoli e piccolissimi centri;
- Promozione di tavoli di lavoro tra Provincia ed enti locali e soggetti pubblici e privati interessati, finalizzati alla redazione di Programmi di fattibilità e Master plan, di coordinamento degli interventi nei Parchi di funzioni strategiche;
- Attivazione di Distretti turistici locali (L. 145/2001) e coordinamento delle iniziative per i sistemi ambientali, itinerari storici, sistemi locali funzionali etc., con ricadute favorevoli sullo sviluppo turistico; promozione di progetti tematici provinciali per la valorizzazione dei sistemi turistici provinciali;
- Redazione d'intesa con i Comuni, del “Programma provinciale dei servizi pubblici integrati” di interesse sovracomunale con particolare attenzione ai servizi per la sanità, per l'istruzione superiore, per i centri d'impiego, per le biblioteche ed i musei locali, per i servizi per l'attività culturali, sportive e per il tempo libero;

- Elaborazione del Piano del Commercio della Provincia di Rieti, sulla base delle direttive regionali, con politiche ed indirizzi sulle localizzazioni preferenziali e su ricorso di tipologie innovative (piazze commerciali, parchi commerciali e centri commerciali naturali) previste dal PTPG;
- Realizzazione di intesa Regione-Provincia, Università ed Istituti di ricerca, per la formazione di un “Programma di sviluppo delle sedi universitarie e di ricerca nella Provincia di Rieti” , coerente con la strategia di potenziamento della rete urbana provinciale;
- Adeguamento degli istituti di gestione (ConSORZI ASI, ConSORZI AIA, Associazioni temporanee d’impresa, etc.) e promozione d’intesa con le stesse di Programmi di fattibilità e Master plan;
- Previsione di aree attrezzate per attività artigianali, fieristiche e di servizio intercomunali in prossimità dei centri di sistemi e subsistema;
- Aggiornamento del censimento delle aree pubbliche (superiori ai 5 Ha) nonché delle università agrarie e delle aree con usi civici e delle aree con edifici produttivi dismessi o in dismissione; intese con i Comuni per l’attuazione delle direttive del PTPG finalizzate ad una gestione ed un uso corretto di utilità sociale.

Sistema della mobilità

Grande rete: tracciati viari di interesse nazionale

- Partecipazione della Provincia agli accordi per l’attuazione dei Programmi regionali (Linee guida del Piano Regionale della mobilità, dei trasporti e della logistica), relativi alla Grande Rete;

Trasporto aereo

- Precisazione dei ruoli funzionali del sistema aeroportuale.
- Specializzazione dell’aeroporto di Rieti e miglioramenti dei servizi, accessibilità ed idonei interventi di mitigazione ambientale

Rete di base della Provincia: trasporto su ferro

- Sostegno provinciale, nell’ambito del Protocollo d’intesa Regione – FS, degli interventi prioritari previsti dal PTPG;
- Miglioramento e specializzazione del modello di esercizio e dello standard di servizio (servizi espressi regionali);

Rete di base della Provincia: trasporto su strada

- Redazione del Programma Provinciale della viabilità extraurbana, con concentrazione degli interventi sulla rete di 1° livello e sulla rete viaria di 2° livello;
- Interventi di tutela della viabilità con valori paesistico-ambientali, individuata dal Piano ;
- Sostegno della Provincia ai Comuni per la redazione dei Piani Urbani del Traffico (PUT), attuazione delle previsioni del PTPG;
- Riuso degli assi viari interni, liberati dal traffico di attraversamento, come assi di riqualificazione urbana e mobilità lenta;
- Previsioni di reti di percorsi ciclopedonali urbane e nel Territorio Agricolo Tutelato;
- Logistica delle merci e realizzazione del centro intermodale di Fara Sabina-Montelibretti.

b. Progetti prioritari di iniziativa provinciale

I progetti prioritari di iniziativa provinciale sono indicati nei P.d.T.